



Sgravio amministrativo

**Migliore regolamentazione, meno oneri per le imprese
Bilancio 2012–2015 e prospettive 2016–2019**

Berna, settembre 2015

Indice

1	Compendio	4
2	Introduzione	6
3	Situazione iniziale	7
3.1	Qualità della regolamentazione	7
3.2	Cause di una densità normativa in continua crescita	8
3.3	Programma di legislatura e politica di crescita	9
3.4	Risultati del barometro della burocrazia	10
3.5	Indicatori internazionali	11
3.6	Sgravio amministrativo nella UE	14
3.7	Conclusione	15
4	Istituzioni e strumenti per una migliore regolamentazione e nuove misure	16
4.1	Istituzioni a livello internazionale: Peer Review OCSE e raccomandazioni sulla politica di regolamentazione e la governance	16
4.2	Istituzioni della Confederazione	19
4.2.1	Commissione extraparlamentare «Forum PMI»	20
4.2.2	Il ruolo della SECO quale Ufficio federale competente in materia di sgravio amministrativo	21
4.2.3	Organo di coordinamento della politica della Confederazione a favore delle PMI (OCPMI)	22
4.3	Strumenti della Confederazione <i>ex ante</i>	23
4.3.1	Legge sulla consultazione	23
4.3.2	Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)	24
4.3.3	Test PMI	26
4.4	Strumenti della Confederazione <i>ex post</i>	27
4.4.1	Verifica dell'efficacia di misure statali (valutazioni)	27
4.4.2	Misurazione dei costi di regolamentazione	29
4.4.3	Rapporto all'attenzione del Parlamento	30
4.4.4	Barometro della burocrazia della SECO	31
4.5	Strumenti generali della Confederazione per una migliore regolamentazione	32
4.5.1	E-government	32
4.5.2	Procedure di autorizzazione e termini ordinatori	37
4.5.3	Opting-out	38
4.5.4	Leggi federali temporanee (<i>Sunset Legislation</i>)	39
4.5.5	Entrata in vigore di nuovi atti legislativi	39
4.6	Sgravio amministrativo dei Cantoni	41
4.6.1	Istituzioni e strumenti a livello cantonale	41
4.6.2	Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni	41
5	Ambiti di regolamentazione e nuove misure	42
5.1	Imposte	42
5.1.1	Imposta sul valore aggiunto (IVA)	42
5.1.2	Imposte dirette per le imprese	45
5.2	Diritto edilizio e della pianificazione	48
5.3	Allestimento dei conti e revisione	54
5.4	Igiene delle derrate alimentari	56
5.5	Formazione professionale di base	58
5.6	Sicurezza sul lavoro e tutela della salute	60
5.7	Permessi di lavoro e relativa documentazione	63
5.8	Procedure doganali	64
5.9	Diritto ambientale	70
5.10	Primo pilastro (AVS / AI / IPG)	72

5.11	Secondo pilastro (LPP).....	74
5.12	Assegni familiari	75
5.13	Informazioni e acquisti nel settore pubblico	76
5.14	Ammissione di stranieri sul mercato del lavoro	77
5.15	Statistica.....	79
5.16	Costituzione d'impresa (adempimento del postulato Schmid 12.3842)	82
5.17	Regolamentazione per banche e intermediari finanziari	85
5.18	Esecuzione e fallimento.....	87
5.19	Orari di apertura dei negozi	88
5.20	Disposizioni di etichettatura	89
6	Bilancio e nuove misure	91
6.1	Bilancio 2012 – 2015.....	91
6.1.1	Pacchetto di misure 2011 - Rapporto sullo sgravio amministrativo	91
6.1.2	Pacchetto di misure 2013 – Misurazione dei costi di regolamentazione	92
6.2	Misure 2016–2019.....	93
6.3	Sondaggio delle associazioni economiche sullo sgravio amministrativo	93
6.4	Fonti accertate e prevedibili di aumento dei costi della regolamentazione	94
6.4.1	Oneri supplementari decisi tra il 2012 e il 2015	94
6.4.2	Fonti prevedibili di aumento dei costi della regolamentazione	95
	Allegati	99
I.	Panoramica delle misure realizzate dal 2011.....	99
II.	Panoramica delle misure non realizzate dal 2011.....	101
III.	Panoramica delle misure avviate e pianificate	102
IV.	Considerazione delle raccomandazioni del Forum PMI	107
V.	Situazione degli adeguamenti relativi alle 19 procedure di autorizzazione di cui all'art. 2 dell'Ordinanza sui termini ordinatori.....	111
VI.	Interventi politici sullo sgravio amministrativo e i costi di regolamentazione.....	114
VII.	Bibliografia	118

Elenco delle tabelle

Tabella 1:	Regolamentazione e onere amministrativo - comparazione internazionale.....	12
Tabella 2:	Indicatore PMR per la Svizzera	13
Tabella 3:	Stato di attuazione delle misure derivate dal rapporto 2011.....	91
Tabella 4:	Stato di attuazione delle misure derivate dal rapporto sui costi della regolamentazione 2013	92

Elenco delle figure

Figura 1:	Onere soggettivo percepito (aggregato).....	10
Figura 2:	Strumenti idonei per realizzare una regolamentazione efficace del processo legislativo della Confederazione	19

1 Compendio

Le regolamentazioni generano spesso notevoli costi per le imprese. Una burocrazia eccessiva ha un effetto negativo sullo sviluppo economico. È nell'interesse vitale dello Stato, dunque, adoperarsi per ridurre al minimo questi costi affinché le imprese possano utilizzare al meglio le loro risorse. Lo scopo principale dello sgravio amministrativo è di ridurre o mantenere bassi i costi derivanti dalle regolamentazioni, senza tuttavia intaccare i loro obiettivi e dunque le esigenze legittime di protezione della popolazione e la realizzazione di altri interessi di ordine pubblico.

In generale, riguardo al quadro giuridico e agli oneri amministrativi, nel confronto internazionale la Svizzera si è relativamente ben posizionata fin qui. Tuttavia, la Svizzera rischia di perdere il suo buon piazzamento. Sebbene il Paese rimanga stabile o continui a migliorare in termini assoluti, altri Paesi compiono progressi superiori alla media, il che, per alcuni indicatori, comporta un relativo peggioramento della posizione svizzera nel confronto internazionale. Ciò nonostante, rispetto al 2011, singoli indicatori evidenziano addirittura risultati migliori per la Svizzera.

Il sistema politico e il federalismo svizzero presentano incontestabilmente grandi vantaggi, ma comportano anche processi più lunghi e complessi per attuare le riforme. A ciò si aggiunge il fatto che il tema dello sgravio amministrativo e della riduzione dei costi della regolamentazione non è una priorità per i governi cantonali.

Negli ultimi anni, l'economia segnala costantemente un aumento netto degli oneri amministrativi percepiti, come dimostra, ad esempio, la percezione soggettiva delle imprese secondo il barometro della burocrazia. Certo, il Consiglio federale ha adottato numerose misure che hanno portato o porteranno a ridurre gli oneri amministrativi. Contemporaneamente, però, vengono decise sempre nuove regolamentazioni, che pesano in maniera eccessiva sulle misure volte allo sgravio amministrativo. Anche l'attuazione dell'articolo 121 a della Costituzione federale sulla regolazione dell'immigrazione non sarà presumibilmente possibile senza un massiccio aumento degli oneri amministrativi.

Ciò nonostante, negli ultimi quattro anni si sono potuti registrare alcuni successi nella riduzione dei costi della regolamentazione. Delle 125 misure approvate dal Consiglio federale nel 2006, 115 sono state realizzate, in tutto o in parte. Nell'ultimo rapporto sullo sgravio amministrativo del 2011, il Consiglio federale ha varato 20 misure, il 75 per cento delle quali (cioè 15 misure) è stato attuato o è in fase di prevista attuazione. Due misure non sono state realizzate e tre misure sono in ritardo rispetto alla programmazione originaria¹.

Nell'ambito del rapporto sui costi della regolamentazione del dicembre 2013, il Consiglio federale ha varato 32 misure ulteriori. Il pacchetto di misure è attualmente in fase di attuazione. Al momento, l'84 per cento delle misure (cioè 27) è stato attuato o è in fase di prevista attuazione. Due misure non sono state attuate e tre lo saranno in un secondo momento rispetto al previsto¹.

L'abolizione della soglia minima di cambio nel gennaio 2015 ha ulteriormente aumentato la pressione dei costi sulle imprese. Gli sforzi per ridurre i costi di regolamentazione e per una migliore regolamentazione devono quindi proseguire invariati per poter mantenere la competitività dell'economia svizzera. Con il presente rapporto, il Consiglio federale propone 31 nuove misure. Oltre alla verifica dei miglioramenti del quadro istituzionale e degli strumenti per una migliore regolamentazione, è necessario promuovere anche l'e-government. Le altre misure riguardano sgravi negli ambiti di regolamentazione più vari.

Tra le 31 misure, il Consiglio federale considera le seguenti come prioritarie (il numero delle rispettive misure è riportato tra parentesi):

¹ Cfr. allegati I, II e III

1. Imposta sul valore aggiunto
 - Revisione parziale della legge sull'IVA (2015.09)
 - Pagamento dell'IVA con una procedura interamente elettronica (2015.10)
2. Dogane: Attuazione *Redesign Fracht* (2015.20 / 2015.21)
3. Istituzione di uno *One-Stop-Shop* federale per le imprese (2015.02)
4. Incremento del numero di utenti a 35 000 clienti per la trasmissione elettronica dei dati salariali attraverso lo Standard salari CH (ELM) (2015.04)
5. Entrata in vigore della revisione sulla rappresentanza professionale dei creditori (2015.29)

In aggiunta, il Consiglio federale conferisce ai dipartimenti otto mandati affinché valutino ulteriori passi a favore dello sgravio amministrativo.

Nel rapporto del Consiglio federale sulle mozioni e i postulati dei Consigli legislativi viene proposto lo stralcio del postulato 12.3842 Creare un'impresa in cinque giorni con una procedura one-stop-shop. Poiché il Consiglio federale ha rinunciato all'abolizione dell'obbligo di atto pubblico per società con strutture semplici, le tempistiche del postulato riguardo alla creazione di un'impresa non possono essere rispettate. Dal mese di aprile 2015 la creazione elettronica è possibile anche per le società di capitali attraverso uno sportello unico (StartBiz). Nei prossimi anni, inoltre, StartBiz dovrà gradualmente diventare uno «one-stop-shop».

Con il presente rapporto, il Consiglio federale persegue la strategia dei piccoli, numerosi passi.

2 Introduzione

Negli ultimi anni, il Consiglio federale si è regolarmente occupato del tema degli oneri amministrativi per le imprese, adottando al riguardo numerose misure di sgravio. I suoi sforzi in tal senso rappresentano un riconoscimento verso la buona situazione generale di partenza e rivestono grande importanza per le decisioni di insediamento e investimento delle imprese.

A fronte di un franco forte, lo sgravio amministrativo è tornato prepotentemente alla ribalta della scena politica². Per potenziare la competitività delle imprese, ci si concentra sugli sforzi per ridurre i costi di produzione o perlomeno per non aumentarli ancora. Ciò presuppone anche misure per ridurre i costi di regolamentazione.

Il presente rapporto è parte costitutiva degli obiettivi del Consiglio federale 2015 (obiettivo 2)³. Lo scopo del rapporto è fare il punto della situazione relativamente agli sforzi della Confederazione in materia di sgravio amministrativo e di rendere conto delle misure varate nell'ultimo rapporto sullo sgravio amministrativo del 2011⁴ come pure nel rapporto sui costi della regolamentazione 2013⁵. Contemporaneamente, il rapporto evidenzia gli ambiti in cui sono previste ovvero già introdotte ulteriori misure di sgravio amministrativo.

Nel rapporto vengono illustrate le regolamentazioni generalmente in vigore per le imprese. Non sono compresi nel rapporto i requisiti amministrativi legati alle sovvenzioni. In modo particolare nel settore dell'agricoltura, le possibilità di sgravio per le aziende agricole e gli organi d'esecuzione vengono esplorate nell'ambito di un progetto a parte, «Semplificazioni amministrative», dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG).

Il rapporto inizia nel capitolo 3 con una «Situazione iniziale» che classifica il tema della regolamentazione e dello sgravio amministrativo e mostra la situazione attuale della Svizzera rispetto a indicatori nazionali e internazionali. In questo capitolo vengono poi descritti gli sforzi compiuti in sede OCSE e UE per ridurre gli oneri amministrativi.

Nel capitolo 4 vengono presentati gli strumenti e le strutture della Confederazione e dei Cantoni impiegati per misurare e ridurre gli oneri amministrativi nonché le nuove misure. Nella parte centrale del rapporto (cap. 5) si affrontano specifici ambiti di regolamentazione che generano oneri amministrativi per le imprese e dunque sono parte integrante dell'impegno di sgravio della Confederazione. Qui, all'inizio del capitolo, vengono ordinati a seconda della loro importanza, indicando – se presenti – i costi di regolamentazione misurati, i risultati conseguiti secondo il barometro della burocrazia e gli indicatori internazionali.

Infine, nel capitolo 6 si traccia un bilancio dei pacchetti di misure 2011 e 2013, sintetizzando altresì le nuove misure. In prospettiva, si evidenziano già le fonti degli aumenti dei costi di regolamentazione, già decisi o prevedibili.

Nei sottocapitoli, le misure vengono suddivise ogni volta tra «realizzate», «verificate e respinte», «avviate e pianificate». Le misure realizzate, come pure quelle avviate e pianificate, vengono evidenziate in appositi box grigi. La numerazione delle misure rimanda al pacchetto cui esse appartengono. Le misure che iniziano con «2011» erano parte integrante del pacchetto dell'ultimo rapporto sullo sgravio amministrativo del 2011 mentre quelle che iniziano con «2013» provengono dal rapporto sui costi della regolamentazione 2013. Le nuove misure del presente rapporto iniziano con «2015».

² cfr. al riguardo anche la panoramica degli interventi parlamentari dell'allegato VI

³ Cancelleria federale 2014

⁴ Consiglio federale (2011)

⁵ Consiglio federale (2013)

3 Situazione iniziale

3.1 Qualità della regolamentazione

Il proliferare di regolamentazioni e burocrazia è tra le principali cause di preoccupazione per le aziende⁶. Ciò comporta costi amministrativi e dispendio di tempo per adempimenti connessi alle regolamentazioni. Le PMI perdono competitività se gli oneri amministrativi aumentano e la regolamentazione è complessa.

La maggiore regolamentazione ha a sua volta provocato una controreazione da parte del mondo economico e della politica, manifestatasi, tra l'altro, sotto forma di numerosi interventi parlamentari che chiedono una riduzione degli oneri amministrativi generati da tale incremento. Nell'ultima legislatura oltre 70 interventi hanno riguardato questa tematica⁷.

Alle critiche delle imprese rivolte a interventi governativi, norme statali da rispettare, controlli, complicazioni di procedure amministrative o ulteriori investimenti si contrappongono però regolarmente interessi pubblici ed esigenze di tutela giustificati e democraticamente legittimi. Relativamente allo sgravio amministrativo, si tratta innanzitutto di abolire oneri amministrativi superflui senza pregiudicare gli obiettivi di una regolamentazione. Altra cosa è la deregolamentazione, che mira ad abolire il numero di leggi, norme e disposizioni.

Dal punto di vista degli operatori economici interessati, è fondamentale che i costi di regolamentazione e i relativi benefici siano proporzionati tra loro. Ma la valutazione quantitativa di costi e benefici resta tuttavia incerta, anche dopo decenni di analisi costi-benefici. Mentre la stima dei costi è ancora una sfida in un certo qual modo da superare, quantificare i benefici della regolamentazione è spesso difficile e ad alta intensità di risorse - in particolare in quei settori in cui la misurazione dei valori non può fondarsi sui prezzi di mercato.

Accanto ad analisi individuali dispendiose e metodologicamente difficili da gestire, molti Paesi, sotto l'egida dell'OCSE, sono passati a formulare il quadro concettuale di una «buona regolamentazione». All'insegna del motto *Better Regulation*, si tratta di dare alla politica di regolamentazione un orientamento che la guidi tra i malfunzionamenti del mercato e dello Stato, affrontando le «questioni di coscienza» fondamentali di una buona politica di regolamentazione⁸.

Gli sforzi della Confederazione per un migliore quadro normativo per le imprese vanno oltre lo sgravio amministrativo, con l'obiettivo di un miglioramento sostanziale della regolamentazione. Di conseguenza, il titolo del presente rapporto è stato ampliato. Il precedente rapporto era incentrato sullo sgravio amministrativo⁹, ma già nel 2006¹⁰ si andava oltre questo.

Gli oneri amministrativi si calcolano in particolare attraverso il tempo impiegato dalle imprese per gli adempimenti prescritti, come la redazione di una notifica annuale per l'AVS, la compilazione di una dichiarazione fiscale o l'ottenimento di un'autorizzazione edilizia. Nessun onere amministrativo rappresenta un ulteriore investimento o l'appesantimento di un processo aziendale derivanti da norme statali per la produzione autorizzata né una limitazione della libertà imprenditoriale legata al fatto che vengono conferiti a terzi dei diritti legali a scapito delle imprese¹¹. Il concetto di costi di regolamentazione comprende di per sé gli esempi summenzionati e, di conseguenza, va oltre: «I costi di regolamentazione sono costi sostenuti dai destinatari delle norme per ottemperare o conformarsi a obblighi di legge»¹². Il Comitato svedese delle imprese per una migliore legislazione (NNR) stima che, in un'ottica generale

⁶ cfr. BNS (2014) pag. 33

⁷ cfr. allegato VI

⁸ OCSE (2012)

⁹ Consiglio federale (2003), Consiglio federale (2011)

¹⁰ Consiglio federale (2006a)

¹¹ Consiglio federale (2003), pag. 2

¹² KPMG (2009) pag. 17

d'impresa, gli oneri amministrativi rappresentano meno del 30 per cento dei costi di regolamentazione¹³.

Il presente rapporto mira pertanto in misura sostanziale a migliorare il contesto normativo per le imprese e quindi a migliorare la qualità della regolamentazione nel suo complesso. Da un lato fa una panoramica delle istituzioni e degli strumenti della Confederazione per una migliore politica della regolamentazione, dall'altro esamina i dossier fondamentali e i temi inter-settoriali che generano oneri o costi di regolamentazione per le imprese e dunque sono parte integrante dell'impegno di sgravio della Confederazione.

3.2 Cause di una densità normativa in continua crescita

I motivi alla base di una densità normativa in continua crescita sono molteplici:

- il federalismo può sfociare in soluzioni normative diverse da un Cantone all'altro per problemi analoghi che le imprese attive in più Cantoni percepiscono come un onere amministrativo;
- con l'«americanizzazione» del diritto svizzero, attualmente l'interpretazione del diritto si basa sempre più sulla giurisprudenza che su leggi e norme;
- i problemi della società e dell'economia diventano più complessi e richiedono quindi regolamentazioni più complesse;
- il ritmo con cui leggi e ordinanze vengono modificate aumenta, non da ultimo per adeguarle regolarmente alle realtà che cambiano anch'esse sempre più in fretta.

Un'ulteriore causa dell'aumento del corpus delle normative statali risiede nell'istituzione e nell'ampliamento di settori di competenze dei poteri pubblici. A questo proposito vanno menzionati l'ampliamento dello Stato sociale o l'istituzione di una politica ambientale che oggi giorno si spinge ben oltre l'ambito forestale e la protezione delle acque. Anche se il numero di interventi parlamentari non consente ancora di trarre conclusioni sull'attività di regolamentazione, si osserva tuttavia chiaramente che sono raddoppiati dal 1995 al 2014, passando da 952 a 2175 interventi all'anno¹⁴. Negli ultimi 25 anni, il numero di atti normativi adottati dall'Assemblea federale è aumentato del 46 per cento: mentre nella 42^a legislatura l'Assemblea federale aveva adottato 345 atti normativi, nella 48^a legislatura ne ha approvati 503.

In altri settori, l'esigenza di soddisfare requisiti armonizzati a livello internazionale nel contesto della globalizzazione è all'origine di atti normativi e requisiti giuridici supplementari. Basti pensare alla vigilanza sul settore finanziario. Di fronte agli sforzi per costi di regolamentazione più bassi possibile, sarebbe evidentemente fuori luogo volersi opporre a sviluppi della società quali l'ideale dello Stato sociale, l'accresciuta consapevolezza in materia ambientale oppure l'obbligo di una più forte cooperazione a livello internazionale. Tutti questi interventi sono stati effettuati in vista di determinati vantaggi ai quali, nella ponderazione politica degli interessi in gioco al momento dell'emanazione delle misure, è stata attribuita un'importanza maggiore rispetto agli svantaggi individuati. Nei casi menzionati, questi vantaggi consistono nella minore dipendenza dei più deboli nei confronti delle decisioni d'apprezzamento dello Stato, nella salvaguardia di un ambiente più intatto possibile e nell'accesso non discriminato ai mercati esteri. Tuttavia, se ci si attiene ai principi fondamentali, quali il principio di sussidiarietà dell'azione dello Stato, il principio della responsabilità personale o il principio dell'aiuto all'autoaiuto, è possibile arginare l'intervento dello Stato, e dunque i costi di regolamentazione, anche in questi settori.

La mancanza di rigore con cui sono attuati a volte questi principi, da cui discende un inutile incremento della densità normativa, va spesso attribuita anche a incidenti, disguidi o scandali. Simili, spiacevoli eventi generano perlopiù un'elevata disponibilità all'azione politica, la quale non si traduce unicamente in nuove prescrizioni, ma anche nell'aumento di procedure d'autorizzazione, obblighi di notificazione e controlli, ossia in quei procedimenti che costitui-

¹³ NNR (2009), pag. 25

¹⁴ cfr. Statistica dei Servizi del Parlamento (www.parlamento.ch / Documentazione / Fatti e cifre)

scono il principale argomento del presente rapporto. Le misure amministrative, ed eventualmente penali, avviate nei confronti dei responsabili sono spesso considerate sanzioni insufficienti e comunque dall'effetto preventivo troppo esiguo¹⁵. Contemporaneamente, tali misure determinano presso le autorità esecutive controlli più rigorosi, formalismi e tutela delle proprie decisioni.

3.3 Programma di legislatura e politica di crescita

Nel suo messaggio sul programma di legislatura 2011-2015¹⁶, il Consiglio federale ha definito una piazza economica svizzera attrattiva e competitiva quale indirizzo politico. Il Consiglio federale mira a consolidare l'economia svizzera attraverso le migliori condizioni quadro possibili e consentire ulteriori incrementi di produttività. Tra le altre cose, ha stabilito il seguente obiettivo: «L'organizzazione delle condizioni quadro economiche ideale, ovvero generalmente orientata ai principi di mercato e scevra da oneri amministrativi, consentirebbe alla Svizzera di aumentare la propria prestazione economica, in cui una parte maggiore di crescita del PIL dovrebbe derivare dall'aumento della produttività»¹⁷.

La libera iniziativa e il potenziale di investimento delle imprese quale fattore di crescita dipendono tra le altre cose dal quadro normativo e dagli oneri amministrativi nonché dai costi di regolamentazione che ne derivano. Sgravando le imprese, si possono rendere disponibili mezzi d'investimento in grado di contribuire a un incremento della produttività del lavoro. Una componente fondamentale dell'attrattività economica nonché presupposto di innovazione e aumento di produttività a lungo termine è dunque costituita da oneri amministrativi ridotti per le imprese derivanti da regolamentazioni statali. A una minore regolamentazione corrisponde una maggiore libertà imprenditoriale.

Allo stesso tempo, non si può non riconoscere che gli ostacoli normativi creano anche delle nicchie per singoli operatori economici chiaramente contrari ad abbattere tali ostacoli. Il Consiglio federale respinge argomentazioni contro una riduzione dei costi di regolamentazione che mirano a tutelare singoli operatori economici. Nell'impegno profuso a favore dello sgravio amministrativo, alcuni Paesi sono estremamente attivi, il che comporta una relativa perdita di attrattività della Svizzera. Per contrastare tale evoluzione, lo sgravio amministrativo resta per il Consiglio federale un compito permanente in senso lato.

Di conseguenza, alla riduzione degli oneri amministrativi per le imprese è stata attribuita grande importanza nei passati pacchetti per la crescita del Consiglio federale. Nel rapporto sulla politica di crescita 2012–2015¹⁸, il Consiglio federale indica che la Svizzera deve recuperare un certo ritardo nella creazione di un quadro giuridico favorevole all'iniziativa imprenditoriale. Oltre a proseguire sulla strada dello sgravio amministrativo, tra le misure spicca l'implementazione forzata delle soluzioni di e-government¹⁹.

Nell'ambito del rapporto sulla verifica della politica di crescita della Confederazione²⁰, è stato confermato che, nel confronto internazionale, secondo più indicatori, l'onere normativo continua a essere un vantaggio della piazza svizzera, anche se la Svizzera perde posizioni in alcuni settori, superata o distanziata di molto da altri Paesi.

Sulla base di tale verifica, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR, in collaborazione con i competenti dipartimenti e uffici, di presentare entro la fine del 2015 un pacchetto di misure completo relative agli ambiti di intervento delineati nel rapporto: «Consolidamento dell'incremento di produttività del lavoro», «Aumento della resistenza dell'economia popolare» e «Crescita della produttività delle risorse per mitigare gli effetti collaterali negativi della crescita economica».

¹⁵ cfr. Consiglio federale (1999b), pagg. 999 e segg.

¹⁶ FF 2012 305

¹⁷ FF 2012 305, in particolare pag. 361

¹⁸ Consiglio federale (2012)

¹⁹ Consiglio federale 2012, pag. 7


²⁰ DEFR (2015b)

In questo contesto, lo sgravio amministrativo continua a costituire un pilastro per il consolidamento della produttività del lavoro.

3.4 Risultati del barometro della burocrazia

Nel contesto del barometro della burocrazia della SECO²¹, nel 2012²² e nel 2014²³ è stato condotto un sondaggio tra le imprese riguardo alla loro percezione soggettiva dell'onere amministrativo nei diversi ambiti di regolamentazione. Nel 2014, per tutti gli ambiti di regolamentazione, il 54,2 per cento delle imprese interpellate ha indicato come elevato o piuttosto elevato l'onere amministrativo. Nel sondaggio del 2012 erano il 50,5 per cento, una differenza comunque non significativa dal punto di vista statistico, che dunque può essere valutata solo come tendenza (cfr. **Figura 1**)

Figura 1: Onere soggettivo percepito (aggregato)



Fonte: GfK (2014)

A livello di singole disposizioni di legge, oltre la metà delle imprese che hanno risposto hanno indicato un onere elevato o piuttosto elevato nei settori igiene alimentare (63 %), progetti di costruzione (63 %) e formazione professionale / apprendistato (59 %), allestimento dei conti / revisione (54 %) e imposta sul valore aggiunto (52 %). Anche nell'importazione ed esportazione di merci (49 %) nonché nel settore delle norme per banche e intermediari finanziari (47 %) viene indicato un onere soggettivo da piuttosto elevato a elevato.

In tutti i settori, le imprese interpellate hanno riferito di un onere mediamente aumentato rispetto al 2012 in virtù di disposizioni di legge. La maggioranza delle imprese ha indicato un aumento dell'onere in particolare per i progetti di costruzione (52 %) e per la formazione professionale (52 %). Anche le norme per banche e intermediari finanziari, quelle sull'igiene alimentare e quelle ambientali hanno fatto registrare un aumento.

Nell'ambito del barometro della burocrazia, il 35 per cento delle imprese interpellate ha avanzato proposte concrete di miglioramento. Innanzitutto per gli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, le imprese interpellate auspicano un'armonizzazione e una semplificazione mediante servizi di e-government e un'aliquota unica. Anche per i progetti di costruzione vengono richiesti sia una semplificazione delle pratiche che termini rapidi e chiaramente definiti per le decisioni delle autorità amministrative.

²¹ cfr. capitolo 4.4.4

²² cfr. GfK (2012)

²³ cfr. GfK (2014)

3.5 Indicatori internazionali

a) Rilevazioni WEF e IMD

Diversi indicatori regolarmente rilevati valutano l'onere amministrativo delle imprese causato dalla regolamentazione statale e stimano l'attrattività economica dei Paesi sulla base di una comparazione internazionale.

Per la gran parte degli indicatori consultati sull'attrattiva economica in generale e sullo sgravio amministrativo in particolare, la Svizzera risulta essere in una posizione da buona a molto buona. Nel *Global Competitiveness Report 2014–2015*²⁴ del World Economic Forum (WEF), la Svizzera si trova al primo posto nell'indicatore generale della competitività su 144 Paesi considerati. Nell'indicatore generale del *World Competitiveness Yearbook*²⁵ dell'*International Institute for Management Development* (IMD), nel 2014 si è collocata al 2° posto su 60 Paesi esaminati.

Gli indicatori generali del WEF e dell'IMD comprendono inoltre singoli indicatori relativi al quadro giuridico e all'onere amministrativo. La tabella 1 mostra che la posizione della Svizzera è ritenuta da buona a molto buona. Comparata ai 15 Paesi dell'OCSE più evoluti, la Svizzera è prevalentemente posizionata tra i primi tre²⁶. Nella Tabella 1 sono riportati ogni volta i tre Paesi meglio posizionati nonché una selezione uguale per tutti gli indicatori di Paesi rilevanti ai fini della comparazione.

²⁴ WEF (2014)

²⁵ IMD (2014)

²⁶ I primi tre dei quattro indicatori si basano sulle risposte di imprenditori nel quadro di un Executive Opinion Survey a singole domande riguardanti l'onere amministrativo dovuto alla regolamentazione statale, al quadro giuridico e alla burocrazia. Il quarto indicatore (Business Legislation) consta di 21 indicatori parziali relativi alla legislazione sulle imprese, i quali si basano in parte sempre sull'Executive Opinion Survey, in parte su dati empirici. Per la comparazione sono stati inclusi tutti gli Stati del G7, gli Stati UE-15 e AELS, esclusi i Paesi mediterranei - Grecia, Portogallo e Spagna - e i Paesi con meno di un milione di abitanti (Lussemburgo, Islanda e Liechtenstein).

Tabella 1: Regolamentazione e onere amministrativo - comparazione internazionale

Onere della regolamentazione statale			Quadro giuridico e normativo			Burocrazia			Legislazione sulle imprese		
<i>How burdensome is it for businesses in your country to comply with governmental administrative requirements (e.g., permits, regulations, reporting)?</i>			<i>The legal and regulatory framework encourages the competitiveness of enterprises</i>			<i>Bureaucracy does not hinder business activity</i>			L'indicatore comprende 21 indicatori parziali relativi al quadro giuridico per le imprese		
1 = estremamente oneroso 7 = per nulla oneroso			Scala tra 1 e 10			Scala tra 1 e 10			Posizione all'interno dei 60 Paesi esaminati		
1	Qatar	5.2	1	Singapore	8.16	1	EAU	6.71	1	Nuova Zelanda	
2	Singapore	5.2	2	Hong Kong	8.00	2	Svizzera(6)	6.39	2	Hong Kong	
3	EAU	5.2	3	Malesia	7.39	3	Finlandia	6.00	3	Singapore	
7	Finlandia	4.5	4	Canada	7.28	3	Singapore	6.00	4	Irlanda	
12	Svizzera(14)	4.2	5	Svizzera(7)	7.20	5	Irlanda	5.87	5	Finlandia	
20	Svezia	4.0	6	Irlanda	6.94	6	Svezia	5.74	6	Svezia	
22	Irlanda	4.0	8	Svezia	6.85	7	Danimarca	5.59	7	Danimarca	
30	Paesi Bassi	3.9	10	Finlandia	6.75	11	Norvegia	5.09	8	Paesi Bassi	
37	UK	3.9	11	UK	6.65	13	Canada	4.72	9	Canada	
38	Norvegia	3.8	14	Norvegia	6.00	15	UK	4.56	11	USA	
39	Canada	3.8	15	USA	5.96	21	Giappone	4.15	12	UK	
55	Germania	3.6	16	Danimarca	5.90	22	USA	4.13	13	Svizzera(11)	
64	Giappone	3.5	18	Germania	5.66	23	Germania	4.11	16	Norvegia	
80	Danimarca	3.4	20	Paesi Bassi	5.53	24	Paesi Bassi	4.07	17	Germania	
82	USA	3.4	31	Austria	4.69	30	Austria	3.04	23	Giappone	
83	Austria	3.4	41	Giappone	3.96	40	Belgio	2.45	25	Belgio	
121	Francia	2.8	46	Belgio	3.25	42	Francia	2.30	31	Francia	
130	Belgio	2.6	53	Francia	2.74	57	Italia	0.83	34	Austria	
142	Italia	1.9	58	Italia	1.98				39	Italia	
Fonte: WEF, The Global Competitiveness Report 2014-2015, p. 414; 144 Paesi esaminati			Fonte: IMD, World Competitiveness Online, Executive Survey, 2014; 60 Paesi esaminati			Fonte: IMD, World Competitiveness Online, Executive Survey, 2014; 60 Paesi esaminati			Fonte: IMD, World Competitiveness Online, 2014; 60 Paesi esaminati		

Tra parentesi sono riportati i posizionamenti della Svizzera nel 2011.

Confrontando i risultati della tabella 1 con i precedenti rapporti WEF o IMD, appare una valutazione una relativamente costante della Svizzera, migliorata in alcuni settori. Ciò si evidenzia in particolare nei due indicatori IMD «Quadro giuridico e normativo» e «Burocrazia», dove la Svizzera, guardando ai risultati del 2011, è passata rispettivamente dalla posizione 12 alla 5 e dalla posizione 4 alla 2. D'altra parte, per l'indicatore WEF «Onere della regolamentazione statale» ha mantenuto un livello sempre buono negli ultimi anni.

Questi risultati dimostrano non soltanto l'attrattività economica della Svizzera, ma anche che il quadro economico locale risulta nell'insieme tra i migliori del mondo, sebbene il Paese non rientri nel gruppo di punta per tutte le categorie.

b) *Ease of Doing Business* Indicatori della Banca Mondiale

Meno buona la posizione della Svizzera nel sistema di indicatori *Ease of Doing Business* della Banca Mondiale. L'indice prende in esame 189 Paesi dal punto di vista del contesto normativo per le imprese e l'economia. Analizza il ciclo di vita di un'impresa – dalla sua costituzione fino allo scioglimento – sulla base di nove indicatori parziali o trenta indicatori singoli. Livello di istruzione della popolazione, qualità delle infrastrutture, stabilità macroeconomica o livelli di corruzione non vengono presi in considerazione nel singolo Paese²⁷. Contrariamente

²⁷ Kägi, W. / Meier, H. (2011)

alle rilevazioni WEF e IMD, che si basano principalmente su sondaggi di opinione, la Banca Mondiale fa riferimento essenzialmente a una propria valutazione della qualità della regolamentazione in senso lato.

Dal 2007 al 2014 la Svizzera ha perso posizioni, passando dal 15° posto al 29° posto. Tale risultato non è tanto dovuto a un peggioramento del contesto normativo svizzero quanto piuttosto ai miglioramenti intervenuti in altri Paesi. Nel 2015, però, la Svizzera ha registrato un miglioramento, passando alla posizione 20²⁸. La valutazione positiva deriva da un lato da miglioramenti efficaci del contesto normativo, in particolare nell'indice parziale *Protecting Minority Investors* (passaggio dalla posizione 178 alla 78), dall'altro la Svizzera trae vantaggio dalla migliore metodologia della Banca Mondiale.

Oltre all'indicatore parziale *Protecting Minority Investors*, la Svizzera mantiene un posizionamento negativo per gli indicatori parziali *Starting a Business* (posizione 69), *Getting Credit* (posizione 52), *Dealing with Construction Permits* (posizione 45) e *Resolving Insolvency* (posizione 41). Diverse misure in questo rapporto possono contribuire perlomeno a non far perdere ulteriori posizioni al Paese in futuro.

c) *Indicatore Product Market Regulation (PMR) dell'OCSE*

L'OCSE utilizza un sistema di 18 indicatori parziali per misurare la *Product Market Regulation* (PMR)²⁹. Questi 18 indicatori parziali (i cosiddetti *low-level indicators*) sono suddivisi in sette gruppi che a loro volta rientrano in tre settori. L'indicatore PMR è stato calcolato per gli anni 1998, 2003, 2008 e 2013.

Dal primo calcolo del 1998, la Svizzera è rimasta assolutamente stabile in due dei quattro indicatori parziali considerati oppure è migliorata, ma ha perso posizioni in tre indicatori parziali su quattro rispetto ad altri Paesi (cfr. tabella 2).

Tabella 2: Indicatore PMR per la Svizzera

Indicatore parziale	Posizione CH		Valore assoluto CH		2013	
	2008	2013	2008	2013	Min.	Max.
<i>Complexity of regulatory procedures</i>	12	17	1,85	1,85	0,41	3,75
<i>Communication and simplification of rules and procedures</i>	7	12	0,38	0,38	0,00	1,50
<i>Administrative burdens on startups</i>	3	4	1,32	1,22	0,92	3,08
<i>Administrative burdens for corporations</i>	12	10	1,60	1,40	0,00	2,60

Fonte: OCSE (33 Paesi membri considerati)

d) *Indicatori ONU, UE e WEF nel settore e-government*

Nel 2014, nell'E-Government-Development-Index³⁰, con 0,72 punti indice la Svizzera si è piazzata al 30° posto, perdendo dunque ben 15 posizioni rispetto al sondaggio del 2012 (15° posto, 0,81 punti indice). Lo studio prende in esame 198 Paesi e li valuta su una scala relativa da 0 a 1. I Paesi leader nel mondo sono la Corea del Sud (0,95 punti indice) e l'Australia (0,91 punti indice). La media dei Paesi europei è 0,69 punti indice. Nell'offerta e nell'utilizzo di servizi di e-government, in cui l'interazione tra cittadini e imprese con le autorità è in primo piano, l'indice di E-Participation colloca la Svizzera al 91° posto con 0,37 punti indice. I Paesi Bassi e la Corea del Sud guidano questo indice con il massimo punteggio possibile, ossia 1,0 punti.

I risultati dello studio di riferimento UE di nuova concezione³¹, che non verifica più 20 servizi e il loro stato di espansione bensì le catene di processo complete in termini di disponibilità

²⁸ Banca Mondiale (2014)

²⁹ www.oecd.org/eco/pmr

³⁰ ONU (2014)

³¹ Commissione europea (2013)

elettronica continua e di qualità, per la maggior parte degli indicatori la Svizzera si trova sotto la media relativa ai Paesi. Positivi i risultati del 2013, superiori alla media nel settore «effective Government», che si basano su un sondaggio tra gli utenti e attribuiscono un elevato grado di soddisfazione all'offerta svizzera di e-government. Tale risultato è stato ripetutamente dimostrato anche nell'ambito di studi nazionali. Sul piano del confronto europeo, resta sotto la media l'offerta svizzera di transazioni continue. Uno dei motivi risiede nella distribuzione eterogenea di e-government in Svizzera e ai vari livelli di governo federale. Anche la mancata diffusione di moduli di base, i cosiddetti *Key Enablers*, come la prova elettronica dell'identità (eID) o di eSafes³², determina prestazioni sotto la media per la Svizzera. Sia il controlling della strategia di e-government in Svizzera sia i primi risultati della Carta nazionale del Governo elettronico mostrano che i *Key Enablers* sono stati introdotti in molti luoghi, ma, rispetto ad altri Paesi europei, sono meno utilizzati e collegati tra loro. Nello studio di riferimento della Commissione europea³³, rispetto al 2012 la Svizzera vanta uno sviluppo positivo e incrementa la qualità dell'offerta in materia di e-government. Si osserva un netto miglioramento anche nei settori «Mobilità» e «Orientamento all'utente», dove si avvicina alla media europea. Resta ancora un potenziale di sviluppo nell'ambito dei moduli di base e della trasparenza delle offerte elettroniche.

Nello studio «The Global Information Technology Report»³⁴ del WEF, nella valutazione «Networked Readiness» la Svizzera è data al 6° posto su 144 Paesi esaminati. In questo indice composto da dieci indici parziali, la Svizzera ottiene punteggi elevati soprattutto nei settori infrastruttura, utilizzo e conoscenza di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) tra la popolazione e le imprese. La promozione e il supporto relativamente scarsi alle TIC a tutti i livelli del governo federale svizzero incidono in modo negativo.

3.6 Sgravio amministrativo nella UE

Per quanto concerne le condizioni quadro, il contesto politico-economico internazionale è caratterizzato da una sempre maggiore concorrenza tra Stati. Per questo nella gran parte dei Paesi UE agli sforzi profusi a favore dello sgravio amministrativo delle imprese viene attribuita grande importanza.

Secondo l'Eurobarometro, un sondaggio di opinione condotto due volte all'anno a partire dal 1973 nell'Unione europea, la UE è spesso associata al concetto di burocrazia. Quasi tre quarti degli europei concordano sul fatto che la UE genera troppa burocrazia³⁵. Pertanto, il miglioramento della regolamentazione nell'Unione europea è un tema centrale già da molti anni.

Nella strategia di Lisbona del 2000, gli Stati membri hanno formulato l'obiettivo di sgravare le imprese da oneri amministrativi inutili. Il programma d'azione per ridurre tali oneri è stato avviato dalla Commissione europea nel 2006 e adottato dal Consiglio nel 2007³⁶. L'obiettivo del programma d'azione era la misura dei costi³⁷ generati da obblighi di informazione e uno sgravio amministrativo del 25 per cento entro il 2012. In un altro rapporto, la Commissione europea ha stabilito nel 2012 che questo obiettivo era stato raggiunto³⁸.

Nell'ambito di un'iniziativa politica³⁹ volta a ridurre gli oneri amministrativi per le PMI e ad adeguare le norme UE alle esigenze delle imprese più piccole, con un sondaggio online la Commissione ha determinato i settori della politica e gli atti giuridici che generano il maggior onere per le piccole e medie imprese. Particolarmente onerose sono risultate le imposte (IVA

³² Un safe elettronico (eSafe) è una cassetta di sicurezza virtuale basata sulle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione, accessibile tramite media elettronici per il deposito, la gestione e l'emissione di dati e documenti elettronici.

³³ Commissione europea (2015)

³⁴ WEF (2013)

³⁵ Commissione Europea (2013a), pag. 86

³⁶ COM (2007) 23 definitivo

³⁷ COM (2006) 691 definitivo

³⁸ SWD (2012) 423 definitivo

³⁹ COM (2011) 803 definitivo

e imposte dirette), le normative doganali e ambientali come pure le disposizioni sulla sicurezza dei prodotti⁴⁰.

Nel 2012 la Commissione europea ha lanciato un nuovo programma per incrementare la qualità in ambito legislativo, il cosiddetto «Regulatory Fitness and Performance Programme» (REFIT)⁴¹. Con REFIT la Commissione s’impegna costantemente a favore di un quadro giuridico semplice, chiaro, stabile e prevedibile per imprese, lavoratori e cittadini. REFIT è un programma di revisione dell’intera legislazione UE che mira a determinare oneri amministrativi, incongruenze, lacune o misure inefficaci come pure a presentare le necessarie proposte di attuazione dei risultati di tale verifica. Nell’ottobre 2013, per la prima volta sono stati pubblicati i risultati della revisione⁴². REFIT è un programma permanente. Il panorama legislativo viene aggiornato ogni anno al fine di individuare nuove misure e riferire sulle iniziative già realizzate o seguirne la relativa attuazione.

3.7 Conclusione

Nel confronto internazionale, per quanto riguarda l’attrattività economica in generale e gli oneri amministrativi in particolare, la Svizzera si trova in una posizione che va da buona a molto buona e in alcuni indicatori ha migliorato ulteriormente il suo posizionamento. Tuttavia, per alcuni indicatori sembra che la Svizzera perda posizioni in termini relativi nonostante i miglioramenti, ad esempio nei singoli indicatori della Banca Mondiale (*Ease of Doing Business*), dell’OCSE (*Product Market Regulation*) o dell’ONU (*E-Government-Development-Index*).

Le imprese percepiscono un aumento della densità normativa e della burocrazia. Di conseguenza, le esigenze di sgravio amministrativo da parte del mondo economico tornano a farsi sentire con prepotenza, tanto più in un contesto di franco forte, se si vuole rafforzare la competitività delle imprese svizzere. Alle critiche delle imprese riguardo all’onere amministrativo spesso si contrappongono però legittime esigenze di tutela. Dal punto di vista degli operatori economici interessati, è dunque fondamentale che i costi di regolamentazione e i relativi benefici siano proporzionati tra loro.

Una delle cause della maggiore regolamentazione risiede nell’istituzione e nell’ampliamento di settori di competenze dei poteri pubblici, spesso a seguito di interventi parlamentari. In molti casi, l’azione normativa interviene anche a seguito di eventi, crisi o malfunzionamenti (Enron, crisi finanziaria, Fukushima, ecc.), che non di rado comportano regolamentazioni più rigorose.

Le comparazioni internazionali citate mostrano che il quadro economico svizzero è tra i migliori al mondo, considerato nel suo insieme. Ma la Svizzera non può riposare sugli allori. Da un lato la riduzione della burocrazia e il miglioramento delle condizioni quadro proseguiranno il loro corso in altri Paesi, dall’altro in Svizzera si delinea un trend verso una maggiore regolamentazione, come riporta per esempio il barometro della burocrazia. Ciò minaccia di far perdere posizioni alla Svizzera nel confronto internazionale.

⁴⁰ http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/index_it.htm

⁴¹ COM (2012) 746 definitivo

⁴² COM (2013) 685 definitivo

4 Istituzioni e strumenti per una migliore regolamentazione e nuove misure

4.1 Istituzioni a livello internazionale: Peer Review OCSE e raccomandazioni sulla politica di regolamentazione e la governance

I temi della regolamentazione hanno una lunga tradizione all'interno dell'OCSE. Nel 1995 il Consiglio dell'OCSE ha fornito le prime raccomandazioni su come migliorare la qualità della regolamentazione⁴³. L'ultima revisione di queste raccomandazioni risale al 2012⁴⁴. L'OCSE ha un ruolo di primo piano nel promuovere la riforma della regolamentazione e l'attuazione di una corretta prassi di regolamentazione nelle varie istanze di una politica di governo globale. Nel 2009 l'OCSE ha istituito un comitato per le politiche di regolamentazione volto a sostenere gli Stati membri e i Paesi terzi nella creazione e nel consolidamento delle capacità necessarie a ottenere qualità e riforme della regolamentazione.

L'OCSE mette a disposizione un ambito per uno scambio di esperienze, consentendo di imparare dalle esperienze di altri Paesi. Con le cosiddette peer review vengono analizzati i diversi settori della politica di ciascun Paese rispetto agli altri membri OCSE. Le raccomandazioni derivanti da tali peer review possono inoltre supportare i governi a far passare riforme importanti ma spesso impopolari. Poiché ogni Paese attraversa lo stesso processo, nessuno viene messo in risalto. Chi oggi evita il giudizio sulla politica di un Paese, domani passerà attraverso la stessa procedura. Oltre agli Stati membri, anche la società civile nonché i rappresentanti delle imprese e dei lavoratori sono coinvolti nel processo.

Dal 1999 al 2013, l'OCSE ha condotto peer review per la riforma della regolamentazione su un totale di 36 Paesi⁴⁵. Questi rapporti analizzano e valutano le istituzioni e gli strumenti normativi di un Paese in termini di qualità del settore pubblico, della politica di crescita e dell'apertura dei mercati. Comprendono anche capitoli su settori quali telecomunicazione, elettricità, traffico e merci. Le raccomandazioni politiche presentano un piano di azione equilibrato con elementi sia a breve che a lungo termine sulla base di raccomandazioni internazionali sulla regolamentazione. Un rapporto nazionale analogo sulla Svizzera è stato pubblicato nel 2006⁴⁶.

La gran parte dei Paesi OCSE si occupa del tema dello sgravio amministrativo e ha lanciato o attuato programmi o misure corrispondenti. L'impegno consiste nell'evitare costi inutili connessi alle regolamentazioni al fine di migliorare la competitività e la capacità di innovazione delle imprese. Per l'OCSE la riduzione di questi inutili costi è uno degli strumenti principali della riforma della regolamentazione⁴⁷.

Negli ultimi anni l'attenzione dell'OCSE si è concentrata sulla formulazione di condizioni quadro adeguate a una «buona regolamentazione». All'insegna del motto *Better Regulation*, si tratta di dare alla politica di regolamentazione una sorta di guida di orientamento. L'obiettivo della *Better Regulation* è arrivare a una regolamentazione di qualità elevata, riducendo al minimo gli oneri amministrativi e massimizzando l'efficienza dell'intervento statale.

In questo contesto, nel marzo 2012 il Consiglio dell'OCSE ha formulato dodici raccomandazioni sulla politica di regolamentazione e la governance⁴⁸. Tali raccomandazioni comprendono misure di sostegno ai Governi per l'attuazione e lo sviluppo continuo delle loro riforme della regolamentazione, le quali, oltre alla realizzazione di obiettivi politici, mirano ad avere un impatto positivo sull'economia e la società.

Se si considera la situazione in Svizzera alla luce di tali raccomandazioni, si può affermare che il Paese può contare su una qualità relativamente buona della regolamentazione sul

⁴³ OCSE (1995)

⁴⁴ OCSE (2012)

⁴⁵ ISSN: 1990-0481 (www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-reviews-of-regulatory-reform_19900481)

⁴⁶ OCSE (2006)

⁴⁷ OCSE (2010)

⁴⁸ OCSE (2012)

piano internazionale, ma manca una vera politica di governo globale nel settore così come prevista dall'OCSE. Il presente rapporto sullo sgravio amministrativo si avvicina di molto a una tale politica di governo globale. Rispetto ad altri Paesi come la Germania (*Normenkontrollrat* – Consiglio di controllo sulle norme) o dei Paesi Bassi (*Actal*), la Svizzera non dispone di un «organo permanente» con funzione di sorveglianza normativa. Esistono piuttosto singoli strumenti, come il Forum PMI, l'organo di coordinamento federale per la politica delle PMI, oppure la SECO, l'ufficio federale di riferimento per lo sgravio amministrativo e i temi legati ai costi di regolamentazione.

Con lo strumento dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR), già dal 1999 la Confederazione esamina le ripercussioni economiche di atti legislativi nuovi o modificati. A parte il Consiglio federale e il Parlamento, non esistono tuttavia competenze di rinvio in caso di qualità inadeguata dell'AIR.

La mozione 15.3445 del Gruppo liberale radicale chiede la creazione di un organo indipendente esterno all'Amministrazione che controlli la qualità delle analisi dell'impatto economico presentato nei rapporti e nei messaggi del Consiglio federale. Questa proposta suscita numerose questioni a livello istituzionale. Desiderando dapprima esaminare questi aspetti in dettaglio, il Consiglio federale ha respinto la mozione. Inoltre, intende aspettare i risultati della valutazione attualmente in corso del Controllo federale delle finanze sul modo in cui le conseguenze dei progetti di legge sono valutate dagli Uffici federali e presentate nei messaggi. I risultati di questa valutazione sono attesi per il 2016.

Per arginare il flusso di normative, i Paesi con i quali la Svizzera è in concorrenza attuano costantemente riforme volte a ridurre la burocrazia. Germania e Gran Bretagna, ad esempio, hanno introdotto la regola *One-in-One-out*, prevista anche da altri Paesi dell'UE. Questa regola stabilisce una riduzione di oneri in misura corrispondente all'introduzione di oneri supplementari connessi a nuovi progetti di regolamentazione. Grazie a un tale meccanismo di contenimento, l'aumento della regolamentazione viene automaticamente frenato da un automatismo istituzionale.

Raccomandazioni del Consiglio sulla politica di regolamentazione e la governance (OCSE)

1. Gli Stati membri devono impegnarsi ai massimi livelli politici a favore di una chiara politica di governo globale per la qualità della regolamentazione. Tale politica deve fissare obiettivi e norme di attuazione chiari, in modo da garantire nell'applicazione delle norme che i costi siano giustificati rispetto ai benefici economici, sociali e ambientali, che gli effetti distributivi siano stati considerati e che il vantaggio netto sia massimizzato.
2. Rispettare i principi di un governo aperto, tra cui la trasparenza e la partecipazione al processo di regolamentazione, così da garantire che tale regolamentazione serva l'interesse pubblico e sia guidata dai legittimi bisogni delle parti interessate e coinvolte in essa. Per questo è necessario offrire alla collettività possibilità adeguate (anche online) per contribuire alla formulazione di proposte normative e alla qualità delle analisi su cui queste si fondano. I governi devono garantire che le normative siano chiare e comprensibili come pure che le parti interessate possano comprendere agevolmente i loro diritti e doveri.
3. Introdurre meccanismi e istituzioni per monitorare attivamente i processi e gli obiettivi della politica di regolamentazione, per sostenere e attuare tale politica, promuovendo così la qualità della regolamentazione.
4. Integrare le valutazioni d'impatto sin dall'inizio del processo politico volto a formulare nuove proposte normative. Tali valutazioni devono definire e stimare in modo chiaro gli obiettivi politici, giudicare se l'intervento normativo è necessario e fare in modo di raggiungere i suddetti obiettivi nel modo più efficace ed efficiente possibile. Devono prendere in considerazione proposte alternative alle soluzioni normative e individuare i compromessi associati ai vari approcci analizzati così da scegliere l'approccio migliore.
5. Rivedere sistematicamente il corpus di normative importanti, tenendo conto dei costi e dei benefici in relazione a obiettivi politici chiaramente definiti per garantire che le norme siano sempre aggiornate, che i loro costi siano giustificati e proporzionati, che siano norme coerenti e in grado di raggiungere gli obiettivi politici perseguiti.
6. Pubblicare regolarmente dei rapporti sui risultati della politica di regolamentazione e i programmi di riforma come pure sulle autorità che applicano le normative. Tali rapporti devono altresì contenere informazioni su come gli strumenti di regolamentazione, ad es. valutazioni d'impatto, consultazioni pubbliche e revisioni di normative esistenti, funzionano nella pratica.
7. Sviluppare una politica coerente per quanto riguarda il ruolo e le funzioni delle autorità di regolamentazione al fine di rafforzare la fiducia nel fatto che le decisioni normative sono adottate su base obiettiva, imparziale e coerente, libere da conflitti di interesse, pregiudizi o illeciti condizionamenti.
8. Garantire che i processi di verifica della legittimità e imparzialità procedurale di normative e decisioni delle autorità competenti a imporre sanzioni normative siano efficaci. È necessario assicurarsi che sia i cittadini che le imprese possano avere accesso a costi ragionevoli a questi sistemi di verifica e vengano tempestivamente informati delle decisioni.
9. Nella concezione e attuazione delle normative, adottare eventualmente strategie per la valutazione, la gestione e la comunicazione dei rischi al fine di garantire che la regolamentazione sia mirata ed efficace. Gli organi di regolamentazione devono valutare le modalità di entrata in vigore delle normative, elaborando strategie di attuazione ed esecuzione secondo i bisogni.
10. Favorire la coerenza normativa a livello sovranazionale, nazionale e subnazionale, all'occorrenza servendosi di meccanismi di coordinamento. Tali meccanismi devono individuare le questioni normative trasversali a tutti i livelli di governo per favorire la coerenza dei diversi approcci di regolamentazione, evitando sovrapposizioni o conflitti.
11. Favorire lo sviluppo di capacità di gestione della regolamentazione nonché l'efficacia del sistema di gestione a livello governativo subnazionale.
12. Nell'elaborazione delle misure di regolamentazione, tenere conto di tutti gli standard e i regolamenti internazionali in vigore che consentono una collaborazione nel rispettivo settore nonché, all'occorrenza, del loro possibile impatto sulle parti al di fuori della loro giurisdizione.


Fonte: OCSE (2012)

4.2 Istituzioni della Confederazione

Per ridurre l'onere amministrativo e i costi di regolamentazione complessivi delle imprese come pure per potenziare la competitività dell'economia svizzera sono disponibili vari strumenti e istituzioni a livello internazionale, federale e cantonale. Tra il 1998 e il 2000 sono stati istituiti il Forum PMI, il test di compatibilità delle PMI e l'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). A seguito di una valutazione della Commissione di gestione del Consiglio nazionale⁴⁹ nel 2004, tali istituzioni e strumenti sono stati ulteriormente sviluppati e incrementati. Dal 2007 la Confederazione dispone inoltre di un organo di coordinamento per la sua politica a favore delle PMI e gestisce uno scambio istituzionale con i Cantoni. Negli anni 2012 e 2013 sono stati misurati inoltre i costi di regolamentazione in 15 settori⁵⁰.

La Confederazione ha a disposizione diversi strumenti per ridurre l'onere amministrativo delle PMI e verificare la compatibilità tra PMI e regolamentazioni. La figura 2 riporta la classifica degli strumenti all'interno del processo legislativo.

Figura 2: Strumenti idonei per realizzare una regolamentazione efficace del processo legislativo della Confederazione



Fonte: rappresentazione propria (SECO)

Mentre i metodi di misurazione dei costi di regolamentazione si focalizzano sui costi di una normativa, l'attenzione del test PMI si incentra soprattutto sulle dichiarazioni qualitative delle imprese interessate. L'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) comprende l'esame e la presentazione delle ripercussioni economiche di progetti della Confederazione, prendendo in considerazione le conseguenze ecologiche e sociali rilevabili dal punto di vista economico. Se del caso, il progetto AIR sarà adeguato dopo la consultazione o l'indagine conoscitiva.

⁴⁹ FF 2006 2991

⁵⁰ Consiglio federale (2013)

L’AIR finalizzata costituisce il fondamento del capitolo rielaborato sulle ripercussioni economiche di leggi e ordinanze contenute nel messaggio e nella proposta al Consiglio federale, conformemente all’articolo 141 capoverso 2 della Legge sul parlamento⁵¹.

4.2.1 Commissione extraparlamentare «Forum PMI»

a) *Situazione iniziale*

Il Forum PMI è una commissione extraparlamentare creata dal Consiglio federale nel 1998, la cui base legale è definita in un’ordinanza⁵² emanata dal Consiglio federale in virtù della LOGA⁵³. I suoi membri sono soprattutto imprenditori. Nel quadro di procedure di consultazione, il Forum esamina i progetti di leggi o di ordinanze suscettibili di avere ripercussioni sull’onere amministrativo delle piccole e medie imprese e prende posizione in merito. Il Forum si occupa inoltre dei singoli settori della regolamentazione esistente e, se del caso, propone semplificazioni o alternative. Poiché le imprese sono interessate all’attuazione di gran parte delle regolamentazioni, per il Consiglio federale è importante adottare le misure necessarie a garantire che le PMI non siano eccessivamente gravate dai compiti amministrativi, a risparmiare loro ulteriori investimenti od ostacoli amministrativi e a limitare il meno possibile la loro libertà d’azione.

Attualmente il Forum PMI si compone di 12 imprenditori provenienti da diversi settori. Partecipano ai lavori anche una rappresentante dei centri di creazione di imprese, una rappresentante della Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica e un membro della direzione della SECO. Di regola i membri del Forum si incontrano sei volte l’anno. A seconda dei temi trattati, vengono invitati rappresentanti dell’Amministrazione federale a presentare i loro progetti di legge. Se del caso vengono invitati anche membri delle organizzazioni economiche e professionisti poiché i loro contributi permettono ai membri del Forum PMI di farsi un’opinione precisa riguardo alle regolamentazioni esaminate. Dopo l’analisi della regolamentazione, la Commissione formula le sue raccomandazioni e fa pervenire i suoi pareri agli uffici interessati.

La SECO fornisce il segretario del Forum PMI, organizza le riunioni e analizza le diverse regolamentazioni esaminate. Ogni anno il Segretariato del Forum PMI esamina e analizza *ex ante* diverse decine di progetti legislativi.

Negli anni scorsi i lavori del Forum PMI hanno avuto un forte impatto sul processo legislativo. In molti casi è stato possibile identificare tempestivamente i progetti con ripercussioni negative per le PMI. Le proposte di semplificazione realistiche, basate sull’esperienza degli imprenditori e degli specialisti, sono state formulate e trasmesse agli uffici competenti. Il crescente numero di prese di posizione del Forum PMI e i frequenti contatti con i responsabili negli uffici hanno portato inoltre a una maggiore consapevolezza delle richieste delle PMI presso i servizi federali più autorevoli.

Nell’attuale periodo amministrativo 2012–2015, il Forum PMI ha formulato globalmente 29 progetti legislativi e 210 raccomandazioni relativi alla riduzione degli oneri amministrativi e al miglioramento delle condizioni quadro delle PMI⁵⁴. Un’analisi dettagliata di efficacia (vedi allegato IV), elaborata in connessione con il rapporto del Forum PMI sui lavori della sua commissione 2012–2015, mostra che almeno singole raccomandazioni del Forum vengono prese in considerazione. Nel periodo amministrativo 2012–2015 il tasso di successo medio del Forum PMI è stato del 60 per cento circa⁵⁵. Il tasso di successo del periodo 2008–2011 è stato del 68 per cento. Questa retrocessione è legata alla *misura 2011.02*. Dal 2012 il Forum

⁵¹ RS 171.10

⁵² Ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPMI, RS 172.091)

⁵³ RS 172.010

⁵⁴ Nel periodo dall’01.01.2012 all’08.06.2015.

⁵⁵ Versione delle analisi al 30 giugno 2015.

PMI prende sistematicamente posizione sull'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)⁵⁶. L'analisi di efficacia ha evidenziato che le relative raccomandazioni della Commissione sull'AIR non sono state considerate in molti casi. Senza questo effetto, il tasso di successo del periodo 2012–2015 sarebbe aumentato, sebbene di poco, al 69 per cento. Dunque, ancora una volta i lavori della Commissione hanno contribuito a ridurre o a contenere l'onere amministrativo delle imprese svizzere.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
Il Forum PMI si concentra e si occupa maggiormente delle questioni connesse alla regolamentazione dei costi.			
2011.01	Assume un ruolo attivo nel quadro della misurazione dei costi della regolamentazione in 15 settori.	Forum PMI	2011–2013
2011.02	Relativamente ai progetti di regolamentazione, il Forum verifica se gli uffici hanno effettuato le analisi e le misurazioni dei costi per la compatibilità delle PMI e per i costi di regolamentazione e ne valuta i risultati.	Forum PMI	dal 2012

Secondo le direttive della *misura 2011.01*, il Forum PMI ha partecipato attivamente ai lavori per l'attuazione dei postulati Fournier (10.3429) e Zuppiger (10.3592), entrambi intitolati «Misurazione dei costi della regolamentazione»⁵⁷. In una prima fase la Commissione si è espressa sulla scelta degli ambiti di regolamentazione da analizzare e la relativa scala di priorità e ha collaborato all'elaborazione di metodologie di indagine armonizzate. I membri della Commissione, nella loro qualità di imprenditori dalla grande esperienza pratica, hanno partecipato ai vari workshop, incentrati sulla misurazione dei costi, ma anche sulla rilevazione di guadagni potenziali e la formulazione di proposte di miglioramento. In tal modo il Forum PMI ha fatto sì che, durante tutti i lavori, si tenessero in conto anche i legittimi interessi ed esigenze delle piccole e medie imprese.

Con la *misura 2011.02*, il Consiglio federale ha integrato il mandato del Forum PMI con una funzione di controllo, in base alla quale la Commissione deve ora anche giudicare nell'ambito delle procedure di consultazione se i servizi amministrativi hanno valutato i costi di regolamentazione nonché analizzato la compatibilità con le PMI delle nuove regolamentazioni. I servizi amministrativi sono esortati a valutare questi aspetti nell'ambito dell'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)⁵⁸, presentando i relativi risultati nel rapporto illustrativo o nel messaggio. Qualora il Forum PMI accerti delle lacune al riguardo, deve farne menzione nel suo parere.

4.2.2 Il ruolo della SECO quale Ufficio federale competente in materia di sgravio amministrativo

La SECO è il centro di competenza della Confederazione per tutto quel che riguarda lo sgravio amministrativo, con il coinvolgimento di due direzioni.

La Direzione della politica economica analizza le regolamentazioni esistenti in termini di costi ed effetti sull'economia, gestisce progetti intersettoriali per il miglioramento delle norme, monitora il corpus delle regolamentazioni in vigore, proponendosi dunque quale centro di competenza per le questioni normative.

Inoltre, la Direzione della politica economica supporta e assiste gli uffici federali nell'esecuzione delle analisi d'impatto della regolamentazione (AIR). Con un manuale e una lista di controllo, mette anche a disposizione gli strumenti di supporto principali per l'esecuzione

⁵⁶ cfr. capitolo 4.3.2

⁵⁷ cfr. capitolo 4.4.2

⁵⁸ cfr. capitolo 4.3.2

delle suddette analisi. Dato che i lavori per la realizzazione delle AIR sono prevalentemente svolti all'interno dei dipartimenti federali competenti, lo scambio tra SECO e uffici riveste un ruolo importante per il buon funzionamento e lo sviluppo dello strumento. La SECO si adopera per mantenere questo scambio, poiché rappresenta l'unico modo per gestire le sfide connesse all'applicazione di questo strumento con il sostegno di tutte le parti coinvolte.

La Direzione per la promozione della piazza economica affianca gli uffici federali per promuovere un efficace sgravio amministrativo legato a interventi di regolamentazione. Essa supporta i Cantoni e agevola lo scambio di esperienze positive volte a evitare elevati costi di regolamentazione. Misura l'onere soggettivo percepito e pubblica i risultati nel barometro della burocrazia. Questa Direzione si propone come centro di competenza per la riduzione degli oneri amministrativi ed elabora per il Consiglio federale concrete misure di sgravio, ad esempio il rapporto sullo sgravio amministrativo delle imprese.

Inoltre, la Direzione per la promozione della piazza economica della SECO svolge funzioni di segretariato per il Forum PMI. Il responsabile della Direzione è anche co-presidente del Forum PMI. Il compito principale di questa commissione extraparlamentare consiste nell'esprimere pareri su leggi federali e ordinanze nell'ambito delle consultazioni, secondo il punto di vista delle PMI⁵⁹.

L'e-government⁶⁰ rappresenta un mezzo efficace per ridurre l'onere amministrativo delle imprese e per aumentare la produttività delle amministrazioni pubbliche. In tale ambito, la Direzione per la promozione della piazza economica è responsabile delle questioni generali riguardanti la comunicazione elettronica tra autorità e PMI. È una delle organizzazioni competenti che, nell'ambito della strategia di e-government Svizzera, implementa i cosiddetti progetti prioritari.

Per coordinare in maniera ottimale le attività delle due direzioni nel quadro dello sgravio amministrativo, la Direzione della politica economica e la Direzione per la promozione della piazza economica assicurano uno scambio reciproco costante e lavorano in stretta collaborazione.

4.2.3 Organo di coordinamento della politica della Confederazione a favore delle PMI (OCPMI)

a) Situazione iniziale

Per diversi progetti di regolamentazione riguardanti le PMI, in passato è stato dimostrato che un buon coordinamento tra gli uffici federali e i dipartimenti agevola la realizzazione di tali progetti. Sovente i diversi partner mirano a obiettivi differenti, per cui le richieste legittime delle PMI rischiano di passare in secondo piano.

L'Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI (OCPMI) è stato istituito con l'ordinanza dell'8 dicembre 2006 per coordinare appunto la politica federale rivolta alle piccole e medie imprese (OCPPMI)⁶¹. Questo Organo riunisce i direttori o i loro sostituti di dieci uffici federali (UST, UFAS, UFG, IPI, AFC, AFD, UFAG, SEFRI, UFAM, DAE). La SECO svolge le funzioni di Presidente.

Gruppi d'interesse diversi con punti di vista diversi possono ostacolare o bloccare la realizzazione di un progetto. Lo scopo dell'Organo di coordinamento è trovare un punto d'incontro ai massimi livelli dell'amministrazione federale per progetti complessi, controversi o bloccati.

⁵⁹ cfr. capitolo 4.2.1

⁶⁰ cfr. capitolo 4.5.1

⁶¹ RS 172.091

b) Misure realizzate

L'Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI si è riunito due volte, nel 2013 e nel 2014. In tali occasioni si è discusso soprattutto delle misure pianificate nell'ambito della misurazione dei costi di regolamentazione, di attuazione dell'Ordinanza sui termini ordinatori (OTOr)⁶² come pure di nuove misure di sgravio amministrativo nella prospettiva del presente rapporto. Questi scambi hanno contribuito a sensibilizzare gli uffici federali sul tema dello sgravio amministrativo e delle richieste delle PMI. L'Organo di coordinamento dovrà svolgere il proprio ruolo anche in futuro.

4.3 Strumenti della Confederazione *ex ante*

Ogni volta che ciò sia possibile, oneri amministrativi e inutili costi di regolamentazione dovrebbero essere evitati ancora prima che vengano generati. Per questo gli strumenti che cercano di ottimizzare le normative prima (*ex ante*) della loro entrata in vigore hanno una particolare importanza.

4.3.1 Legge sulla consultazione

a) Situazione iniziale

La procedura di consultazione ha grande importanza e lunga tradizione in Svizzera. Tuttavia, è stata regolamentata sul piano legislativo solo nel 2005⁶³. Grazie alla procedura di consultazione, Cantoni, partiti politici e gruppi interessati partecipano al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confederazione. La procedura ha lo scopo di verificare la congruità, l'attuabilità e il consenso di un progetto della Confederazione⁶⁴. In questo modo, la procedura di consultazione, con la sua funzione di strumento di orientamento, contribuisce anche *ex ante* a individuare per tempo gli oneri amministrativi superflui nonché a ottimizzare le disposizioni di legge prima della loro entrata in vigore.

b) Misure realizzate

A livello federale si sono svolte ripetute discussioni sulla riforma della procedura di consultazione. Negli ultimi anni le commissioni di gestione delle Camere federali si sono occupate del tema della procedura di consultazione, incaricando il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di effettuare una valutazione. Basandosi sul rapporto CPA del 9 giugno 2011⁶⁵, la CdG-N ha emanato il suo rapporto del 7 settembre 2011⁶⁶ contenente diverse raccomandazioni per una verifica della legislazione sulla procedura di consultazione.

A loro volta, queste raccomandazioni hanno indotto il Consiglio federale a emanare il suo messaggio del 6 novembre 2013 per la modifica della Legge sulla consultazione⁶⁷. Nel messaggio il Consiglio propone di rinunciare alla distinzione tra «indagine conoscitiva» e «consultazione», delegando anche ai dipartimenti o alla Cancelleria federale l'avvio di consultazioni di minore portata. Entrambe le procedure devono essere ampiamente armonizzate e regolamentate con maggiore precisione nel testo di legge, consentendo così di eliminare le attuali incertezze legate alla procedura per le indagini conoscitive. In futuro i risultati di ogni nuova consultazione dovranno essere obbligatoriamente registrati in un rapporto. Nella legge vengono inoltre fissati termini minimi prolungati per tenere conto di vacanze e giorni festivi, così da garantire un quadro di riferimento unitario per tutte le consultazioni. In caso di ridu-

⁶² RS 172.010.14

⁶³ RS 172.061

⁶⁴ RS 172.061, art. 2

⁶⁵ FF 2012 2041

⁶⁶ FF 2012 2031

⁶⁷ FF 2013 7619

zione del termine l'urgenza invocata deve essere motivata oggettivamente nella lettera accompagnatoria inviata ai destinatari della consultazione. Le Camere federali hanno approvato la modifica della Legge sulla consultazione in data 26 settembre 2014⁶⁸.

c) Misure avviate e pianificate

Partendo dal rapporto «Democrazia elettronica e partecipazione elettronica» del giugno 2011⁶⁹, il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di verificare la possibilità di effettuare consultazioni e indagini conoscitive interamente per via elettronica. Un gruppo di lavoro interno all'amministrazione ha concluso che la consultazione per via elettronica può potenzialmente ridurre l'onere amministrativo di tutti gli uffici coinvolti. La Cancelleria federale sta attualmente conducendo un progetto pilota il cui obiettivo è determinare se la consultazione elettronica è fattibile, se verrà accettata e sarà conveniente una volta implementata.

4.3.2 Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)

a) Situazione iniziale

L'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR)⁷⁰ è uno strumento che esamina e presenta le ripercussioni economiche di progetti di legge. L'AIR verifica se per un progetto è veramente necessario l'intervento dello Stato (punto 1). Esamina le ripercussioni sui singoli gruppi sociali (punto 2) e l'economia nel suo complesso (punto 3). La prima fase dell'AIR (prima della consultazione) s'incentra sulla verifica delle alternative (punto 4) mentre nella seconda fase il focus si sposta sull'analisi dell'esecuzione (punto 5). Lo scopo dell'AIR è la trasparenza riguardo agli obiettivi prefissati come pure alle misure proposte. Persegue il miglioramento del progetto e l'incremento dell'efficacia nel processo legislativo. Lo strumento rappresenta inoltre un contributo alla riduzione della burocrazia e dei costi di regolamentazione.

Secondo le direttive del Consiglio federale sulla presentazione delle ripercussioni economiche di progetti della Confederazione del 15 settembre 1999, in tale ambito è obbligatorio esporre i cinque punti AIR summenzionati nel messaggio. Il DEFR ha redatto un manuale sui contenuti dell'AIR e la presentazione della relativa procedura. In linea di principio, la portata e l'orientamento dell'AIR (profondità, ampiezza, punti fondamentali) devono essere proporzionati all'importanza economica del progetto, distinguendo quindi tra AIR semplice e approfondita.

Nel momento in cui 10 000 imprese sono interessate da un progetto di regolamentazione e si prevede un aumento del loro onere amministrativo, il manuale AIR prevede che vengano eseguite una stima quantitativa dei costi di regolamentazione e una valutazione qualitativa mediante il Test PMI.

Le raccomandazioni dell'OCSE precedentemente menzionate riguardano anche l'AIR e trattano il radicamento istituzionale nonché i contenuti dell'AIR. Una comparazione dimostra che i requisiti fissati per l'AIR e il relativo manuale corrispondono ampiamente alle raccomandazioni OCSE. La maggiore trasparenza garantisce al legislatore una migliore base decisionale.

Una valutazione dell'AIR semplice del 2014⁷¹ ha evidenziato tuttavia alcune discrepanze nell'attuazione dell'AIR. L'analisi qualitativa viene solitamente ben rappresentata, ma mancano spesso dati quantitativi su costi e benefici. L'AIR, inoltre, non è sempre efficace per contenere l'aumento dei costi di regolamentazione per le imprese. Ad esempio, nel 2013 sono state citate le ripercussioni economiche per le imprese in 15 messaggi sui 34 esami-

⁶⁸ FF 2014 6249

⁶⁹ www.bk.admin.ch > Temi > Democrazia e partecipazione elettroniche

⁷⁰ Sulla pagina www.seco.admin.ch/rfa sono disponibili informazioni e ulteriori documenti sull'AIR, esempi di AIR e valutazioni nonché manuale e lista di controllo.

⁷¹ Schlegel (2015)

nati. Tra questi, in dieci casi si è riscontrato un aggravio netto mentre solo in due casi è risultato uno sgravio netto (in tre messaggi non era chiaro se alla fine risultava un aggravio ovvero uno sgravio).

Contrariamente all’AIR semplice, la qualità dell’AIR approfondita è decisamente migliore⁷². Questo tipo di analisi viene condotta dall’ufficio federale competente in collaborazione con la SECO soprattutto per regolamentazioni di rilevanza economica. Di solito riguarda dai due ai tre progetti all’anno. Per i progetti economici più importanti, l’AIR costituisce una buona base decisionale. La sincronizzazione e l’interazione dell’AIR con il processo decisionale non sono facili da vedere e il contributo all’ottimizzazione del progetto varia notevolmente, cioè è spesso difficile migliorare in modo determinante i contenuti di un progetto di legge con un’AIR approfondita. Tuttavia, il vero valore aggiunto dell’AIR approfondita sta nel processo standardizzato impiegato per svolgere queste analisi come pure in una migliore «governance» grazie alla doppia responsabilità dell’ufficio federale competente e della SECO. Inoltre, alcuni studi esterni consentono di migliorare la disponibilità di risorse e la trasparenza. I risultati dell’AIR approfondita vanno dunque valutati molto positivamente, anche se lo sforzo è grande e l’effetto ancora troppo scarso.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.03	Miglioramento delle basi metodologiche (nuovo manuale AIR).	SECO	2013

Nel 2013 il DEFR ha introdotto il nuovo manuale per l’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) cui attenersi per eseguire un’AIR secondo le direttive del Consiglio federale del 1999. Nel nuovo manuale, oltre all’introduzione delle AIR approfondite, sono comprese la stima quantitativa dei costi di regolamentazione e la valutazione qualitativa della compatibilità delle PMI. L’onere amministrativo (ad es. la compilazione di formulari) e i costi di regolamentazione per le imprese sono sempre più oggetto di attenzione. Inoltre, il nuovo manuale descrive in dettaglio la procedura di un’AIR e il coinvolgimento nel processo legislativo

c) Misure avviate e pianificate

Secondo l’OCSE, la scarsa efficacia dell’AIR è dovuta principalmente al debole radicamento istituzionale e alla mancata standardizzazione. Non esiste alcun programma ufficiale di formazione né autorità di sorveglianza della regolamentazione indipendenti per valutare la qualità dell’AIR. Lo sviluppo continuo dell’AIR resta quindi un compito permanente.

Per consentire un miglioramento dell’AIR, è necessario prima chiarire due questioni fondamentali: in che misura l’AIR deve essere radicata nelle istituzioni e quale orientamento contentistico deve avere? Senza miglioramenti costanti, non ci si può aspettare alcun salto di qualità. Lo sviluppo dello strumento deve andare di pari passo con una precisazione del suo ruolo. Sebbene la densità normativa e l’onere amministrativo delle imprese fossero all’origine dell’AIR, oggi questi due aspetti non rappresentano più l’obiettivo principale, divenuto nel frattempo l’aumento della trasparenza e l’ottimizzazione dei progetti di legge; anche sul piano dei contenuti sono stati recepiti molti nuovi criteri accanto a quelli di politica economica e di crescita: crescita economica sostenibile, uguaglianza, impatto sull’ambiente, sulle risorse e sulle future generazioni, ecc. Data questa situazione, non di rado insorgono conflitti d’interesse. Poiché lo spazio di manovra è ampio, l’attuazione dell’AIR nella pratica è molto varia. L’attuale AIR fa riferimento a obiettivi diversificati, ma resta insoddisfacente sul piano dello sgravio amministrativo delle PMI (conflitti d’interesse). Precisare l’orientamento dell’AIR potrebbe migliorare la situazione e ciò coinvolgendo gli uffici federali interessati.

⁷² Allio (2011)

4.3.3 Test PMI

a) Situazione iniziale

Nel 1997 il Parlamento ha accolto la mozione Forster 96.3618, che, insieme alla mozione Durrer 99.3284, ha dato l'impulso per l'introduzione di un test di compatibilità PMI («test PMI»). La mozione Foster chiedeva che nelle procedure dirette all'emanazione di nuove leggi si tenesse conto delle ripercussioni economiche e amministrative sulle PMI e che queste venissero esposte anche nel messaggio in maniera analoga agli effetti finanziari per la Confederazione. Prima di redigere il messaggio, è necessario svolgere un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR).

Il test PMI è legittimato dalla Costituzione federale (Cost.)⁷³, che prevede che Confederazione e Cantoni creino condizioni quadro favorevoli per l'economia privata⁷⁴ come pure che venga verificata l'efficacia delle misure federali⁷⁵. Nell'ordinanza sul coordinamento della politica della Confederazione in favore delle piccole e medie imprese (OCPPI)⁷⁶ è previsto che i test PMI possano essere condotti anche dalla SECO e verificati dal Forum PMI⁷⁷. Il test PMI deve fornire informazioni sul modo in cui lo Stato deve agire. Considerato che le imprese sono coinvolte nell'esecuzione della maggior parte delle regolamentazioni per via delle ripercussioni economiche, è indispensabile per il Consiglio federale adottare tutte le misure possibili per assicurarsi che le imprese non vengano sovraccaricate da un eccesso di oneri amministrativi, ma anche per evitare loro investimenti supplementari o ostacoli amministrativi e per limitare il meno possibile la loro libertà di manovra. Per capire quali saranno le ripercussioni di un progetto di legge, l'amministrazione deve consultare almeno una dozzina di PMI accuratamente selezionate. I risultati di questa consultazione non sono necessariamente rappresentativi dal punto di vista statistico, ma devono essere configurati come case study per evidenziare possibili problemi in fase di esecuzione.

b) Misure realizzate

Fino al 2012 la gran parte dei test di compatibilità PMI è stata condotta dalla SECO su mandato della commissione extraparlamentare di esperti Forum PMI e in buona sostanza durante la fase di consultazione.

Dal 2013 i test PMI devono essere condotti dagli uffici federali nell'ambito dell'AIR. È stato evidenziato che l'esecuzione di test PMI in una fase iniziale della procedura legislativa sotto la diretta responsabilità degli uffici federali competenti per il progetto di legge conferisce maggiore peso e importanza ai risultati della consultazione. In vari Paesi membri dell'OCSE i test PMI sono già completamente integrati nell'AIR.

Il test di compatibilità PMI rimane tuttavia uno strumento di lavoro a disposizione della commissione extraparlamentare di esperti Forum PMI. Il Forum PMI, ad esempio, ha condotto nel 2013 un test di compatibilità PMI per attuare le raccomandazioni revisionate del *Groupe d'action financière* (GAFI).

c) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.01	Verifica della metodologia del test PMI e pubblicazione per gli uffici federali.	SECO	31.12.2016

⁷³ RS 101

⁷⁴ Art. 94 cpv. 3 Cost.

⁷⁵ Art. 170 Cost.

⁷⁶ RS 172.091

⁷⁷ Art. 12 cpv. 2 OCPPI

Dopo che la responsabilità per l'esecuzione di test di compatibilità PMI è passata agli uffici federali, la metodologia dei test deve essere sottoposta a un'accurata verifica. Per fornire un supporto agli uffici federali e per garantire un procedimento il più coerente possibile indipendentemente dal servizio che se ne occupa, la metodologia deve essere pubblicata per gli uffici federali.

4.4 Strumenti della Confederazione *ex post*

Alcuni degli oneri amministrativi e dei costi di regolamentazione non sono prevedibili in anticipo oppure mostrano i loro effetti solo dopo che una regolamentazione è in vigore o ancora nell'ambito della sua esecuzione. Pertanto, anche gli strumenti che analizzano in modo critico le regolamentazioni dopo la loro entrata in vigore (*ex post*) ed evidenziano eventuali opportunità di ottimizzazione rivestono grande importanza.

4.4.1 Verifica dell'efficacia di misure statali (valutazioni)

a) *Situazione iniziale*

L'intervento dello Stato non si giustifica oggi solo attraverso il legittimo esercizio di funzioni costituzionali e legali, ma anche e soprattutto attraverso una soluzione efficace, efficiente e sostenibile delle sfide e dei problemi della collettività. Con la crescente complessità dei compiti della Confederazione, le risposte convenzionali quali la rendicontazione su singoli casi, le reazioni a interventi politici o a decisioni giudiziarie come supporto decisionale spesso non sono più sufficienti. Le verifiche dell'efficacia soddisfano tale esigenza. Forniscono infatti informazioni sulle modalità di attuazione delle misure federali, sulle reazioni dei soggetti cui sono destinate, sugli eventuali effetti collaterali che ne derivano e sul raggiungimento o meno dei propri obiettivi da parte della politica.

Le verifiche dell'efficacia sono un importante strumento di guida che aiutano a orientare meglio i contributi federali o le normative di legge rispetto al loro scopo. Hanno un effetto leva su un migliore impiego di risorse finanziarie, strumenti giuridici e risorse umane. Le verifiche dell'efficacia rendono trasparenti le conseguenze dell'intervento statale e aiutano nella rendicontazione, contribuendo a generare fiducia nelle istituzioni.

Nel quadro della revisione totale della Costituzione federale⁷⁸, nel 1999 è stato introdotto l'articolo 170, il quale dà mandato al Parlamento di fare in modo che le misure federali vengano sottoposte a una verifica della loro efficacia. Pertanto, valutazioni e verifiche dell'efficacia sono diventate un principio costituzionale.

Nella Legge sul Parlamento (LParl)⁷⁹ e nell'Ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl)⁸⁰, il Parlamento ha stabilito ulteriori punti chiave per l'attuazione dell'articolo 170 Cost.: nella definizione dei criteri per l'esercizio dell'alta vigilanza del Parlamento (art. 26), nella verifica dell'efficacia (art. 27), nei compiti delle commissioni (art. 44 cpv. 1 lett. e) e della Conferenza delle presidenze delle commissioni di vigilanza (art. 54 cpv. 4) nonché nei requisiti relativi al contenuto dei messaggi sui disegni di atti legislativi (art. 141) e l'ottenimento di rapporti del Consiglio federale (art. 150 cpv. 1, lett. a).

b) *Misure realizzate*

Negli ultimi anni, molti atti normativi federali sono stati integrati con clausole di valutazione⁸¹, le quali obbligano il Consiglio federale, dopo un determinato periodo di tempo, a riferire al Parlamento sull'attuazione e gli effetti delle misure adottate.

⁷⁸ RS 101

⁷⁹ RS 171.10

⁸⁰ RS 171.115

⁸¹ L'Ufficio federale di giustizia elenca in Internet 115 clausole di valutazione nella legislazione federale (www.ufg.admin.ch → Temi → Stato & Cittadino → Valutazione → Materiali)

In questo ambito, formazione continua e scambio di informazioni sono centrali. Come testimonianza la «rete valutazione nell'Amministrazione federale», la quale funge da forum di scambio di esperienze e informazioni tra valutatori, committenti e utenti. Si propone di contribuire a utilizzare in modo ottimale la varietà di esperienze e conoscenze disponibili in materia di valutazione nonché a mantenere e promuovere la relativa cultura in seno alla Confederazione. La Società svizzera di valutazione (SEVAL) promuove lo scambio di informazioni ed esperienze tra politica, amministrazione, università e consulenza in materia di valutazione.

4.4.2 Misurazione dei costi di regolamentazione

a) Situazione iniziale

In adempimento dei postulati Fournier 10.3429 e Zuppiger 10.3592, entrambi intitolati «Misurazione dei costi della regolamentazione», è stata effettuata una misurazione dei costi di regolamentazione in 12 settori dai costi particolarmente onerosi per le imprese.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.04	Analisi di 15 settori nel quadro dei postulati Fournier e Zuppiger e identificazione delle possibilità di semplificazione.	Uffici (coordinamento SECO)	2013

Sotto la direzione della SECO, un gruppo di lavoro interdipartimentale ha redatto un manuale («Regulierungs-Checkup», check-up della regolamentazione) per consentire una stima comparabile dei costi di regolamentazione nei singoli ambiti di regolamentazione come pure per elaborare possibilità di riduzione di tali costi.

Il metodo descritto nel manuale «Regulierungs-Checkup» per misurare i costi di regolamentazione rappresenta un'evoluzione del «modello dei costi della regolamentazione» (RCM) relativamente nuovo elaborato da KPMG per la Fondazione Bertelsmann. Questo, contrariamente al «modello standard dei costi» (SCM) ampiamente diffuso in Europa, non considera solo i costi amministrativi in senso stretto, ma anche altri costi che le imprese devono sostenere per ottemperare agli adempimenti di legge (costi legati ad obblighi di contenuto, come gli interventi edilizi).

Il rapporto del Consiglio federale sui costi di regolamentazione del 13 dicembre 2013 presenta una stima di tali costi per i 12 settori selezionati, adempiendo così i postulati Fournier e Zuppiger.

Nel rapporto, inoltre, per ogni settore viene individuato il potenziale di semplificazione e riduzione dei costi. Globalmente, i costi stimati nei settori selezionati ammontano a circa 10 miliardi di franchi l'anno, pari all'1,7 per cento del prodotto interno lordo. Le cifre non permettono però di trarre conclusioni su quale potrebbe essere un livello ottimale di regolamentazione perché in questo rapporto non sono stati misurati i benefici. I risultati delle misurazioni dei costi di regolamentazione nei singoli settori e le 32 proposte di miglioramento vengono riportati nel capitolo 5, suddivisi per settore.

Il Consiglio federale ha deciso che le misure proposte in questo rapporto servono anche all'attuazione delle mozioni Stähelin 07.3615 e Hochreutener 07.3681. L'idea era di sfruttare i risultati del rapporto per semplificare la regolamentazione nella sfera di competenza del Consiglio federale. Come richiesto dalla mozione Hochreutener, nell'ambito di questo rapporto sono state adottate otto misure⁸².

c) Misure avviate e pianificate

Con il manuale «Regulierungs-Checkup» è stato creato uno strumento che può continuare a essere applicato per misurare i costi di regolamentazione in diversi altri settori. Attualmente si prevede un ulteriore check-up della regolamentazione nel settore «Assegni familiari». Nel momento in cui oltre 10 000 imprese sono interessate da un progetto di regolamentazione e si prevede un aumento del loro onere amministrativo, nell'ambito dell'AIR, deve essere eseguita anche una stima quantitativa dei costi di regolamentazione⁸³.

⁸² Misure 2013.02, 2013.04, 2013.06, 2013.19, 2013.23, 2013.24, 2013.25 e 2013.30 dal Rapporto sui costi di regolamentazione, SECO (2013).

⁸³ DEFR (2013)

4.4.3 Rapporto all'attenzione del Parlamento

a) *Situazione iniziale*

Lo sgravio amministrativo è un tema ricorrente. Pertanto, il Consiglio federale riferisce regolarmente al Parlamento in merito agli sforzi della Confederazione volti allo sgravio amministrativo e all'attuazione delle misure contenute in precedenti rapporti. Contemporaneamente, il rapporto del Consiglio federale fornisce ogni volta indicazioni sugli ambiti in cui è necessario adottare ulteriori misure di sgravio amministrativo.

b) *Misure realizzate*

Negli ultimi anni, i costi di regolamentazione e gli oneri amministrativi sono stati oggetto dei seguenti rapporti del Consiglio federale:

- Consiglio federale (1997): Sgravio amministrativo per piccole e medie imprese (PMI). Rapporto intermedio del Consiglio federale. Berna, 22 gennaio 1997.
- Consiglio federale (1999a): Rapporto del Consiglio federale sull'inventario e la valutazione delle procedure del diritto federale dell'economia. Berna, 17 febbraio 1999.
- Consiglio federale (1999b): Rapporto del Consiglio federale concernente misure di deregolamentazione e sgravio amministrativo. Berna, 3 novembre 1999.
- Consiglio federale (2003): Rapporto del Consiglio federale sullo sgravio amministrativo per le imprese. Berna, 16 giugno 2003.
- Consiglio federale (2005): *Bewilligungspflichten des Bundesrechts bei wirtschaftlichen Betätigungen: Heutiger Stand und Entwicklungen 1998–2004*. Rapporto del Consiglio federale. Berna, 2 febbraio 2005.
- Consiglio federale (2006a): Semplificare la vita delle imprese - Provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire le regolamentazioni. Rapporto del Consiglio federale. Berna, 18 gennaio 2006.
- Consiglio federale (2006b): Messaggio concernente la legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»). Berna, 8 dicembre 2006.
- Consiglio federale (2011): Sgravio amministrativo delle imprese: bilancio 2007 – 2011 e prospettive 2012 – 2015. Rapporto del Consiglio federale. Berna, 24 agosto 2011.
- Consiglio federale (2013): Rapporto sui costi della regolamentazione. Stima dei costi generati dalla regolamentazione e individuazione del potenziale di riduzione dei costi e di semplificazione. Rapporto del Consiglio federale in adempimento ai postulati Fournier (10.3429) e Zuppiger (10.3592). Berna, dicembre 2013.
- SECO, (2013): *Zwischenbericht über die administrative Entlastung 2012–2015* (dicembre 2013).

Nell'ambito di questi rapporti, sono state varate di volta in volta misure concrete. L'elenco dei rapporti mostra da un lato l'impegno costante del Consiglio federale, dall'altro l'importante sfida che rappresenta lo sgravio amministrativo, il quale richiede un grande lavoro per molti anni ancora.

c) *Misure avviate e pianificate*

Nel 2019 il Consiglio federale tratterà un nuovo bilancio delle misure contenute nel presente rapporto e proporrà presumibilmente nuove misure per migliorare la regolamentazione e lo sgravio amministrativo.

4.4.4 Barometro della burocrazia della SECO

a) Situazione iniziale

Nell'ultimo rapporto sullo sgravio amministrativo del 2011, era stata annunciata la valutazione dell'introduzione di un barometro della burocrazia⁸⁴. Attraverso un sondaggio ripetuto a intervalli regolari e basato su un questionario sostanzialmente invariato, lo scopo del barometro della burocrazia è quello di fornire uno strumento che rilevi in particolare l'aspetto soggettivo del carico causato dalle normative di legge a tutti i livelli (Confederazione, Cantoni, ma anche Comuni o normative internazionali). Da ciò devono scaturire affermazioni sulla percezione di tale carico e della sua evoluzione.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.05	Verifica e introduzione di un barometro della burocrazia che misura regolarmente la percezione nel tempo dell'onere amministrativo da parte delle imprese e indica i settori dove l'onere amministrativo è maggiormente avvertito.	SECO	2012

Su mandato della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), nel novembre 2012 la società GfK AG ha condotto un primo sondaggio rappresentativo presso 1340 imprese⁸⁵, cui ne è seguito un secondo nell'autunno 2014 con un questionario praticamente identico⁸⁶.

Entrambe le edizioni⁸⁷ hanno costituito una base di valutazione dello strumento⁸⁸. I risultati della valutazione dimostrano che la scelta e l'applicazione dei metodi in linea di principio sono ritenuti opportuni. Tuttavia l'intervallo di rilevazione di due anni è considerato troppo breve.

Poiché il barometro della burocrazia si focalizza sul carico soggettivo dovuto alla regolamentazione statale in diversi settori, è particolarmente importante che i dati soggettivi risultanti dalla consultazione vengano analizzati dettagliatamente e oggettivati. A questo riguardo vi è un potenziale di miglioramento. Si può giudicare positivamente il fatto che il barometro della burocrazia non presenti doppioni rispetto ad altre rilevazioni. Considerato che il barometro rappresenta un'unità d'indagine autonoma, il momento della rilevazione e il piano di campionamento possono essere adattati alle sue esigenze. Inoltre è possibile una valutazione tempestiva dei dati.

L'utilità del barometro della burocrazia consiste in particolare nel fatto che la politica e l'opinione pubblica vengano sensibilizzate sulla problematica del carico amministrativo. La valutazione del carico soggettivo dovuto alla regolamentazione statale e in particolare le soluzioni proposte dalle imprese possono contribuire allo sviluppo di misure politiche concrete, ma devono essere completate di volta in volta con studi su casi singoli. All'interno dell'amministrazione, inoltre, il barometro della burocrazia si rivela utile per la prioritizzazione di aree tematiche e ambiti di regolamentazione che richiedono una maggiore attenzione.

I valutatori raccomandano inoltre di incentrare maggiormente il barometro della burocrazia su valutazioni comparative. Non devono essere evidenziati soltanto i cambiamenti intervenuti nel tempo, ma si deve anche continuare a verificare se alla diversità di regolamentazione e di Cantoni corrispondono valori di carico diversi. Il barometro della burocrazia deve inoltre continuare a verificare se le dimensioni delle imprese influenzano i valori di carico soggettivi. Simili risultanze possono costituire il punto di partenza per ulteriori indagini.

⁸⁴ Consiglio federale (2011)

⁸⁵ GfK (2012)

⁸⁶ GfK (2014)

⁸⁷ Breve sintesi dei risultati nel capitolo 3.4

⁸⁸ Interface (2015)

Partendo dai risultati forniti dal barometro della burocrazia, i valutatori raccomandano analisi puntuali approfondite. Tali analisi hanno lo scopo di spiegare meglio i valori di carico nonché le loro differenze e modifiche, comparandoli, ove possibile, con valori oggettivi. Le analisi approfondite (ad. es. sotto forma di case study qualitativi) vanno eseguite separatamente rispetto al barometro della burocrazia.

c) Misure avviate e pianificate

In base ai risultati della valutazione, il barometro della burocrazia va mantenuto quale strumento di monitoraggio. In primo luogo la rilevazione del carico soggettivo è utile e in secondo luogo il barometro della burocrazia rappresenta uno strumento funzionale, con un rapporto positivo costi-benefici. Nell'ottica della continuazione, vanno apportati adeguamenti minimi.

In futuro la rilevazione deve essere eseguita solo ogni quattro anni anziché a cadenza biennale. Le prime due edizioni hanno evidenziato che nell'arco di due anni ci si possono attendere solo pochi cambiamenti. In questo modo, inoltre, è possibile pubblicare un barometro della burocrazia per ciascun periodo di legislatura e i risultati possono confluire nel rapporto del Consiglio federale sullo sgravio amministrativo delle imprese. La prossima rilevazione sarà effettuato presumibilmente nel 2018, in modo tale che i risultati potranno confluire nel rapporto sullo sgravio amministrativo 2019.

4.5 Strumenti generali della Confederazione per una migliore regolamentazione

La Confederazione ha a disposizione ulteriori strumenti per una migliore regolamentazione e lo sgravio delle imprese, i quali contribuiscono a ottimizzare il processo legislativo o l'esecuzione delle normative.

4.5.1 E-government

a) Situazione iniziale

L'e-government rappresenta un mezzo efficace per ridurre l'onere amministrativo delle imprese e per aumentare la produttività delle amministrazioni pubbliche. Il portale PMI lanciato nel 2001 (www.pmi.admin.ch) è uno dei primi prodotti di e-government, la cui funzione principale è l'informazione alle imprese. Le informazioni disponibili vengono gradualmente ampliate. È stato istituito inoltre uno sportello elettronico (www.startbiz.ch) che permette di notificare online la costituzione di un'impresa. Queste misure sono state integrate nella strategia globale di e-government Svizzera e sono parte integrante della strategia del Consiglio federale per una società dell'informazione⁸⁹. La strategia di e-government Svizzera, approvata il 24 gennaio 2007 dal Consiglio federale, persegue i seguenti obiettivi: (1) la comunicazione tra mondo economico e autorità avviene per via elettronica; (2) le autorità hanno modernizzato i loro processi e comunicano tra loro per via elettronica; (3) le operazioni importanti, ricorrenti o che comportano un elevato dispendio possono essere assolve dalla popolazione presso le autorità per via elettronica. La strategia di e-government 2016-2019 attualmente in fase di elaborazione deve perseguire questo orientamento. La nuova convenzione quadro sulla collaborazione nazionale nell'ambito dell'e-government prevede inoltre un coordinatore che garantisca lo scambio di informazioni tecniche tra le unità amministrative della Confederazione e funga da interlocutore principale soprattutto per Cantoni e Comuni.

⁸⁹ FF 2012 3353

b) Misure realizzate

Nel corso dell'attuale legislatura, attraverso il settore e-government per le PMI della Direzione per la promozione della piazza economica, SECO, sono stati attuati i seguenti progetti:

i. Portale PMI

Il portale PMI (www.pmi.admin.ch) è stato concepito quale *central point of contact* per le PMI per fornire tutte le informazioni rilevanti a livello statale e oltre alle imprese. Nel 2014 il portale ha registrato oltre 1,4 milioni di visitatori. Usabilità ed ergonomia del sito web vengono verificate e migliorate ogni anno.

ii. StartBiz

StartBiz (www.startbiz.ch) è una piattaforma orientata alle transazioni che permette di creare un'impresa con una procedura interamente elettronica⁹⁰. Grazie a questa soluzione, chi vuole creare un'impresa può accedere a un'unica banca dati per iscriversi nel Registro di commercio, all'AVS, all'IVA e all'assicurazione contro gli infortuni. Attualmente StartBiz conta oltre 37 000 utenti registrati. Specie per quel che riguarda l'attrattività economica, i tempi rapidi necessari per creare un'impresa hanno un ruolo centrale nei ranking internazionali. Nell'ambito dell'attuale espansione del portale per la costituzione di imprese StartBiz, ad esempio, sono state attuate le misure che permettono l'iscrizione delle ditte individuali nel Registro di commercio mediante SuisseID oppure la trasmissione dati alla SUVA in forma strutturata, in entrambi i casi al 100 per cento per via elettronica. Dall'aprile 2015 l'iscrizione elettronica nel Registro di commercio tramite StartBiz è possibile anche per le società di capitali. Sono previste ulteriori implementazioni, per le quali si sta accertando il potenziale di attuazione. Tra queste figurano l'iscrizione IVA online, l'iscrizione all'AVS con una procedura interamente elettronica o la digitalizzazione di tutti i formulari che oggi devono ancora essere parzialmente stampati e firmati a mano.

iii. Banca dati delle autorizzazioni

La banca dati delle autorizzazioni (www.bewilligungen.ch) fornisce una panoramica centralizzata su tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio di un'attività professionale in Svizzera. La sua raccolta dati è stata integralmente rielaborata, aggiornata e integrata.

iv. B2.13 Servizi per l'utilizzo di dati di riferimento nelle amministrazioni pubbliche

Nel 2012 il progetto B2.13 (www.refegov.ch) è stato inserito nel catalogo dei progetti prioritari della strategia di e-government Svizzera. Il progetto B2.13 mette a disposizione il Linked Data Service LINDAS, un servizio che crea una rete di dati strutturati provenienti da fonti diverse, i quali possono essere riutilizzati automaticamente in forma aggregata. L'obiettivo del progetto è facilitare la ricerca di informazioni emanate dalle varie autorità a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni. In modo semplice e rapido, Amministrazione, imprese e cittadini possono così avere una visione d'insieme delle autorità nonché dei loro servizi e soluzioni. Le interfacce devono consentire di richiamare informazioni standardizzate e di ottenere i dati in modo automatizzato.

Il Linked Data Service LINDAS supporta le autorità nel processo di armonizzazione dei contenuti elettronici. Funendo da base per la collaborazione elettronica fra le autorità, esso favorisce la trasparenza sui loro servizi elettronici disponibili e dunque, indirettamente, incrementa la competitività dell'economia svizzera. Il progetto verrà ultimato nel 2015, passando così alla fase di normale esercizio.

⁹⁰ Cfr. anche cap. 5.16

v. *SuisseID*

Nell'ambito della terza fase delle misure di stabilizzazione congiunturale, nel 2009 il Consiglio federale ha deciso l'introduzione accelerata della SuisseID, il primo prodotto svizzero standard per una prova elettronica sicura dell'identità. Il DEFR ha dato mandato alla SECO di attuare il progetto SuisseID.

L'Associazione SuisseID ha rilevato la responsabilità della gestione e dello sviluppo continuo di SuisseID. Soci fondatori e contemporaneamente membri del Consiglio di amministrazione sono i quattro fornitori certificati di SuisseID (UFIT, Posta Svizzera / SwissSign SA, QuoVadis Trustlink Schweiz SA, Swisscom (Svizzera) SA) come pure la SECO in rappresentanza della Confederazione Svizzera nonché titolare del marchio SuisseID. Per il 2018, la SECO prevede di uscire dall'Associazione SuisseID e a quel punto rivedrà anche la titolarità e la rappresentanza dei diritti di marchio SuisseID. Fino ad allora la SECO rimarrà membro dell'Associazione SuisseID con diritto di voto e rappresenterà la Confederazione Svizzera quale titolare del marchio SuisseID.

Le esperienze derivate dal progetto SuisseID sono a loro volta confluite nel progetto «Einführung einer staatlichen elektronischen Identität (eID) zusammen mit der neuen Identitätskarte (ID)» della fedpol (*Introduzione di un'identità elettronica nazionale (eID) unitamente alla nuova carta d'identità (ID)*). Una nuova eID è attualmente prevista per il 2017. La legge sull'eID, che farà ancora l'oggetto di modifiche, deve fungere da quadro giuridico necessario. Occorre inoltre promuovere la gestione interamente elettronica dell'economia e dell'amministrazione.

vi. *eEconomy*

Dal 2012 la SECO commissiona un rapporto annuale sulla eEconomy (www.eeconomy.ch) in Svizzera. Qui vengono eseguite rilevazioni statistiche confrontabili su scala internazionale delle ripercussioni economicamente rilevanti dell'economia digitale (e-economy). Il report contiene anche delle raccomandazioni nonché informazioni sulle prospettive future. Attualmente il report è sottoposto a verifica di adattamento e continuazione.

vii. *Notifica del salario per via elettronica (ELM)*

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.20	Estensione della trasmissione elettronica dei dati salariali alla LPP, al conteggio dell'imposta alla fonte, a AVS/CAF, al conteggio del diritto alle prestazioni e all'imposta sul valore aggiunto.	swissdec	2015

L'attuazione dell'estensione della trasmissione elettronica dei dati salariali annunciata nell'ultimo rapporto sullo sgravio amministrativo è stata posticipata. Mentre l'estensione relativa alla LPP⁹¹ e all'imposta alla fonte è stata realizzata, si trovano ancora in fase di accertamento il diritto alle prestazioni in caso di infortunio e malattia così come l'imposta sul valore aggiunto. Mancano ancora i settori IPG e maternità poiché finora non è stato ancora possibile dimostrare l'utilità per le casse di compensazione. Né è stato possibile realizzare la prevista campagna di marketing volta a incrementare la conoscenza dell'ELM per mancanza di risorse finanziarie.

⁹¹ RS 831.40

c) *Misure verificate e respinte*

L'obiettivo dell'Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI)⁹² è di garantire la sicurezza (autenticità e integrità), la confidenzialità e il controllo di dati e informazioni creati, trasmessi e conservati elettronicamente. Le imprese vorrebbero una fatturazione elettronica tramite fatture in formato PDF senza restrizioni, in particolare senza firma elettronica, ma i file PDF senza restrizioni possono essere alterati. Le fatture emesse in Svizzera che necessitano il numero IVA e le decisioni d'imposizione IVA (imposta sull'importazione) sono documenti con valore giuridico. Possono essere presentate all'Amministrazione federale delle contribuzioni per far valere l'imposta precedente. Abolendo la firma elettronica, bisognerebbe comunque garantire la completezza (correttezza e integrità) del documento; la firma elettronica è quindi il modo più semplice per tutelarne l'integrità. Sopprimendola non si ridurrebbe pertanto nessun onere.

d) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.02	Istituzione di uno <i>One-Stop-Shop</i> federale per le imprese	SECO	30.06.2019

Oggi la comunicazione tra imprese e numerose autorità avviene con grande dispendio attraverso formulari cartacei tradizionali o una serie di portali elettronici. Lo scambio elettronico di dati tra queste autorità non è sistematico e dunque le imprese devono inserire più volte le medesime informazioni (per via elettronica o su supporto cartaceo). Si tratta di procedure che richiedono tempo e denaro, oltre a essere complesse e inutili.

A supporto intervengono soluzioni di e-government come StartBiz, che oggi consente alle imprese di accedere a un'unica banca dati per iscriversi nel Registro di commercio, all'AVS e all'assicurazione contro gli infortuni. L'obiettivo consiste dunque in una progressiva trasformazione di StartBiz in uno *One-Stop-Shop*, che comprenda varie procedure amministrative interamente elettroniche a livello federale, cantonale e comunale⁹³. Questo sportello unico dovrà essere costantemente ampliato al termine del progetto. Dotato di un sistema d'identificazione elettronico e di autorizzazione di accesso, sarà accessibile alle imprese 24 ore su 24, 365 giorni all'anno.

È indispensabile che un tale approccio si fondi sui servizi elettronici proposti dalle singole autorità, collegandoli tra loro tramite uno sportello unico. In tal modo, la ripartizione di competenze tra le autorità da un lato e i diversi livelli statali dall'altro rimane invariata.

E-government e istituzione di uno *One-Stop-Shop* costituiscono uno dei punti chiave del Messaggio concernente la promozione della piazza economica negli anni 2016–2019⁹⁴, varato dal Consiglio federale in data 18 febbraio 2015. Nel quadro della nuova strategia di e-government della Svizzera, l'ampliamento dello *One-Stop-Shop* dovrà essere coordinato con altri portali nazionali di e-government.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.03	Analisi delle possibilità di e-government nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) con misure di attuazione.	SECO	31.12.2015

Alcuni formulari, ad es. quello per la richiesta di indennità per lavoro ridotto, possono essere scaricati già oggi sul sito web www.area-lavoro.ch e compilati online. In linea di principio è possibile effettuare per via elettronica anche la trasmissione del formulario, se accettata

⁹² RS 641.201.511

⁹³ Cfr. postulato Schmid del 27 settembre 2012, 12.3842 Creare un'impresa in cinque giorni con una procedura one-stop-shop

⁹⁴ FF 2015 1969

dall'organo d'esecuzione, con apposizione di firma elettronica qualificata e invio attraverso una piattaforma protetta.

Al momento la SECO sta verificando diverse possibilità di e-government nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) con i seguenti obiettivi:

- elaborazione di uno studio di fattibilità con proposte di attuazione,
- precisazione del quadro giuridico e tecnico,
- situazione dei processi dell'assicurazione contro la disoccupazione con il coinvolgimento dei relativi gruppi d'interesse e decisori,
- prioritizzazione dei processi per le proposte di attuazione,
- evidenziazione dei benefici e dei risparmi potenziali.

Dallo studio preliminare deve derivare un piano di attuazione per i prossimi cinque-sette anni. Sarà inoltre verificata la possibilità di un portale con accesso diretto per le imprese ai profili di persone in cerca d'impiego, ai formulari, ecc.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.04	Incremento del numero di utenti a 35 000 clienti per la trasmissione elettronica dei dati salariali attraverso lo Standard salari CH (ELM).	swissdec	31.12.2015

A fine 2014, la trasmissione dei dati salariali attraverso lo Standard salari CH (ELM) era stata utilizzata da 25 000 PMI. Grazie a una campagna pubblicitaria, s'intende portare il numero di PMI a 35 000 entro la fine del 2015. Esiste poi un ulteriore potenziale di circa 60 000 piccole imprese che già oggi corrispondono per via elettronica con la SUVA. In una prospettiva più a lungo termine, si tratterà di arrivare alle imprese con meno di 10 dipendenti, inclusi i fiduciari.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.05	I dati necessari per STATIMP e il Profiling dell'Ufficio federale di statistica vengono registrati nello standard ELM per poterli integrare nel software e consentire la trasmissione elettronica.	swissdec	31.12.2016

Grazie all'ELM oggi è possibile trasmettere dati salariali strutturali all'Ufficio federale di statistica (UST). Non possono essere ancora trasmessi i dati per la Statistica dell'impiego (BESTA) né la rilevazione semplificata dei dati (Profiling) per l'aggiornamento del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). STATIMP e Profiling devono essere integrati nello standard ELM per poter trasmettere elettronicamente tali dati all'Ufficio federale di statistica.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.06	Introduzione di un sistema per la domanda di brevetto elettronica.	IPI	31.12.2017

Sia per il richiedente che per l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) il deposito di una domanda di brevetto o di marchio rappresenta un notevole onere, specie per quel che riguarda lo scambio intensivo di documenti. Maggiore integrazione viene garantita tra le interfacce delle due parti come pure dei supporti, minore sarà l'onere temporale e dunque anche finanziario per tutti i soggetti interessati.

Nel settore dei brevetti è prevista un'armonizzazione dell'interfaccia dei sistemi di elaborazione, in particolare degli studi dei consulenti in brevetti, con i sistemi informatici dell'IPI, da cui trarranno vantaggio soprattutto le piccole imprese, vincolate ai servizi di questi consulenti per le loro domande.

In concreto deve essere introdotto un sistema più aperto possibile per la domanda di brevetto elettronica. Si prevede la creazione di una piattaforma elettronica per l'elaborazione e

lo scambio di documenti, dove sarà possibile accedere a dossier brevettuali elettronici con accesso selettivo per le parti interessate e il pubblico. Semplificare la comunicazione tra IPI e i richiedenti dei brevetti si traduce per entrambe le parti in procedure migliori, risparmio di tempo e di costi. Gli investimenti iniziali sono compensati dalla maggiore efficienza, il che può rappresentare un vantaggio competitivo determinante. Questi potenziamenti delle proposte di e-government avranno luogo in misura graduale. Le condizioni quadro necessarie per l'introduzione delle prime misure concrete così come per la domanda di brevetto interamente elettronica e l'accesso elettronico al fascicolo dei documenti dovranno essere istituite entro la fine del 2017.

4.5.2 Procedure di autorizzazione e termini ordinatori

a) *Situazione iniziale*

Le procedure di autorizzazione sono un importante strumento statale di regolamentazione, dirette a garantire la tutela dell'interesse pubblico e in particolare dell'ambiente, della sicurezza e della salute. Tuttavia, esse rappresentano anche un grosso limite alla libertà d'azione delle imprese in ambito economico, generano costi e ritardi e dunque possono riflettersi negativamente sulla competitività delle aziende a livello internazionale. Le procedure di autorizzazione possono anche ostacolare l'accesso al mercato.

Per tali motivi già da molto tempo tali procedure sono l'oggetto di lavori della Confederazione per migliorarne la regolamentazione⁹⁵.

I termini generali per l'esame delle procedure di autorizzazione sono fissati nell'Ordinanza sui termini ordinatori⁹⁶. I termini ordinatori sono termini per l'Amministrazione, che hanno carattere di dichiarazioni d'intenti e consentono ai richiedenti di avere un'idea della durata prevista per il disbrigo della loro domanda. Il mancato rispetto dei termini ordinatori non viene generalmente sanzionato, ma, in caso di ritardo, obbliga l'autorità a fornire una giustificazione al richiedente. Inoltre, ogniqualvolta i termini ordinatori non sono stati rispettati, è più facile avanzare reclami per ritardata giustizia.

b) *Misure realizzate*

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.18	Verifica e adeguamento di 19 importanti procedure di autorizzazione ai nuovi principi di procedure di autorizzazioni «snelle».	Uffici	2014

In connessione con gli sforzi diretti allo sgravio amministrativo, in data 25 maggio 2011 il Consiglio federale ha approvato la revisione totale dell'Ordinanza concernente i principi e i termini ordinatori delle procedure di autorizzazione. L'articolo 2 (revisionato) dell'Ordinanza sui termini ordinatori (OTOr) fissa quattro principi per semplificare le procedure di autorizzazione:

- le procedure devono essere concepite secondo criteri di semplicità e funzionalità,
- la durata di una procedura deve essere definita in anticipo (termine ordinatorio),
- il richiedente deve essere informato in anticipo riguardo alla documentazione e ai certificati che occorre allegare alla domanda,
- i documenti destinati ai richiedenti devono essere concepiti secondo criteri di semplicità e accessibilità.

⁹⁵ Rapporto del Consiglio federale sull'inventario e la valutazione delle procedure del diritto federale dell'economia, 1999; Rapporto sulle procedure federali d'autorizzazione per le attività economiche, 2005; Messaggio concernente la legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione, 2006; Rapporto «Procedure di opposizione o termini di trattamento più brevi», 16 dicembre 2009

⁹⁶ RS 172.010.14

Tutte le procedure di autorizzazione, nuove o revisionate, devono obbligatoriamente conformarsi a questi criteri.

Nell'ambito della realizzazione di tali innovazioni, nel rapporto sullo sgravio amministrativo 2011 è stato compilato un elenco con 19 procedure di autorizzazione esistenti, particolarmente importanti per l'economia nonché complesse, stabilendo una verifica delle stesse rispetto alla compatibilità con i nuovi principi entro un periodo di tre anni, con eventuale adeguamento se necessario.

Riguardo alle 19 procedure di autorizzazione summenzionate, la situazione attuale è la seguente: i tre criteri «documentazione comunicata in anticipo», «formulari chiari e accessibili» e «procedura semplice / soluzione di e-government» sono stati prevalentemente soddisfatti, mentre per quel che riguarda il quarto criterio «denominazione di termini ordinatori in giorni» c'è ancora margine di miglioramento; per cinque procedure, i lavori di adeguamento all'ordinanza sono ancora in corso. Per un elenco dettagliato degli adeguamenti delle 19 procedure all'Ordinanza sui termini ordinatori revisionata, consultare l'allegato IV.

Per completezza, va sottolineato che alcune autorità di vigilanza, come la FINMA o l'Istituto Federale della Proprietà (IPI), non sono soggette all'Ordinanza sui termini ordinatori. La FINMA esercita la sua attività di vigilanza in modo autonomo e indipendente conformemente all'articolo 21 LFINMA⁹⁷, quindi non rientra nel campo d'applicazione della OTOr.

4.5.3 Opting-out

a) Situazione iniziale

Per *opting-out* (non partecipare) s'intende una norma in deroga che consente a un'impresa, a determinate condizioni, di scegliere se non essere coinvolta, o esserlo in misura limitata, nell'applicazione di una normativa. Ad esempio, il Codice svizzero delle obbligazioni (CO)⁹⁸ concede alle piccole e medie imprese la possibilità di rinunciare a una revisione ordinaria, a condizione che la società non superi due dei seguenti valori per due esercizi consecutivi: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d'affari di 40 milioni di franchi, 250 posti di lavoro a tempo pieno⁹⁹.

La regolamentazione *opting-out* mira anzitutto a sollevare le piccole imprese da inutili oneri amministrativi con la rinuncia a determinati requisiti. È opportuno, ad esempio, scegliere l'*opting-out* per svincolare le imprese non esportatrici da requisiti internazionali più rigorosi, necessari solo per l'accesso al mercato. Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che le regole di *opting-out* portano alla convivenza di sistemi diversi e paralleli ed è per questo che spesso non rappresentano una soluzione di facile realizzazione.

b) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.07	Studio sulle ripercussioni delle clausole di <i>opting-out</i> sulle imprese.	SECO	31.12.2017

È opportuno verificare un impiego più esteso delle clausole di *opting-out*. A tal fine, un apposito studio deve verificare per quali normative di legge sono state introdotte regole più severe, ad es. per garantire alle imprese esportatrici l'accesso al mercato, il che ha comportato un vincolo a tali regole anche da parte di molte imprese che non esportano. In tale contesto va evidenziato quali costi supplementari di regolamentazione, inclusi gli oneri amministrativi, debbono sostenere queste imprese, senza che le stesse possano trarre vantaggio da queste regole più rigorose, ad esempio sotto forma di un migliore accesso al mercato.

⁹⁷ RS 956.1

⁹⁸ RS 220

⁹⁹ Art. 727 cpv. 1 n. 2 in combinato disposto con l'art. 727a CO

4.5.4 Leggi federali temporanee (*Sunset Legislation*)

a) *Situazione iniziale*

L'idea che sta alla base della *Sunset Legislation* è che le misure emanate debbano essere inizialmente messe alla prova. Dopo qualche anno viene eseguita una valutazione, i cui risultati sono determinanti: l'atto legislativo scade senza essere sostituito oppure viene trasposto nel diritto permanente. In linea di principio, la *Sunset Legislation*, che determina l'abolizione automatica di leggi obsolete, dovrebbe comportare una semplificazione della legislazione e limitare al minimo necessario l'intervento dello Stato. Inoltre, la legislazione temporanea garantisce che gli atti legislativi vengano periodicamente verificati e aggiornati¹⁰⁰.

b) *Misure realizzate*

A livello federale la *Sunset Legislation* viene impiegata anche come strumento legislativo sperimentale oppure nell'ambito della politica congiunturale. Ne è un esempio la Legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio¹⁰¹, scaduta nel maggio 2010 senza adozione di alcun atto normativo sostitutivo.

c) *Misure avviate e pianificate*

I vantaggi della *Sunset Legislation* non sono sempre traducibili nella vita politica quotidiana¹⁰². In particolare, oltre all'onere amministrativo, sussiste anche il pericolo che il confronto periodico con misure concrete e le relative basi giuridiche porti tendenzialmente verso un incremento dell'intervento statale. La *Sunset Legislation* può anche generare un quadro di incertezza giuridica, inevitabile prima di prendere la decisione sulla trasposizione dell'atto normativo nel diritto permanente. Per questi motivi non vi è un'applicazione estesa della *Sunset Legislation*. Il Consiglio federale promuove tuttavia un'applicazione caso per caso, come già avviene nella pratica. Inoltre, da un paio d'anni, si presta maggiore attenzione all'efficacia delle misure statali¹⁰³.

4.5.5 Entrata in vigore di nuovi atti legislativi

a) *Situazione iniziale*

Nuove norme giuridiche possono entrare in vigore in una data qualsiasi, non vi sono prescrizioni di legge al riguardo. La Guida legislativa¹⁰⁴ stabilisce solo di tenere in considerazione «motivi oggettivi» nella scelta della data.

Il termine minimo da rispettare tra pubblicazione ed entrata in vigore, pari a cinque giorni (art. 7 cpv. 1. LPubl¹⁰⁵), è molto breve. Ciò rende praticamente impossibile per le PMI essere informate in tempo utile, nel caso in cui si rinunci a un termine più lungo per «motivi oggettivi».

Se un atto legislativo entra in vigore scaglionato, l'effettiva applicazione delle singole disposizioni può essere stabilita in una data qualsiasi. Il termine viene fissato in base alle esigenze e circostanze, ma non vi è alcuna prescrizione di legge al riguardo.

Procurarsi le informazioni sui nuovi atti legislativi comporta un certo onere amministrativo per le PMI. Non esiste, ad esempio, alcuna fonte di informazioni centralizzata che riporti tutti gli atti legislativi che riguardano specificamente le imprese. Il CPU gestisce unicamente una pagina web con informazioni su tutti i nuovi atti legislativi¹⁰⁶. Nell'arco dell'anno, bisogna considerare l'entrata in vigore di nuove norme giuridiche e ricercare eventuali modifiche.

¹⁰⁰ Rapporto del 2008 del Consiglio federale sui sussidi (FF 2008 5409)

¹⁰¹ RU 2000 1019

¹⁰² Cfr. Agenda Moderner Regulierung (2005)

¹⁰³ Cfr. capitolo 4.4.1

¹⁰⁴ Ufficio federale di giustizia (2007)

¹⁰⁵ RS 170.512

¹⁰⁶ <https://www.admin.ch/opc/it/stats/in-force/index.html>

In Francia, i nuovi atti legislativi relativi alle imprese entrano in vigore esclusivamente il 1° gennaio e il 1° luglio oppure, in via sussidiaria, il 1° aprile e il 1° ottobre. Inoltre, tra pubblicazione ed entrata in vigore deve trascorrere un periodo di tempo adeguato, che non dovrebbe essere inferiore a due mesi. Anche in Gran Bretagna sono previste date fisse – 6 aprile e 1° ottobre – per l’entrata in vigore di nuovi atti legislativi riguardanti le imprese. Prima di tali date, le autorità pubblicano un elenco di tutte le modifiche.

b) Misure realizzate

Il Portale PMI riporta le modifiche più rilevanti di tutte le nuove norme giuridiche che riguardano le imprese¹⁰⁷, senza tuttavia alcuna pretesa di completezza.

c) Misure verificate e respinte

Il messaggio ha un ruolo importante nella stesura e interpretazione dei testi di legge. Il messaggio comprende importanti spiegazioni su una legge nuova o una modifica di legge, ma viene redatto prima delle consultazioni in Parlamento. Il Parlamento può modificare e completare il progetto di legge. Di conseguenza, può risultare un messaggio incompleto o del tutto errato poiché non tiene conto delle modifiche apportate dal Parlamento. Ciò è particolarmente problematico per le leggi per cui non viene emanata alcuna ordinanza e le singole disposizioni esecutive sono presenti nel messaggio. Può succedere, pertanto, che nel messaggio manchino spiegazioni riguardanti nuove disposizioni, che le disposizioni esecutive non siano più attuali perché il testo di legge è stato modificato oppure, durante la consultazione, ne è stata data un’interpretazione contraria al messaggio. Ciò può causare incertezza giuridica. Le imprese devono spendere molto denaro in consulenze (società, associazioni, ecc.) che, se possibile, le aiutino a comprendere la situazione giuridica.

Per ovviare a tali problemi, sono state verificate due varianti migliorative:

- 1) oltre al progetto di legge, il Parlamento deve consultarsi anche sulle spiegazioni del messaggio e, se del caso, modificarle; la votazione successiva deve comprendere sia la legge che il messaggio;
- 2) il Consiglio federale deve rielaborare e completare il suo messaggio iniziale dopo che il Parlamento ha effettuato le consultazioni sul progetto di legge e apportato modifiche.

Le due varianti comporterebbero tuttavia un onere sproporzionato per il Parlamento o l’Amministrazione federale e per tale motivo sono state respinte.

d) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.08	Ampliamento del sito Internet del diritto federale nel quadro del progetto di ammodernamento dei sistemi IT del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU).	CaF	31.12.2018

Nell’ambito del progetto «Ammodernamento CPU» della Cancelleria federale sarà introdotta anche una funzione «News», cui ci si potrà abbonare a seconda degli argomenti d’interesse (incluse sezioni della RS). Ciò dovrebbe agevolare l’informazione alle imprese in materia di modifiche a leggi od ordinanze. Il progetto di ammodernamento del CPU prevede di migliorare il sito Internet del diritto federale (www.dirittofederale.admin.ch) in modo che, oltre al testo di legge, saranno presenti link diretti alle spiegazioni del Dipartimento nonché ad altri documenti rilevanti.

¹⁰⁷ <http://www.kmu.admin.ch/aktuell/03397/index.html?lang=it>

4.6 Sgravio amministrativo dei Cantoni

a) *Situazione iniziale*

Il federalismo svolge un duplice ruolo nella discussione sullo sgravio amministrativo: da un lato la combinazione delle regolamentazioni di 26 Cantoni rende il sistema più complicato e aumenta la densità normativa nonché i costi amministrativi, dall'altro la vicinanza ai cittadini e alle imprese locali nonché la concorrenza tra i Cantoni apportano anche vantaggi, il che vuol dire costi di regolamentazione più bassi.

I risultati del barometro della burocrazia hanno dimostrato che le imprese percepiscono l'onere amministrativo specialmente nelle regolamentazioni di cui sono responsabili i Cantoni (ad es. legge sull'edilizia in parte, settore dell'apprendistato) o la cui esecuzione rientra tra le loro competenze (ad es. igiene delle derrate alimentari). Gli sforzi diretti a sollevare le PMI dall'onere amministrativo non devono dunque limitarsi al livello federale, ma devono riguardare anche Cantoni e Comuni. Spesso le misure di sgravio amministrativo non possono essere attuate in modo isolato dalla Confederazione bensì in stretta collaborazione con i Cantoni. Di conseguenza, assume importanza il coordinamento tra i vari livelli federali.

4.6.1 Istituzioni e strumenti a livello cantonale

Nel mese di settembre 2014 la SECO ha svolto un sondaggio presso i Cantoni. I Cantoni sono stati interpellati sulla situazione generale dello sgravio amministrativo nonché sulle istituzioni e gli strumenti disponibili a livello cantonale. Il questionario era destinato agli specialisti in onere amministrativo che operano nelle amministrazioni cantonali. 23 Cantoni hanno risposto alla richiesta e compilato il questionario¹⁰⁸.

La rilevanza politica dello sgravio amministrativo viene giudicata in modo molto diverso nei vari Cantoni. Mentre viene tenuta in elevata considerazione da alcuni di questi (JU, SH, VD, AR, GE, GL), per altri ha un rilievo modesto (SG, FR, LU). In cinque Cantoni esiste una base giuridica per lo sgravio amministrativo (AG, BL, BS, SO e ZH).

Strumenti concreti per lo sgravio amministrativo non sono molto diffusi nei Cantoni. Solo quattro Cantoni (AI, BL, GR, NE) dispongono di un Forum PMI in cui si discutono argomenti rilevanti per le piccole e medie imprese e si adottano prese di posizione corrispondenti. Nel Cantone di San Gallo, il Forum PMI 2013 è stato sciolto per mancanza di interesse e scarsa efficacia.

Neanche lo strumento dell'analisi d'impatto della regolamentazione è molto diffuso a livello cantonale. Tale analisi nel senso globale del termine, ossia riferita all'insieme di ripercussioni economiche, è prassi solo nei Cantoni di Berna, Basilea-Città e Vaud. I Cantoni di Basilea-Campagna, Grigioni e Zurigo dispongono di un'analisi d'impatto della regolamentazione incentrata sulle ripercussioni per le imprese. Lo strumento del test di compatibilità PMI, che interPELLA alcune PMI accuratamente selezionate per determinare gli effetti di un disegno di legge, è diffuso solo nei Cantoni dei Grigioni, di Neuchâtel e San Gallo, anche se negli ultimi tre anni non è mai stato impiegato.

4.6.2 Collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni

Nel 2008 i Cantoni sono stati invitati a partecipare a un gruppo di lavoro con la SECO per uno scambio sui temi dello sgravio amministrativo. Da allora il gruppo di lavoro si riunisce regolarmente circa due volte all'anno. Nel gruppo di lavoro sono rappresentati i Cantoni di Argovia, Basilea-Campagna, Berna, Ginevra, Grigioni, San Gallo, Soletta, Vaud e Zurigo.

¹⁰⁸ I Cantoni di Nidvaldo, Svitto e Vallese non hanno risposto al questionario e non sono considerati nella valutazione.

5 Ambiti di regolamentazione e nuove misure

Nei capitoli che seguono vengono trattati gli ambiti di regolamentazione riguardanti le imprese, selezionati in base alla loro rilevanza: perché causano un onere amministrativo relativamente elevato ovvero elevati costi di regolamentazione, perché secondo il barometro della burocrazia sono stati percepiti come particolarmente gravosi oppure perché interessano molte imprese. Un criterio supplementare di trattazione specifica riguarda la realizzazione, prevista o avvenuta, di misure per lo sgravio amministrativo.

5.1 Imposte

Relativamente allo sgravio amministrativo per le imprese vanno citati anzitutto due tipi di imposta: l'imposta sul valore aggiunto e l'imposizione delle società. Nel presente rapporto non vengono trattate le semplificazioni per le persone fisiche poiché esso tratta unicamente degli sgravi amministrativi per le imprese.

5.1.1 Imposta sul valore aggiunto (IVA)

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 1 759,4 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 52 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 30 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

La necessità di semplificare l'imposta sul valore aggiunto è riconosciuta da tempo, il che ha indotto il Consiglio federale ad adottare una serie di misure finalizzate alla semplificazione amministrativa dell'imposta. Secondo uno studio, ad esempio, la nuova Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto, entrata in vigore il 1° gennaio 2010 (Parte A del Messaggio concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto¹⁰⁹) ha portato a una riduzione dei costi di regolamentazione del 24 per cento¹¹⁰.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2013.15	Miglioramento della comunicazione nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (compresa la formazione del personale).	AFC	31.12.2014

Per le imprese, il trattamento tempestivo delle richieste da parte della Divisione principale IVA come pure una migliore accessibilità e disponibilità del personale sono un'esigenza molto sentita. A tale scopo si è provveduto a formare specialisti del ramo ovvero a designare un apposito collaboratore competente per tutte le questioni riguardanti i soggetti d'imposta. Grazie a queste misure, la comunicazione nel settore dell'imposta sul valore aggiunto è migliorata.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2013.16	Miglioramento della documentazione nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (compreso il sistema d'informazione online).	AFC	30.06.2015

¹⁰⁹ FF 2008 6033

¹¹⁰ PricewaterhouseCoopers (2013)

Inoltre, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha migliorato i suoi servizi online riguardo agli esempi riportati, alla chiarezza e alla struttura nonché alla comunicazione mirata per gruppi target delle modifiche della prassi amministrativa. A tale scopo, l'AFC ha creato un sistema d'informazione online per i contribuenti, che andrà a sostituire la documentazione cartacea. In questo modo viene fortemente semplificata la ricerca delle informazioni, consentendo di evitare molte richieste verbali o scritte all'AFC. Le informazioni sono strutturate meglio e dunque anche più comprensibili.

c) *Misure non realizzate*

N.	Descrizione delle misure non realizzate	Responsabilità
2011.06 2013.14	Introduzione dell'aliquota unica e abolizione e della gran parte delle esclusioni (parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto).	Parlamento

Con l'introduzione dell'aliquota unica e della soppressione della gran parte delle esclusioni, il Consiglio federale ha proposto ulteriori semplificazioni nel quadro della parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto. Il Consiglio federale continua a essere convinto che questa misura rappresenterebbe uno sgravio efficace per le imprese. Nel mese di dicembre 2010, il Consiglio nazionale ha rinviato il messaggio al Consiglio federale con il mandato di sottoporre al Parlamento un progetto di revisione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il modello a due aliquote con una serie di eccezioni. Con un messaggio aggiuntivo, il Consiglio federale ha adempiuto il mandato (cfr. anche *misura 2015.09*).

d) *Misure verificate e respinte*

Aumento dei valori soglia per il metodo delle aliquote saldo

Il rendiconto secondo le aliquote saldo è consentito solo per le imprese la cui cifra d'affari annua non superi i 5,02 milioni l'anno e la cui imposta sul valore aggiunto non superi 109 000 franchi¹¹¹. Si pone dunque la domanda se, a fronte di un aumento dei valori soglia, altre imprese non potrebbero approfittare di costi amministrativi più bassi. Le esperienze derivate dall'innalzamento dei limiti relativi alla cifra d'affari e all'imposta dovuta del 1° gennaio 2010 dimostrano tuttavia che l'esigenza di limiti ulteriormente più elevati è minima. L'Amministrazione federale delle contribuzioni dovrebbe inoltre mettere in conto delle perdite fiscali, il che suggerisce che il metodo delle aliquote saldo viene utilizzato soprattutto dalle piccole imprese per ridurre l'onere amministrativo. Per le altre imprese, in caso di limiti superiori, l'obiettivo primario sarebbe piuttosto l'ottimizzazione fiscale, che il Controllo federale delle finanze ha già criticato all'epoca dell'ultimo innalzamento¹¹².

Riduzione del termine per il passaggio tra metodo delle aliquote saldo e metodo effettivo

Per lo stesso motivo viene respinta anche la riduzione del termine per il passaggio tra metodo delle aliquote saldo e metodo effettivo. Attualmente il passaggio può avvenire solo dopo tre anni¹¹³. Un periodo più breve sarebbe anzitutto uno strumento di ottimizzazione fiscale, non di riduzione dell'onere amministrativo.

Svantaggio IVA a seguito della soppressione dell'autorizzazione all'esercizio della professione cantonale

Alcune prestazioni non sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto. Tra queste figurano le cure mediche a condizione che i fornitori di tali prestazioni dispongano di un'autorizzazione all'esercizio della professione (ad es. naturopati, guaritori, guaritori naturali, massaggiatori medico-terapeutici). Ora, se i Cantoni intendono ridurre l'onere amministrativo per determinate professioni delle cure mediche e sopprimono l'autorizzazione all'esercizio della

¹¹¹ Art. 37 cpv. 1 LIVA (RS 641.20)

¹¹² CDF (2011)

¹¹³ Art. 37 cpv. 4 LIVA

professione, tali professioni non saranno più riconosciute e dunque non escluse dall'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto.

Per evitare questo svantaggio, si potrebbe ipotizzare un riconoscimento nazionale delle professioni delle cure mediche da parte della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS). Tuttavia, ciò non comporterebbe uno sgravio amministrativo perché continuerebbe a essere necessaria un'autorizzazione. Al contrario, nei Cantoni che hanno soppresso l'obbligo di autorizzazione, comporterebbe un onere supplementare.

Dall'altra parte, la soppressione dell'esclusione per queste categorie professionali non è contemplata neanche dall'articolo 21 capoverso 2 della Legge sull'IVA (LIVA)¹¹⁴ perché altri-menti numerose imprese che oggi sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, in futuro vi sarebbero assoggettate. Per tali motivi non è prevista alcuna eliminazione di questo svantaggio.

e) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2011.07	Conteggio completamente elettronico dell'imposta sul valore aggiunto. Miglioramento graduale della funzionalità e incremento progressivo del numero di utenti del portale. Elaborazione di una soluzione di interfaccia online per i sistemi ERP delle imprese	AFC	31.03.2016

A seguito dell'interruzione del progetto INSIEME da parte dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, anche l'attuazione del conteggio dell'imposta sul valore aggiunto completamente elettronico è stata sospesa. Pertanto, la scadenza originariamente fissata del 2012 non ha potuto essere rispettata. Nell'ambito del programma FISCAL-IT, nell'autunno 2013 è stato avviato un progetto con l'obiettivo di rendere l'applicazione disponibile per tutti i contribuenti. Un altro progetto è stato avviato per creare un'interfaccia destinata al conteggio IVA nei sistemi ERP¹¹⁵ delle imprese. Entro marzo 2016, si dovranno raggiungere una migliore funzionalità e un graduale aumento del numero di utenti del portale. Poiché molto complessa, l'elaborazione di una proposta di interfaccia online per i sistemi ERP delle imprese richiede ancora più tempo.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.09	Revisione parziale della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (attuazione della mozione CET-N 13.3362).	Parlamento	31.12.2018

Con un messaggio aggiuntivo¹¹⁶, in data 30 gennaio 2013 il Consiglio federale ha adempiuto il mandato del Consiglio nazionale di elaborare un progetto di revisione dell'imposta sul valore aggiunto che preveda soltanto due aliquote anziché le tre attuali e l'abolizione di alcune esclusioni dall'imposta. Il Consiglio federale ha inoltre richiesto alcune ulteriori modifiche ai fini di una migliore comprensione e certezza del diritto nella legge sull'IVA, accogliendo così alcuni interventi parlamentari (05.3578; 11.3185). Nel frattempo, il Parlamento ha respinto il modello a due aliquote. Tuttavia, il Consiglio degli Stati ha trasmesso la mozione CET-N 13.3362 Adeguamento della legge sull'IVA, che prevede una piccola revisione della legge

¹¹⁴ RS 641.20

¹¹⁵ ERP = Enterprise-Resource-Planning designa la funzione aziendale che pianifica e gestisce le risorse necessarie e disponibili per gli scopi sociali (capitale, personale, attrezzature, materiali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sistemi IT, ecc.) in tempo utile e secondo le esigenze, in maniera tale da garantire un efficiente processo di creazione del valore come pure di ottimizzare la gestione dei processi aziendali e operativi.

¹¹⁶ FF 2013 1307

concernente l'imposta sul valore aggiunto, la quale deve tenere conto anche delle proposte di modifica e integrazione dell'organo consultivo dell'IVA, come la nuova regolamentazione in materia di assoggettamento. Non sono oggetto della revisione parziale la semplificazione delle aliquote d'imposta e la soppressione delle esclusioni dall'imposta. La consultazione sulla revisione è avvenuta nell'estate 2014. Il 25 febbraio 2015 il Consiglio federale ha approvato il messaggio all'attenzione del Parlamento¹¹⁷, mentre la CET-N lo ha esaminato durante le riunioni del 13 aprile e del 12 maggio 2015. Il dibattito del Consiglio nazionale è previsto durante la sessione autunnale 2015. La legge, nella sua versione parzialmente rivista, entrerà in vigore non prima del 2017.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.10	Introduzione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto con una procedura interamente elettronica.	AFC	31.12.2018

Entro la fine del 2018 dovrà essere consentito il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto con una procedura interamente elettronica. In questo caso non si tratta di *e-billing* poiché l'AFC non emette fatture; la misura è diretta a consentire pagamenti elettronici.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.11	Definizione della frequenza di verifica delle aliquote saldo nell'Ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività (RS 641.202.62).	AFC	31.12.2017

È necessario assicurare che le aliquote saldo fissate per il calcolo dell'IVA dovuta vengano periodicamente verificate e determinate. Di conseguenza, deve essere definita una frequenza minima di verifica delle aliquote saldo di sette anni.

5.1.2 Imposte dirette per le imprese

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 738,6 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 35 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto elevato) - il 26 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	<i>Ease of Doing Business</i> 2014 (189 Paesi): <i>Paying Taxes</i> , posizione 16 <i>WIPO Global Innovation Index</i> 2014 (143 Paesi): <i>Ease of paying taxes</i> , posizione 16

Oltre all'imposta sul valore aggiunto, anche l'imposizione delle società (Confederazione e Cantoni) costituisce un onere amministrativo per le imprese.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.08	Abolizione della tassa d'emissione sul capitale di terzi.	AFC	2012

La riforma II dell'imposizione delle imprese, entrata progressivamente in vigore a partire dal 2009, ha portato a uno sgravio fiscale delle piccole e medie imprese. Al contempo lo sgravio

¹¹⁷ FF 2015 2161

fiscale consente anche alcune agevolazioni amministrative. Ulteriori sgravi sono previsti nel quadro della riforma III dell'imposizione delle imprese, di cui alcuni elementi sono già stati anticipati nel progetto *Too Big To Fail* (TBTF)¹¹⁸. Ad esempio, la tassa d'emissione sul capitale di terzi è stata abolita a partire dal 1° marzo 2012, comportando anche una riduzione dei costi di regolamentazione.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2013.13	Approvazione del messaggio concernente la Riforma III dell'imposizione delle imprese con abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio.	Consiglio federale	05.06.2015

L'iniziativa parlamentare 09.503 Abolire progressivamente le tasse di bollo e creare nuovi posti di lavoro prevede anche l'eliminazione della tassa d'emissione sul capitale proprio, oltre quella sul capitale di terzi. Nella sua presa di posizione, il Consiglio federale si è espresso a favore di questa misura¹¹⁹, proponendo di attuarla nel quadro della Riforma III dell'imposizione delle imprese. Il Messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese¹²⁰ è stato presentato al Parlamento il 5 giugno 2015.

c) *Misure non realizzate*

N.	Descrizione delle misure non realizzate	Responsabilità
2011.09	Disbrigo dell'imposta sull'utile in forma completamente elettronica nel settore della fiscalità delle imprese.	CSI

La riscossione dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche è di competenza dei Cantoni. Il disbrigo dell'imposta sull'utile e sul capitale in forma elettronica rientra nel catalogo dei progetti prioritari di e-government Svizzera del 15 giugno 2012 (A2.02). Questo progetto comprende dunque non solo il disbrigo dell'imposta sull'utile, ma anche dell'imposta sul capitale. La Conferenza svizzera delle imposte (CSI) è stata designata quale organizzazione responsabile del progetto.

Nel 2012, il gruppo di lavoro della CSI per la standardizzazione dei formulari delle imposte ha armonizzato i relativi modelli. I formulari armonizzati per le società di capitali e le cooperative come pure per le associazioni e le fondazioni sono la base per lo sviluppo di un modello standardizzato di struttura di dati e di un formato unificato di scambio dei dati fiscali delle persone giuridiche come pure di uno standard per la dichiarazione elettronica delle imposte. Inoltre, sono stati avviati i lavori preliminari per la concretizzazione di una corrispondente idea progettuale ed è stato istituito un gruppo di lavoro eCH trasversale ai vari domini XBRL (eXtensible Business Reporting Language).

Il 29 novembre 2012 il Comitato della CSI ha inizialmente deciso di non continuare a perseguire né di finanziare l'idea progettuale riguardante lo sviluppo di uno standard per la dichiarazione elettronica delle imposte delle persone giuridiche sulla base di XBRL. La decisione si fondava tra l'altro sulla riflessione che prima bisognava attendere l'attuazione del nuovo diritto contabile, in vigore dal 2013. In particolare, era necessario evitare che con l'informatica si sviluppasse un bilancio fiscale standardizzato accanto al bilancio dell'impresa vero e proprio.

d) *Misure verificate e respinte*

Le imprese con filiali la cui sede si trova in vari comuni del medesimo Cantone, a seconda della normativa vigente, devono compilare una dichiarazione delle imposte per ciascun Comune. Inoltre, le imprese che operano in più Cantoni devono presentare la dichiarazione delle imposte in originale presso il domicilio fiscale principale e in copia presso tutti i domicili

¹¹⁸ FF 2011 4211

¹¹⁹ FF 2013 985, 990

¹²⁰ FF 2015 4133

fiscali speciali (sede del fondo) e secondari (sede dell'unità locale). La comunicazione con più uffici delle imposte comporta per l'impresa assoggettata un grande dispendio di tempo, oltre al fatto che le divergenze di opinione tra Cantoni sulla ripartizione intercantonale rappresentano anche un onere per le imprese interessate.

Al fine di ridurre il dispendio di tempo per le imprese, sarebbero ipotizzabili diverse modifiche della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID)¹²¹:

- i) la riscossione dell'imposta comunale obbligatoria per le imprese potrebbe avvenire esclusivamente attraverso i Cantoni, con compilazione di un'unica dichiarazione cantonale da parte dell'impresa, sulla base della quale calcolare le imposte comunali. Il debito fiscale verrebbe così liquidato al Cantone, il quale potrebbe poi provvedere alla distribuzione ai Comuni.
- ii) Le imposte delle imprese (comunali e cantonali) potrebbero essere oggetto di un'unica dichiarazione nel Cantone del domicilio fiscale principale. Il Cantone si occuperebbe della riscossione dell'imposta comunale e cantonale per poi distribuire il relativo gettito fiscale agli altri Cantoni. Se la dichiarazione delle imposte fosse presentata, scannerizzata e controllata solo presso il domicilio fiscale principale, il Cantone potrebbe poi inoltrarne copia per via elettronica agli altri Cantoni interessati. Gli altri Cantoni dovrebbero accettare i dati della dichiarazione delle imposte proveniente dal Cantone del domicilio fiscale principale, senza chiedere un'ulteriore dichiarazione per il proprio Cantone.
- iii) Qualora insorgessero interpretazioni diverse sul diritto fiscale armonizzato, i Cantoni potrebbero regolamentare le varie questioni tra loro, senza gravare inutilmente le imprese.

Sebbene il Consiglio federale sia interessato a semplificare l'attuale sistema delle imposte, esso riconosce la sovranità fiscale dei Cantoni e l'autonomia dei Comuni. Di conseguenza, si limita a formulare apposite raccomandazioni (cfr. misura 2015.12). Riguardo al punto iii), i diritti di parte del soggetto d'imposta verrebbero limitati nel momento in cui i conflitti intercantionali fossero regolati. Pertanto, è sempre opportuno garantire il coinvolgimento delle imprese interessate.

e) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.12	Potenziamento dell'armonizzazione fiscale relativa ai termini e agli intervalli di pagamento.	AFC / Cantoni	31.12.2016

Un'armonizzazione dei termini e degli intervalli di pagamento per l'imposta sull'utile, l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare e l'imposta alla fonte sul reddito ridurrebbe i costi della regolamentazione presso i contribuenti senza che i Cantoni (o terzi) debbano sostenere costi elevati in permanenza. Una tale armonizzazione proposta dagli esperti può essere elaborata solo in collaborazione con i Cantoni. Trattandosi in entrambi i casi di procedure di imposizione e riscossione, le misure 2013.12 e 2015.12 vengono attuate contemporaneamente.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.12	Elaborazione di una best practice relativamente alla riscossione delle imposte con il minor onere amministrativo possibile per le imprese, in collaborazione con l'AFC, la CSI e la SECO.	AFC / Cantoni	31.12.2017

Un gruppo di lavoro studierà come semplificare sul piano amministrativo la dichiarazione e il pagamento delle imposte cantonali sugli utili, sul capitale e sugli utili i fondiari. L'imposta

¹²¹ RS 642.14

fede-rale diretta verrà riscossa nel domicilio fiscale principale anche nei casi di ripartizione fiscale intercantonale. La competenza materiale spetta ai Cantoni. I Cantoni saranno rappresentati nel gruppo di lavoro attraverso la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) oppure attraverso la Conferenza svizzera delle imposte (CSI). Formalmente, la direzione e i contatti con i Cantoni saranno curati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC). Il gruppo di lavoro, oltre ai Cantoni e all'AFC, comprenderà anche la SECO, rappresentanti dell'economia ed esperti fiscali. Nell'ambito della stesura del rapporto bisognerà analizzare e comparare le varie regolamentazioni e prassi dei Cantoni per poter individuare una «best practice» cantonale. In base ai risultati di questo gruppo di lavoro, sarà formulata una raccomandazione per le autorità fiscali cantonali, contenente varie proposte di misure di miglioramento per lo sgravio amministrativo. I lavori concernenti questa misura comprendono anche quelli relativi alla misura 2013.12.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.13	Approvazione del messaggio sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese con l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio.	Parlamento	31.12.2018

Il 5 giugno 2015 il Consiglio federale ha approvato il Messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese e lo ha presentato al Parlamento (cfr. anche misura 2013.13). La responsabilità dell'attuazione della riforma spetta ora al Parlamento.

5.2 Diritto edilizio e della pianificazione

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 1 608 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 63 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 52 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	Ease of Doing Business 2014 (189 Paesi): "Dealing with construction permits", posizione 58
iv)	Termini ordinatori	Regolamentati a livello cantonale. Es.: Cantone di San Gallo: sGS 731.21 - <i>Verordnung über Verfahrenskoordination und Fristen in Bausachen (VKoV)</i>

Il diritto edilizio è un ambito che suscita numerose critiche, sia da parte dei privati che delle imprese, le quali riguardano soprattutto la densità normativa, l'onere amministrativo, ma anche le procedure di ricorso e di opposizione e i termini a queste collegati. L'importante densità normativa e l'onere amministrativo sono causati da un lato dai molteplici obiettivi, in parte contraddittori, perseguiti dalla regolamentazione, ma anche da un marcato federalismo e, dall'altro lato, da crescenti conflitti per la gestione di un territorio sempre più esiguo e dalla protezione della proprietà privata.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.16	Ai Cantoni è trasmessa una raccomandazione che comprende: (a) un'ulteriore armonizzazione delle leggi cantonali sull'edilizia e sulla pianificazione del territorio, (b) l'armonizzazione delle procedure e dei processi, (c) la durata più breve delle procedure mediante riduzione e/o raggrup-	ARE	2013

	pamento dei documenti necessari per la pratica del permesso di costruzione e (d) la promozione di soluzioni e-government.		
--	---	--	--

Sia a livello cantonale che intercantonale, negli ultimi anni sono stati intrapresi alcuni sforzi per semplificare e armonizzare il diritto edilizio e per accelerare le procedure di rilascio del permesso di costruzione. Ne è un esempio il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), entrato in vigore il 26 novembre 2010, il quale armonizza 30 termini dell'edilizia (definizioni) come altezze, distanze, piani, in maniera tale che i concetti siano compresi in modo univoco in tutti i Cantoni. I Cantoni che aderiscono al CIAE s'impegnano a recepire le definizioni edilizie e i metodi di misura del Concordato nel loro diritto edilizio e della pianificazione¹²².

Bisogna constatare, tuttavia, che i lavori procedono più lentamente e che l'attuazione appare più complessa del previsto. In una lettera del gennaio 2013, il capo del DATEC e quello del DEFR hanno quindi inviato le seguenti raccomandazioni ai Cantoni:

- i Cantoni devono accordare priorità all'adesione al Concordato sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE)¹²³ e alla relativa attuazione;
- le soluzioni di gestione elettronica dei permessi di costruzione devono essere intensificate;
- l'armonizzazione intercantonale delle definizioni edilizie deve essere estesa anche ad altri campi.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.17	Studio sulle ripercussioni economiche del diritto di opposizione e di ricorso.	SECO	25.06.2015

Nel 2014 la SECO ha commissionato uno studio sulle ripercussioni economiche del diritto di opposizione e di ricorso. Oltre che dalla Confederazione, il gruppo d'accompagnamento era composto da rappresentanti della DCPA, di costruzione svizzera, della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, di Heimatschutz Svizzera, di ATA e del WWF¹²⁴.

Nello studio sono state analizzate le procedure di rilascio del permesso di costruzione, di pianificazione e di ricorso in 20 Comuni di 10 Cantoni, da cui sono state sviluppate le caratteristiche necessarie per procedure corrette (procedura *good practice*).

Relativamente alle *procedure di rilascio del permesso di costruzione*, sono stati individuati due importanti ambiti di intervento: l'armonizzazione delle procedure e le basi necessarie per farlo come pure l'ammodernamento delle procedure mediante utilizzo di piattaforme elettroniche. Secondo gli autori dello studio, però, non è chiaro quale sia il margine di miglioramento (ancora) esistente sul piano formale. Per effetto dell'aumento della densità normativa e della sua complessità, in futuro sarà necessario approfondire anche la qualità materiale delle basi giuridiche.

Quanto alle *procedure di pianificazione*, c'è una possibilità (di semplificazione) di incorporare la concessione del permesso di costruzione direttamente nella procedura, il che può comportare ulteriori / nuovi rischi di ritardo. Poiché le procedure di pianificazione servono principalmente a equilibrare gli interessi dei soggetti coinvolti, è opportuna anzitutto una maggiore e più attiva collaborazione come pure lo scambio reciproco di informazioni tra costruttori, autorità e interessati.

¹²² Nel frattempo, 14 Cantoni hanno deciso di aderire: AG, BE, BL, FR, GR, LU, NE, OW, SH, SO, SZ, TG, UR, ZG.

¹²³ www.dcpa.ch/konkordate/ivhb.aspx

¹²⁴ Econcept (2015)

Rispetto al numero di procedure di rilascio del permesso di costruzione, le *procedure di ricorso* sono meno frequenti, ma comportano a volte massicci ritardi e le opposizioni vengono accolte solo in misura minima.

Oltre alle proposte citate nelle raccomandazioni di gestione riportate in basso, prescrizioni e regolamenti edilizi formulati in modo chiaro, una consulenza migliore per costruttori e soggetti interessati nonché maggiori sforzi di mediazione preliminari possono contribuire a ridurre il numero di opposizioni inefficaci.

Dai criteri di una procedura efficiente (procedura *good practice*) come pure da ulteriori analisi e colloqui, sono derivate 13 raccomandazioni per procedure più efficienti in ambito edilizio. Le raccomandazioni sono rivolte principalmente ai Cantoni, ma, ad esempio, riguardano anche la Confederazione attraverso la «strategia di e-government Svizzera»:

1. definire criteri ed esempi chiari per procedure semplificate;
2. verificare i termini ordinatori e rafforzare il controlling;
3. verificare i termini ordinatori nell'ambito delle procedure di pianificazione;
4. consolidare gli sforzi di armonizzazione;
5. estendere la validità dei permessi di costruzione a tre anni;
6. limitare le istanze di ricorso cantonali a un massimo di due;
7. creare i presupposti per una maggiore oralità nelle procedure di ricorso;
8. elaborare strategie per unità amministrative piccole e molto piccole;
9. introdurre piattaforme di e-government;
10. migliorare le basi di dati e la trasparenza;
11. rafforzare i servizi di consulenza;
12. strutturare le procedure di pianificazione in modo più attivo e collaborativo;
13. radicare maggiormente le procedure di mediazione e conciliazione.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.28	Congelamento del piano di protezione antincendio nei permessi di costruzione.	Cantoni / AI-CAA	2015

Nell'ambito della protezione antincendio, grazie alle nuove direttive e alla modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)¹²⁵, è stato possibile arrivare a uno sgravio di vasta portata. Collegare le misure di protezione antincendio ai permessi di costruzione ha dato buoni risultati. Il piano di protezione antincendio approvato mantiene invariata la sua validità fino al collaudo. Eventuali modifiche rilevanti del progetto di costruzione, specie riguardo alla futura destinazione d'uso, necessitano di una riedizione dello stesso, che dunque comporterebbe anche una nuova verifica del piano di protezione antincendio. Le nuove prescrizioni antincendio danno la possibilità esplicita di conseguire gli obiettivi di protezione mediante misure alternative in luogo delle norme prescrittive. L'esperienza dimostra che questo metodo è adatto soprattutto per progetti di costruzione speciali o di una certa dimensione, dal momento che per le costruzioni standard le prescrizioni sono la via più conveniente.

c) *Misure verificate e respinte*

Per poter quantificare le ripercussioni e i costi delle nuove normative sulle abitazioni secondarie, si è eseguita un'analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) approfondita dell'Ordinanza concernente la legge sulle abitazioni secondarie¹²⁶. In connessione con la stesura del progetto di legge per le abitazioni secondarie, è stato sottoposto un disegno di valutazione della sostenibilità elaborato dal Consiglio federale¹²⁷. Tuttavia, non sembra molto opportuno sottoporre il relativo progetto di ordinanza a un'analisi d'impatto della regolamentazione approfondita poiché non si possono più apportare modifiche sostanziali alla legge. Dal punto di

¹²⁵ RS **822.114**

¹²⁶ RS **702**

¹²⁷ FF **2014** 2065 e segg.

vista delle conseguenze della regolamentazione, sarà molto più importante eseguire in futuro l'analisi di efficacia prevista dalla legge (art. 19 LASEC).

d) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.26	Armonizzazione della legislazione edilizia: progetto «Struttura modello per una legge sull'edilizia».	ARE	31.12.2015

Le leggi edilizie (comunali e cantonali) devono essere armonizzate nella loro struttura così come nella loro esecuzione. Sotto la responsabilità della Confederazione e in linea con il Concordato intercantonale, deve essere elaborata la «struttura modello» di una legge edilizia, da mettere a disposizione dei Cantoni e dei Comuni. Tale misura consentirebbe di migliorare la trasparenza e di semplificare l'applicazione delle diverse leggi.

La misura nasce dal presupposto di semplificare l'esecuzione della regolamentazione e dunque di ridurre (indirettamente) i costi, diminuendo i prezzi della costruzione. Anche lo studio Effi-Bau¹²⁸ ha quantificato i costi dell'assenza di armonizzazione a diverse centinaia di milioni di franchi l'anno.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.27	Energia: Coinvolgimento della fase operativa (misurare anziché regolamentare).	Cantoni	31.12.2016

Con le crescenti possibilità di energie alternative e misure a favore dell'efficienza energetica, aumenta la complessità dei progetti, anzitutto per i complessi di edifici. In questo contesto, le attuali prescrizioni, che continuano a considerare singole misure energetiche, evidenziano i loro limiti. Per questo, nel suo rapporto sui costi della regolamentazione, il Consiglio federale ha proposto di focalizzare l'attenzione sull'efficienza energetica generale di un complesso di edifici, lasciando al committente la scelta di decidere come ottenere tale efficienza. Da ciò deriverebbero più valori target che misure.

Il Consiglio federale è convinto che con questo approccio confluirebbero nei settori e nelle misure i mezzi considerati più efficienti dal proprietario per raggiungere l'obiettivo fissato. Inoltre, si potrebbe ridurre l'onere sempre maggiore per il rilascio e i controlli delle certificazioni energetiche durante la fase di pianificazione.

La Conferenza dei direttori cantonali dell'energia (CdEN) ha stabilito che questa misura non è utile al momento. Riguardo alla fase di pianificazione si potrebbe certamente ottenere un certo sgravio amministrativo, ma nella relativa esecuzione l'onere amministrativo sarebbe maggiore e più complesso perché periodicamente ricorrente. Con il Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni (MoPEC), i Cantoni hanno imboccato un percorso comune che intendono proseguire.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.29	Automatizzazione della procedura di rilascio del permesso di costruzione (e- government)	Cantoni, Comuni	31.12.2016

Nel quadro dei piani d'azione e-government del 2012, 2013 e 2014, la Confederazione ha finanziato le piattaforme elettroniche per i permessi di costruzione per un importo complessivo di 1,56 milioni di franchi. I Cantoni finanziati utilizzano due soluzioni informatiche (CAMAC e GemDat/Concessio). In data 24 gennaio 2014, il Comitato della Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente

¹²⁸ UFFT/CTI (1998)

(DCPA) ha deciso di raccomandare ai Cantoni di aderire a una delle due piattaforme elettroniche per i permessi di costruzione. Secondo quanto affermato dalla DCPA, i Cantoni sono sulla buona strada e, nel medio termine, il permesso di costruzione elettronico diventerà una prassi.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.14	Adeguamento delle indicazioni relative all'Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), il quale prescrive gabinetti, guardaroba e lavabi separati solo a partire da 10 dipendenti	SECO	31.12.2015

Ai sensi dell'articolo 29 capoverso 3 dell'Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)¹²⁹, vanno previsti guardaroba, lavabi e gabinetti separati per donne e uomini o perlomeno la possibilità di utilizzare separatamente queste installazioni in prossimità del luogo di lavoro. Secondo le indicazioni sull'articolo 29 capoverso 3 OLL 3¹³⁰ l'utilizzo separato delle stesse installazioni è consentito solo in via eccezionale, ad es. nelle imprese con pochi lavoratori e lavoratrici occupati contemporaneamente (fino a cinque persone) in attività che comportano un basso grado di sporco.

Allestire installazioni separate per donne e uomini non solo comporta costi di costruzione più elevati, ma anche maggiori oneri in termini di manutenzione e pulizia, il che grava soprattutto sulle imprese più piccole. Per sollevare queste imprese, la soglia a partire dalla quale bisogna mettere a disposizione guardaroba, lavabi e gabinetti separati per donne e uomini viene innalzata da cinque a dieci persone. Conseguentemente, le «Esigenze generali dei locali comuni» di cui alle indicazioni relative all'articolo 29 capoverso 3 OLL 3 vengono modificate come segue:

«Un'utilizzazione separata delle stesse installazioni (che possono essere chiuse) è ammessa solo in via eccezionale, ad esempio nelle aziende con numero ridotto di lavoratori occupati contemporaneamente (fino a 10 persone) in lavori poco insudicianti.»

Vengono inoltre modificate come segue le indicazioni relative all'articolo 32 capoverso 2 OLL 3:

«Ad esempio, nelle aziende fino a 10 lavoratori con attività poco insudicianti, come le piccole aziende commerciali, può essere sufficiente un solo gabinetto (appartamento di abitazione standard).»

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.15	Istituzione di un forum di dialogo per la verifica delle misure prioritarie e delle relative modalità di attuazione nell'ambito delle procedure di pianificazione e rilascio del permesso di costruzione per i progetti di infrastrutture turistiche, in particolare per impianti di risalita.	UFT (con ARE e UFAM)	31.12.2016

La pressione crescente della concorrenza internazionale impone al turismo svizzero una capacità di adeguamento sempre più rapida. La rivalutazione del franco ha ulteriormente peggiorato la situazione del turismo. In questo contesto, è necessario stabilire condizioni quadro che consentano un rapido adeguamento del turismo al panorama competitivo in trasformazione.

L'argomento è di particolare interesse per le imprese del settore impianti di risalita, i quali rivestono un ruolo estremamente importante per il turismo vacanziero alpino e investono grosse somme in progetti infrastrutturali di alto livello. Per poter mantenere la loro competitività, tali imprese necessitano di procedure estremamente snelle.

¹²⁹ RS **822.113**

¹³⁰ SECO (1995)

Attualmente le procedure relative alla pianificazione territoriale e ai permessi di costruzione sono generalmente complesse e multiformi. Se si vuole ammodernare un'infrastruttura turistica esistente, ad es. uno skilift con una seggiovia, oppure ristrutturare un comprensorio sciistico, le procedure necessarie sono onerose e possono richiedere molto tempo. Ne conseguono da un lato un notevole dispendio amministrativo e finanziario per le imprese del settore, che devono compilare e presentare negli anni innumerevoli documenti, dall'altro un elevato onere amministrativo anche per le autorità d'esecuzione.

Entro la fine del 2016 i soggetti interessati devono verificare insieme le misure prioritarie e identificare le relative modalità di attuazione attraverso un forum di dialogo. A partire dal 2017, le misure prioritarie individuate dovranno essere attuate. Non sono messe in discussione le basi giuridiche materiali in vigore.

5.3 Allestimento dei conti e revisione

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 1666 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 54 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto elevato) - il 43 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	<i>WEF Global Competitiveness Report 2013/14</i> (148 Paesi): <i>Strength of auditing and reporting standards</i> , posizione 21 <i>IMD World Competitiveness Yearbook 2013</i> (60 Paesi): <i>Auditing and accounting practices</i> , posizione 10

L'attività normativa dello Stato può avere un forte impatto sull'onere amministrativo delle imprese nel settore dell'allestimento dei conti e della revisione. Mentre l'allestimento dei conti e la revisione fanno parte dei compiti fondamentali delle imprese e sono una necessità di economia aziendale, lo Stato può fissare esigenze che vanno ben oltre le attività che le imprese del settore intraprenderebbero senza essere soggette a vincoli giuridici. Questo può condurre a un importante onere amministrativo e a costi esterni per l'intera economia, specialmente per il fatto che queste regolamentazioni possono riguardare fino a 560 000 imprese¹³¹.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.10	Esenzione delle imprese soggette a revisione limitata dall'obbligo di fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi, nel quadro del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.	Parlamento	2013

Nel suo messaggio del mese di dicembre 2007 concernente la revisione del diritto contabile,¹³² il Consiglio federale ha proposto di esentare le imprese soggette alla revisione limitata dall'obbligo di fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi (come da art. 663b n. 12 CO¹³³). Il Parlamento ha approvato tale modifica e il Consiglio federale l'ha fatta entrare in vigore in data 1° gennaio 2013.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.11	Aumento dei valori soglia per l'obbligo di effettuare una revisione ordinaria, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni, a: - somma di bilancio, 20 milioni di franchi; - cifra d'affari, 40 milioni di franchi; - 250 posti di lavoro a tempo pieno.	Consiglio federale	1.1.2012

Il 1° gennaio 2012, il Consiglio federale ha fatto entrare in vigore una modifica del diritto in materia di revisione che innalza i valori soglia per determinare il tipo di revisione (art. 727 cpv. 1 n. 2 del Codice delle obbligazioni). Le soglie sono ora: 20 milioni di franchi per somma di bilancio (precedentemente CHF 10 milioni), 40 milioni per cifra d'affari (precedentemente CHF 20 milioni) e 250 per i posti di lavoro a tempo pieno (precedentemente 50).

¹³¹ cfr. Statistica strutturale delle imprese STATENT 2011 dell'Ufficio federale di statistica UST

¹³² FF 2008 1321 1449

¹³³ RS 220

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.12	Esenzione delle società individuali e delle società di persone dall'obbligo di tenere una contabilità semplice se registrano una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.	Parlamento	1.1.2013

Dal 1° gennaio 2013, le società individuali e le società di persone la cui cifra d'affari sia inferiore a 500 000 franchi possono tenere una contabilità semplificata che comprenda solo entrate, uscite e stato patrimoniale.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2013.08	Verifica del consolidamento al valore contabile per società più grandi non quotate in Borsa nel quadro della revisione del diritto della società anonima in corso	DFGP	28.11.2014

A seguito della verifica effettuata, nel quadro della revisione del diritto della società anonima in corso, si propone di innalzare i valori soglia per l'obbligo di allestimento di un conto di gruppo nonché di abolire il consolidamento al valore contabile (cfr. misura 2015.16). La consultazione ha avuto luogo dal 28 novembre 2014 fino al 15 marzo 2015.

c) *Misure verificate e respinte*

Le imprese di revisione che forniscono servizi di revisione per società di interesse pubblico necessitano di un'abilitazione speciale e sottostanno alla sorveglianza statale (art. 7 cpv. 1 LSR)¹³⁴. Le imprese di revisione sotto sorveglianza statale devono versare emolumenti e tasse per l'abilitazione e la verifica da parte dell'autorità di sorveglianza statale (LSR). Devono poi trasferire tali costi alle società di interesse pubblico che revisionano¹³⁵. Dal momento che le imprese di revisione sotto sorveglianza statale non svolgono attività solo per le società di interesse pubblico ma anche per le società non quotate, queste partecipano indirettamente ai costi previsti per la sorveglianza dalla LSR, senza tuttavia essere parte in causa. Per tale motivo si è proceduto a una verifica dell'abolizione di emolumenti e tasse e, contemporaneamente, dell'aumento dei diritti di quotazione per le società quotate in Borsa. Una modifica del sistema comporterebbe una ristrutturazione dell'incasso di 23 imprese di revisione per circa 1100 società di interesse pubblico e istituti finanziari, con conseguenti costi di incasso più elevati. Il maggiore onere per la sorveglianza non si giustifica dunque con lo sgravio amministrativo estremamente marginale delle società non quotate. Per effetto del pessimo rapporto costi-benefici, la misura è stata accantonata.

¹³⁴ RS 221.302

¹³⁵ Messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (obbligo di revisione nel diritto societario) e la legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, FF 2004 3969, pag. 4078.

5.4 Igiene delle derrate alimentari

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	di migliore dei misurazione dei costi di regolamentazione 2013.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 63 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 47 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

Il tema dell'igiene alimentare è regolamentato dalla Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr)¹³⁶ nonché da 26 ordinanze. Una normativa di legge che protegga i consumatori da derrate alimentari e oggetti d'uso che possono mettere in pericolo la salute e assicuri che siano osservati, nei contatti con le derrate alimentari, i principi dell'igiene (art. 1 LDerr) è opportuna e comporta grandi vantaggi per l'economia nazionale. Oltre a proteggere la salute dei consumatori, il diritto delle derrate alimentari definisce le condizioni quadro per l'industria alimentare svizzera.

b) Misure realizzate

La revisione totale della legge sulle derrate alimentari è stata approvata dal Parlamento nel giugno 2014. Porta avanti la soppressione degli ostacoli commerciali mantenendo al contempo la protezione della salute dei consumatori al livello attuale. Grazie agli adeguamenti, la revisione tiene conto sia delle esigenze di tutela dei consumatori sia dell'industria alimentare. Prima che la legge possa entrare in vigore, è necessario ora rivedere le relative ordinanze. Tra queste figurano anche le disposizioni dirette a un autocontrollo agevolato per le microimprese: a livello di ordinanza, bisognerà definire cosa s'intende esattamente e come continuare a garantire comunque la sicurezza alimentare. Con un'ordinanza, il Consiglio federale intende inoltre regolamentare la dichiarazione di provenienza delle materie prime alimentari in un'ottica di trasparenza. L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) si prefigge l'obiettivo di far entrare in vigore le ordinanze revisionate contemporaneamente alla legge entro il primo semestre del 2016 a opera del Consiglio federale. In collaborazione con la SECO, l'USAV ha condotto un'analisi d'impatto della regolamentazione approfondita sulla revisione delle ordinanze concernenti le derrate alimentari.

¹³⁶ RS 817.0

c) Misure verificate e respinte

Le prescrizioni per l'identificazione delle derrate alimentari in Svizzera (art. 20 e 21 LDerr; art. 12 e 13 D-LDerr) sono attualmente più rigorose di quelle dell'UE. Ad esempio, le norme vigenti in Svizzera riguardo alla dichiarazione del Paese di produzione o ai casi di mescolamento accidentale degli ingredienti con potenziale allergenico vanno al di là dei requisiti fissati dalla UE. L'attuale revisione della legge sulle derrate alimentari mira a un generale ravvicinamento con le disposizioni UE, che però non avviene in maniera coerente come inteso dal Parlamento. Ad esempio, l'indicazione obbligatoria del Paese di produzione non è stata oggetto di semplificazione. In questi ambiti, è la UE che si avvicina alle prescrizioni più rigorose della Svizzera.

d) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.32	Formazione nelle imprese.	Associazioni di categoria, USAV e Cantoni	31.12.2016

Le associazioni di categoria, congiuntamente e con il sostegno dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e degli organi d'esecuzione cantonali, elaborano materiale didattico adatto alle imprese e facilmente comprensibile. La misura viene attuata nel quadro della revisione della legge sulle derrate alimentari in corso. La guida spetta alle associazioni di categoria, poiché conoscono al meglio le esigenze dei loro membri. In questo modo dovrebbe essere garantito l'allestimento della documentazione di formazione utile per le imprese.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.16	Funzione del principio positivo nel campo della legislazione sulle derrate alimentari.	USAV	01.07.2016

Il concetto di principio positivo è stato fin qui una sorta di linea guida per la legge sulle derrate alimentari: sono consentiti soltanto gli additivi e le derrate alimentari espressamente autorizzati. Al contrario, ciò che non è espressamente autorizzato, è vietato. Secondo il diritto fin qui applicato, una derrata alimentare è commerciabile se provvista di denominazione specifica o approvata dall'USAV con un'autorizzazione speciale (cfr. art. 8 LDerr). Ai sensi del diritto UE, invece, tutte le derrate sono commerciabili in linea di principio a patto che siano sicure; una derrata non è commerciabile o lo è in misura limitata solo se esplicitamente previsto dalla normativa.

Il nuovo approccio normativo non prevede più che le derrate alimentari siano commerciabili solo se rientrano in un'ordinanza con una denominazione specifica o vengono autorizzate dall'USAV. Le derrate alimentari sono commerciabili se sono sicure. Nell'UE, i requisiti di sicurezza alimentare sono disciplinati nel Regolamento (CE) n. 178/2002 e nel diritto esecutivo a supporto, i quali saranno recepiti anche nel diritto svizzero.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.17	Autocontrollo agevolato e documentazione scritta semplificata per le microimprese nella legislazione sulle derrate alimentari.	USAV	01.07.2016

L'obbligo dell'autocontrollo è la colonna portante della legislazione sulle derrate alimentari. Chi tratta derrate alimentari od oggetti d'uso ha la responsabilità di garantirne la conformità ai requisiti di legge. Salvo che per la macellazione, il controllo delle derrate alimentari avviene a campione. Di conseguenza, le derrate alimentari e gli oggetti d'uso non possono essere prodotti, venduti, acquistati o importati facendo affidamento sul fatto che le autorità preposte al controllo delle derrate alimentari ritirerebbero dal mercato ogni prodotto difettoso. Per questo la responsabilità personale occupa un posto di primo piano.

Nel quadro del dibattito parlamentare, sono stati approvati l'autocontrollo agevolato e una documentazione scritta semplificata per le microimprese (art. 26 cpv. 3)¹³⁷. A livello di ordinanza, bisognerà definire cosa s'intende esattamente e come continuare a garantire comunque la sicurezza alimentare. Leggi e ordinanze dovranno entrare in vigore in contemporanea entro il primo semestre 2016.

5.5 Formazione professionale di base

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 131,4 fino a 473,2 mio. ¹³⁸
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 59 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto elevato) - il 52 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

In Svizzera, la formazione professionale assicura a due terzi dei giovani una solida base per il lavoro. È garanzia di apprendimento permanente, offre molteplici prospettive professionali, dà un importante contributo alla competitività internazionale come pure a soddisfare il fabbisogno di personale qualificato della piazza economica svizzera. La formazione professionale è di competenza della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro. La Confederazione stabilisce le condizioni quadro e s'impegna a garantire la comparabilità e la trasparenza delle offerte su tutto il territorio svizzero.

Secondo il barometro della burocrazia, la formazione professionale di base è uno dei tre ambiti in cui l'onere soggettivo percepito risulta più elevato. Le imprese interpellate hanno addirittura designato il settore come quello in cui l'onere amministrativo è cresciuto di più negli ultimi tre anni. Si tratta di una valutazione da prendere molto sul serio perché la formazione degli apprendisti è facoltativa per le imprese. La disponibilità alla formazione da parte delle imprese è sempre elevata e ha continuato a crescere negli ultimi anni, ma non può essere messa a rischio con il moltiplicarsi di regolamentazioni e oneri amministrativi.

¹³⁷ FF 2014 4409

¹³⁸ Ampiezza della gamma: per ogni obbligo di agire, estrapolazione basata sul valore minimo nonché massimo dei tirocini selezionati.

b) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.20	Semplificazione della procedura di qualificazione PQ (modalità d'esame «lavoro pratico individuale», LPI)	SEFRI, Cantoni	31.12.2017

Le procedure di qualificazione della formazione professionale di base sono attualmente molto complesse, il che comporta un grosso onere per le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) e i Cantoni. Per questo la SEFRI ha avviato un progetto di semplificazione e miglioramento delle procedure di qualificazione. L'obiettivo è di sviluppare ulteriormente e semplificare tali procedure in un processo che vede coinvolti i partner della formazione professionale, mantenendo e promuovendo al contempo l'orientamento alle competenze operative. L'avvio del progetto è avvenuto nell'agosto 2014. I principali pacchetti di lavoro verranno sottoposti alla Commissione federale della formazione professionale (CFFP), che funge da gruppo direttivo. L'attuazione delle misure è prevista successivamente nel quadro dei normali adeguamenti delle ordinanze.

Il progetto comprende due obiettivi:

1. semplificazione delle procedure di qualificazione
2. promozione di un esame orientato alle competenze operative con definizione di linee guida mirate.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.21	Impiego di servizi online per corsi per formatori e corsi interaziendali.	Cantoni	31.12.2016

In linea di principio, la documentazione e i servizi online relativi a corsi per formatori e corsi interaziendali è di competenza delle organizzazioni del mondo del lavoro (OML) e dei Cantoni, che promuovono lo sviluppo di tali corsi.

La Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) dubita del fatto che con questa misura si arrivi a ridurre l'onere amministrativo. Ciò nonostante, la CSFP ha recepito la misura, ma i corsi non sono ancora tutti online.

La mobilità degli apprendisti può essere incentivata durante o dopo l'apprendistato caricando online i materiali didattici. Nelle scuole professionali, un approccio particolare è quello del *Blended Learning*, il quale va a integrare sia la lezione tradizionale in cui bisogna essere presenti che l'e-learning, consentendo una maggiore flessibilità.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Scadenza
2013.22	Migliore coordinamento tra aziende formatrici e scuole professionali.	Cantoni	31.12.2016

Per garantire il coordinamento tra i diversi centri di formazione e ridurre così l'onere amministrativo, una buona collaborazione tra tutti i partner della formazione professionale è indispensabile. Grazie a una serie di misure, la Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) ha migliorato il coordinamento tra aziende formatrici e scuole professionali. Queste ultime, ad esempio, oltre a organizzare le giornate delle porte aperte per genitori, le organizzano anche per i formatori. I formatori, inoltre, visitano un'azienda formatrice almeno una volta l'anno.

La frequenza di corsi di recupero serve a ridurre le interruzioni dell'apprendistato e le risoluzioni dei relativi contratti, così da risparmiare costi. I Cantoni promuovono anche un attivo scambio di dati (voti, esami e assenze), volto a semplificare e migliorare la comunicazione nonché l'assicurazione qualità tra i due luoghi di insegnamento.

Il trasferimento in entrambe le direzioni è sistematico: da un lato gli apprendisti vengono prelevati nella loro routine quotidiana, dall'altro le scuole rafforzano a lezione il trasferimento sistematico dei compiti dalla scuola all'azienda e viceversa.

5.6 Sicurezza sul lavoro e tutela della salute

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 1052 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	<i>sicurezza sul lavoro</i> ; - il 33 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 35 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	<i>IMD World Competitiveness Yearbook 2013</i> (60 Paesi): <i>Health, safety & environmental concerns</i> , posizione 10

Gli infortuni professionali e i problemi di salute legati al lavoro comportano per l'economia importanti costi, di cui soltanto una minima parte è coperta dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e dal sistema di sicurezza sociale. Oltre ai costi dell'assicurazione sociale, infortuni, malattie e assenze dovute a condizioni di lavoro pericolose o difficili comportano i cosiddetti costi supplementari secondari per l'economia, che finiscono per costare cari alle imprese. Investire in condizioni di lavoro attrattive e sicure rappresenta un vantaggio nella concorrenza mondiale per una manodopera qualificata. I lavoratori che godono di buona salute sono più produttivi e motivati di quelli che soffrono di problemi di salute e consolidano la competitività dell'economia svizzera. Le disposizioni di legge evitano sofferenze alle persone e rafforzano la collaborazione tra datori di lavoro e lavoratori.

La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) discute regolarmente delle corrispondenti normative e verifica anche gli oneri amministrativi. La CFSL è l'organo di informazione e coordinamento per la prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali, verifica tutte le normative prima della loro introduzione e fa in modo che i costi della regolamentazione rimangano entro limiti ragionevoli per tutte le parti.

b) Misure verificate e respinte

Formazione per carrellisti

Ai sensi dell'articolo 8 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni (OPI)¹³⁹, l'utilizzo di carrelli elevatori rientra tra le attività esposte a pericoli particolari. Di conseguenza, per poter svolgere il loro lavoro, i carrellisti devono essere in possesso di conoscenze e competenze specifiche nonché essere accuratamente selezionati e appositamente formati (art. 6 OPI). La responsabilità della selezione e della formazione dei carrellisti spetta al datore di lavoro. Con decisione U203 del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) del 29 giugno 1994, sono stati fissati i requisiti della formazione per carrellisti. Il livello formativo deve corrispondere almeno a quello dei corsi per carrellisti dell'Associazione svizzera di logistica (ASL). Al termine della formazione è necessario superare un esame. Questa formazione presuppone oneri elevati per le imprese.

Quale possibile misura di sgravio, si è verificato se fosse possibile distinguere tra lavori semplici e lavori con requisiti più elevati, adattando di conseguenza la formazione dei carrellisti in misura graduale. Tuttavia, già oggi è prevista una distinzione tra i singoli livelli di complessità dei lavori eseguiti con i carrelli. Nelle informazioni della SUVA sulla formazione per carrellisti viene riportato che la formazione deve avvenire presso una scuola per carrellisti riconosciuta oppure all'interno dell'azienda sotto la guida di un proprio istruttore. In quest'ultimo caso,

¹³⁹ RS 832.30

l'istruttore qualificato valuta il livello di approfondimento della formazione di ogni singolo carrellista. La formazione avviene in modo mirato rispetto alla persona, alle sue capacità, all'apparecchio e al suo impiego e in ogni caso, a seconda delle conoscenze preliminari, dura solo poche ore.

Apportare precisazioni all'ordinanza potrebbe compromettere la flessibilità della formazione aziendale e peggiorare la situazione. Per questi motivi la misura è stata respinta.

Requisiti per attrezzature di lavoro e installazioni

Le installazioni e le attrezzature di lavoro di un'impresa devono essere strutturate in maniera tale da ridurre al minimo i pericoli per i lavoratori (art. 3 OPI). Possono essere impiegate solo attrezzature di lavoro che, se utilizzate conformemente alla loro destinazione e con la debita cura, non mettano in pericolo la vita e la salute dei lavoratori (art. 24 OPI).

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 della Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro¹⁴⁰), possono essere immessi in commercio solo prodotti che soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 4 oppure, se tali requisiti non sono stati definiti, corrispondere allo stato della scienza e della tecnica. Ciò vale conseguentemente anche per le attrezzature di lavoro. Chi immette in commercio un prodotto (dopo il 1997), deve farne attestare la conformità attraverso un apposito organismo di valutazione. La dichiarazione di conformità attesta che i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono soddisfatti.

In caso di modifiche a seguito di trasformazioni e ammodernamenti di macchine, le quali possono presentare nuovi rischi, la dichiarazione di conformità deve essere ripetuta (art. 3 OPI e punto 5.4 della direttiva CFSL 6512). Si è verificato se, in caso di modifiche a macchine già esaminate, non fosse possibile una valutazione di conformità semplificata o ridotta, adeguando di conseguenza il punto 5.4 della direttiva CFSL 6512.

Si è anche verificato se l'attrezzaggio tecnico delle macchine in un secondo momento non dovesse avvenire solo in casi importanti, ossia quando dette macchine non sono più conformi alle norme di sicurezza in vigore.

Poiché non è stato indicato alcun rapporto di proporzionalità e il risparmio previsto è minimo, entrambe le misure sono state respinte. Le attuali normative, inoltre, sono conformi al diritto UE nonché parte dell'Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. Tale accordo è strategico per le imprese dell'industria MEM con vocazione all'export poiché consente notevoli risparmi nella valutazione di conformità. Eventuali deroghe dal diritto UE potrebbero mettere in discussione l'accordo.

c) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Scadenza
2013.23	Revisione del programma sanitario.	SECO	31.12.2015

Le indicazioni relative all'articolo 36 dell'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)¹⁴¹ sono state adeguate in modo tale da interpretare la regolamentazione in modo differenziato, senza ridurre la tutela dei lavoratori. Il programma sanitario può essere regolamentato in modo più flessibile soprattutto nelle imprese del settore dei servizi che non presentano pericoli particolari, abbassando i requisiti riguardanti la formazione e il numero di soccorritori diplomati. La revisione del programma sanitario deve essere realizzata entro la fine 2015.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Scadenza
----	-------------------------------------	----------------	----------

¹⁴⁰ RS 930.11

¹⁴¹ RS 822.113

2013.25	Eliminazione delle ridondanze tra la legge federale sul lavoro e le altre prescrizioni di protezione antincendio (Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA)	SECO, Cantoni	1.1.2016
---------	---	---------------	----------

La protezione antincendio è disciplinata a livello cantonale, il che può dare adito a conflitti con la legge sul lavoro e l'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (art. 6–16 e 19–25 OLL 4, art. 20 OPI). Le due fonti contengono ridondanze, fissano requisiti parzialmente diversi in materia di protezione antincendio e possono persino comportare delle contraddizioni.

Nel mese di luglio 2014, la SECO ha avviato una prima indagine conoscitiva per la revisione dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul (OLL 4)¹⁴². Con la revisione dell'OLL 4, le disposizioni riguardanti le vie di fuga dovrebbero essere adeguate alle prescrizioni AICAA, in maniera tale che i due regolamenti continuino a essere congruenti. Dopo l'indagine conoscitiva, rimanevano ancora solo tre discrepanze tra l'OLL 4 e le norme di protezione antincendio AICAA: il numero di vani scale al piano superiore, il numero di vani scale al piano interrato e le larghezze delle porte. Per due di queste è stata individuata una soluzione, ossia per il numero di vani scale al piano superiore e interrato, la quale prevede che le disposizioni dell'OLL 4 per i vani scale vengano modificate e armonizzate con le norme di protezione antincendio. Quanto alla terza discrepanza, rappresentanti dell'AICAA hanno proposto che le larghezze porte attualmente previste dall'OLL 4 (90 cm) vengano recepite nelle norme di protezione antincendio AICAA (oggi 80 cm). In questo caso non vi sarebbero più differenze tra l'OLL 4 e le norme AICAA. La OLL 4 revisionata entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.18	Rapporto in adempimento del postulato 15.3463 con possibili misure di riduzione dell'onere connesso alla statistica SOMED.	UST	31.12.2017

La rilevazione dei dati per la statistica degli stabilimenti medico-sociali (SOMED) genera oneri amministrativi per le imprese.

L'Ufficio federale di statistica (UST), in collaborazione con vari soggetti interessati – Cantoni, Confederazione od organizzazioni del sistema sanitario –, sta attualmente adeguando il sondaggio alle esigenze dei vari partner. Nonostante gli sforzi dell'UST per migliorare il coordinamento e la cooperazione, permangono rilevazioni di dati SOMED parallele oppure introdotte dai Cantoni. Ciò dimostra che il coordinamento con i vari soggetti protagonisti resta un approccio importante anche per il futuro.

Il Consiglio federale è quindi pronto a verificare con questi soggetti come risolvere il problema del numero crescente di sondaggi e ridurre l'onere amministrativo per coloro che forniscono i dati. I risultati della verifica e le eventuali misure atte a migliorare la situazione dovranno essere oggetto di un apposito rapporto.

¹⁴² RS 822.114

5.7 Permessi di lavoro e relativa documentazione

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 160 mio.
----	---	--------------

La legge sul lavoro (LL)¹⁴³ fissa il riposo minimo cui hanno diritto i lavoratori e come devono essere pianificati gli orari di lavoro. In linea di principio il lavoro notturno e quello domenicale sono vietati; i giorni festivi sono equiparati alle domeniche. Se però un'impresa necessita di lavoro notturno, domenicale o a turni, questo può essere autorizzato, a condizione che vi siano i presupposti di legge richiesti. Per lavori notturni o domenicali temporanei (max. tre mesi per il lavoro notturno e sei domeniche in caso di lavoro domenicale), la competenza spetta alle autorità cantonali d'esecuzione.

L'articolo 46 LL obbliga i datori di lavoro a tenere a disposizione delle autorità d'esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti, da cui risultino chiaramente le indicazioni necessarie all'esecuzione della legge e delle relative ordinanze. Nello specifico, devono essere riportate in modo chiaro le indicazioni riguardanti durata, inizio e fine dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (inclusi il lavoro compensativo e quello straordinario) come pure le pause di durata uguale o superiore a mezz'ora (art. 73 OLL 1)¹⁴⁴.

b) Misure verificate e respinte

Al fine di rispettare e poter controllare i tempi di guida, di lavoro e di riposo, questi dati devono essere fissati per ogni autista ai sensi dell'Ordinanza per gli autisti (art. 14 OLR 1)¹⁴⁵. Per tale motivo, ogni veicolo di un'impresa di trasporti su strada deve essere dotato di odocronografo analogico o digitale, il quale registra i dati richiesti dalla normativa. I dati dell'odocronografo digitale devono essere scaricati ogni tre mesi e archiviati su un supporto di memorizzazione esterno; i dati delle carte del conducente vanno scaricati ogni settimana (art. 16 bis 1 OLR).

Si è verificato se l'obbligo di scaricare e mettere in sicurezza i dati della carta del conducente potesse essere abolito e se fosse sufficiente archiviare i dati dell'odocronografo esternamente. Ovvviare all'archiviazione e al download dei dati sulla carta del conducente non è possibile per effetto delle obbligazioni contratte dalla Svizzera nel quadro di accordi internazionali (AETR e Accordo sui trasporti terrestri).

c) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Scadenza
2013.24	Rinuncia (parziale) all'obbligo di documentazione degli orari di lavoro	SECO	01.01.2016

Negli ultimi anni si è accentuata la discrepanza tra l'obbligo di una registrazione dettagliata dell'orario di lavoro e la realtà lavorativa. Sono sempre di più i collaboratori occupati secondo modelli flessibili di tempo e di luogo al fine di promuovere la conciliazione tra famiglia e lavoro. Con una modifica di ordinanza, si è provveduto a tenere conto di questa nuova realtà, integrando l'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro con due articoli.

In primo luogo, si rinuncia alla registrazione dell'orario di lavoro per i collaboratori che percepiscono un salario soggetto all'AVS superiore a 120 000 franchi (bonus inclusi), i quali go-

¹⁴³ RS 822.11

¹⁴⁴ RS 822.111

¹⁴⁵ RS 822.221

dono di grande autonomia riguardo alla gestione del loro orario di lavoro. La rinuncia si applica nell'ambito di contratti collettivi di lavoro di un settore o di un'azienda. In secondo luogo, la registrazione dell'orario di lavoro (annotazione dell'orario di lavoro giornaliero) può essere semplificata anche per collaboratori che godono di una certa autonomia di gestione del loro orario di lavoro mediante un accordo con i lavoratori. L'ordinanza 1 revisionata entrerà in vigore il 1° gennaio 2016.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.19	I permessi di lavoro vengono ora pubblicati nel FUSC e non più nel Foglio federale.	SECO	31.12.2015

In linea di principio, il lavoro notturno dalle ore 23 alle ore 6 così come il lavoro domenicale sono vietati. Le eventuali deroghe necessitano di autorizzazione (artt. 16 e 18 LL¹⁴⁶). Il lavoro notturno e domenicale temporaneo è autorizzato dalle autorità cantonali mentre il lavoro notturno e domenicale regolare e periodico è autorizzato dalla SECO (art. 17 e 19 LL). Poiché i sindacati hanno facoltà di presentare ricorso, le richieste presentate devono essere pubblicate e garantire un diritto di consultazione di almeno dieci giorni per dare la possibilità ai gruppi interessati (sindacati, ma anche ispettorati cantonali del lavoro) di sottoporre alla SECO eventuali particolarità. Questa pubblicazione avviene oggi nel Foglio federale, in cui l'autorizzazione concessa torna a essere pubblicata alla scadenza del termine di consultazione. Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura di autorizzazione dura dalle sei alle otto settimane, ma nella pratica spesso è più lungo perché i dati delle richieste sono incompleti.

La procedura di autorizzazione può avvenire per via elettronica attraverso lo strumento online TACHO, un software che attualmente si trova in fase di rielaborazione e sviluppo. In tale contesto vengono create anche le basi tecniche per la pubblicazione dei permessi di lavoro nel Foglio ufficiale svizzero del commercio (FUSC) invece che nel Foglio federale. In questo modo si possono risparmiare fino a dieci giorni sui tempi di trattamento, riducendo così la durata della procedura di autorizzazione.

5.8 Procedure doganali

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 478,8 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 49 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 38 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	<i>WEF Global Competitiveness Report 2013/14</i> (148 Paesi): <i>Burden of customs procedures</i> , posizione 22 <i>IMD World Competitiveness Yearbook 2013</i> (60 Paesi): <i>Custom's Authorities</i> , posizione 15 <i>Ease of Doing Business 2014</i> (189 Paesi) <i>Trading across Borders</i> , posizione 35

La Svizzera guadagna un franco su due all'estero. Nel 2012 la Svizzera ha importato merci per un valore di 277 miliardi di franchi e ne ha esportate per 293 miliardi. È quindi importante che il traffico transfrontaliero delle merci e delle persone si svolga senza intralci. Con l'intro-

¹⁴⁶ RS 822.11

duzione dei principi di e-government nelle procedure doganali e l'intensificazione della collaborazione con le ditte di esportazione e di importazione, il passaggio delle merci tra i confini è risultato molto più semplice.

b) *Misure realizzate*

Ai fini dello sgravio amministrativo e di una riduzione dei costi, nel 2010 il Parlamento ha approvato la mozione 10.3949 «Svolgimento economico e non burocratico di procedure doganali anche per le piccole e medie imprese (PMI)». Tale mozione chiede al Consiglio federale di istituire un portale Internet interattivo per lo sdoganamento elettronico di merci. A tale scopo, occorre assicurare che lo scambio di dati tra imprese e l'AFD possa avvenire direttamente via Internet e che l'intero processo di sdoganamento si svolga per via elettronica. Per adempiere la mozione, l'AFD, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), oltre ai loro sforzi di miglioramento in corso, hanno illustrato in uno studio di fattibilità¹⁴⁷ gli attuali processi di sdoganamento e i relativi sistemi di informazione. Lo studio evidenzia le possibilità di offrire alle imprese, specie alle PMI, un portale doganale via web con funzionalità complete per l'intero processo di sdoganamento. Lo studio ha confermato la fattibilità tecnica e calcolato i costi e i tempi di attuazione.

Esso illustra varie misure con cui semplificare le procedure doganali e ridurre gli oneri per le imprese.

Negli anni 2012-2014 sono state realizzate inoltre le seguenti misure per ridurre i costi dei soggetti economici interessati:

- i. In caso di merce resa non recapitabile all'estero, il rimborso dei tributi doganali e dell'IVA può avvenire con una procedura semplificata, redigendo una domanda cumulativa e senza dover presentare la documentazione completa fin qui necessaria.
- ii. Gli orari di lavoro e di apertura degli uffici doganali per la procedura semplificata di ricevimento e spedizione sono stati adeguati alle esigenze dell'economia. In tal modo, oltre il 90 % delle spedizioni può avvenire 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
- iii. Il termine per le dichiarazioni doganali è stato esteso da 7 a 30 giorni, così da garantire la necessaria flessibilità alle imprese.
- iv. I certificati di origine possono continuare a essere presentati in copia all'ufficio doganale, il che consente di ottimizzare i processi, specie per i fornitori di servizi postali.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Realizzazione
2013.19	Verifica dell'archiviazione delle decisioni d'imposizione unicamente presso l'AFD	AFD	2014

Nelle fasi di archiviazione e protezione dei dati, le duplicazioni (ad es. la conservazione di dati sia presso la dogana che presso le imprese nonché archiviazione di documenti originali e copie elettroniche) comportano oneri amministrativi. Nel quadro del rapporto sui costi della regolamentazione il Consiglio federale ha chiesto di verificare se in futuro la decisione d'imposizione non debba essere archiviata soltanto presso l'AFC. Poiché l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) ritengono che tale misura comporti uno sgravio minimo, la stessa viene accantonata.

c) *Misure verificate e respinte*

Rinuncia all'indicazione del Paese d'immatricolazione

¹⁴⁷ Hüsemann (2012)

Conformemente all'art. 3 dell'Ordinanza sulla statistica del commercio esterno¹⁴⁸, per i dati sul commercio esterno, la Direzione generale delle dogane fa riferimento alle dichiarazioni doganali delle imprese. Tra le altre cose, per la rilevazione dei dati statistici, nella dichiarazione doganale è necessario indicare il codice del Paese d'immatricolazione del mezzo di trasporto (art. 11 cpv. 2 Ordinanza sulla statistica del commercio esterno). La raccolta dei dati per la compilazione della statistica del commercio esterno avviene nell'ambito della dichiarazione doganale elettronica. In quel momento, però, i mezzi di trasporto spesso non sono ancora definiti, per cui succede di frequente che si forniscono dati a caso riguardo al Paese di immatricolazione, che alla fine possono anche essere in contrasto con la realtà. L'onere delle imprese non sembra giustificato, se si deve dubitare fortemente della correttezza dei dati e quindi dell'affidabilità delle statistiche. Tuttavia, da un lato l'indicazione del Paese di immatricolazione del mezzo di trasporto è un'indicazione necessaria all'amministrazione doganale per la valutazione dei rischi, dall'altro tali dati sono necessari anche in virtù degli accordi internazionali. Rinunciare all'indicazione del Paese di immatricolazione non è dunque opportuno. Tale indicazione deve essere ottimizzata nel quadro del progetto «*Redesign Fracht*».

Abbattimento delle barriere linguistiche che frenano il commercio nel settore dei veicoli a motore

Questa misura, pur non rientrando nelle procedure doganali, figura qui perché riguarda l'immatricolazione dei veicoli a motore importati. Per l'immatricolazione di veicoli a motore le dichiarazioni di conformità (i cosiddetti «Certificate of Conformity», CoC) sono ammesse nelle tre lingue nazionali e in inglese. Se una dichiarazione di conformità è redatta in un'altra lingua, deve essere tradotta, con conseguenti costi per l'impresa importatrice. Se venissero accettate tutte le lingue, i costi sarebbero a carico dell'USTRA o dell'autorità cantonale di immatricolazione, che deve avere a disposizione il documento in una delle lingue succitate per poterlo valutare. Peraltro in un anno i casi che richiedono una traduzione sono pochi. Il potenziale di risparmio per le imprese è quindi ridotto. Inoltre, le procedure di immatricolazione potrebbero subire ritardi proprio a causa delle traduzioni. La regolamentazione attuale deve quindi essere mantenuta invariata.

d) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.17	Procedure doganali elettroniche, sottoprogetti all'interno del progetto «Redesign Fracht»	AFD	
	<ul style="list-style-type: none"> • trasmissione elettronica dei documenti di accompagnamento all'AFD • correzione (parziale) della dichiarazione doganale tramite il trasportatore di merci • informatizzazione completa della procedura di transito nazionale. 		31.12.2018
			31.12.2018
			31.12.2022

In data 28 settembre 2011, il Direttore generale delle dogane ha incaricato un gruppo di lavoro composto da collaboratori dell'AFD e da rappresentanti dei principali partner doganali di esaminare le procedure d'imposizione doganale in vigore (progetto ZVP).

Sono state presentate 48 proposte di miglioramento, di cui non sono state prese in considerazione quelle non concrete o non praticabili né quelle che avrebbero comportato un aumento dell'onere amministrativo per le imprese. Dalle altre proposte, sono scaturiti vari progetti IT che in gran parte possono essere attuati nel quadro delle «procedure d'imposizione doganale». L'AFD li ha riconosciuti come prioritari e la loro implementazione è prevista entro

¹⁴⁸ RS 632.14

il 2022. Le proposte di miglioramento mirano a rendere la circolazione di merci e persone più rapida e snella.

Rispetto al rapporto sulla regolamentazione dei costi, la prioritizzazione ha fatto sì che le scadenze per l'attuazione di singoli progetti parziali venissero adeguate. Dal momento che il finanziamento non è ancora garantito e la pianificazione del progetto è ancora in corso, le scadenze menzionate potranno subire ulteriori modifiche.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.18	Informazione delle imprese Pubblicazione delle prescrizioni di servizio dell'AFD relative alle procedure d'imposizione doganale, alla classificazione tariffale delle merci e alle disposizioni in materia di origine a condizione che facilitino l'interpretazione delle disposizioni di legge e la comprensione della prassi dell'AFD.	AFD	31.12.2015

Nel quadro del rapporto sui costi della regolamentazione del 2013, è stata definita una misura riguardante la migliore informazione delle imprese. Grazie al materiale messo a disposizione, si mira a ridurre il tempo necessario per la ricerca di informazioni come pure il bisogno di consulenza da parte di società esterne o dell'AFD. Un obiettivo che deve essere raggiunto pubblicando le prescrizioni di servizio dell'AFD relative alle procedure d'imposizione doganale, alla classificazione tariffale delle merci e alle disposizioni in materia di origine a condizione che facilitino l'interpretazione delle disposizioni di legge e la comprensione della prassi dell'AFD. Il potenziale di riduzione dei costi stimato è molto elevato, specie per effetto dei risparmi a livello dell'Amministrazione, che deve occuparsi di un numero inferiore di questioni.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.20	Attuazione di un portale di sdoganamento via web	AFD	31.12.2018

Sulla base di una mozione approvata (10.3949), la SECO, in collaborazione con l'AFD e il BIT, nel 2012 ha commissionato uno studio¹⁴⁹ sulla descrizione e la fattibilità di un portale di sdoganamento via web per le imprese e in particolare per le PMI, che consenta il disbrigo completamente elettronico delle procedure di sdoganamento all'importazione e all'esportazione delle merci e altre funzioni aggiuntive.

Lo studio propone misure di tecnologia dell'informazione volte a ridurre ulteriormente l'onere amministrativo delle imprese importatrici ed esportatrici. La più importante misura proposta è stata la creazione di un portale web (il cosiddetto «portale e-dec») per migliorare e ampliare l'attuale applicazione web (e-dec web), la quale, secondo un'analisi GAP effettuata, non offre ancora una soluzione completa di sdoganamento. Questo portale rappresenterebbe un vantaggio soprattutto per le imprese che effettuano regolarmente operazioni d'importazione o esportazione, ma per le quali un sistema informatico collegato ai servizi doganali e-dec esistenti non è conveniente, che non vogliono o possono integrarlo nel sistema EED interno e dunque hanno a disposizione solo l'attuale versione online. L'attenzione, quindi, si concentra sulle PMI, le quali, in qualità di dichiaranti occasionali, necessitano di soluzioni web meno costose, ma auspicano una funzionalità simile a e-dec.

In concreto, il portale e-dec è concepito per integrare le applicazioni web esistenti e migliorarle con nuove funzionalità (ad es. processo di sdoganamento completamente elettronico, firma elettronica, liberazione elettronica della merce, posta in arrivo con le risposte della dogana, download delle decisioni d'imposizione elettroniche, ad es. per la liberazione dell'invio; accesso a dichiarazioni doganali precedenti, anche per poter redigere nuove dichiarazioni su questa base; documentazione delle procedure doganali).

Nella sua presa di posizione relativa alla mozione 14.3011, il Consiglio federale ha sottolineato che lo sviluppo del portale di sdoganamento via web dipende dalle nuove strategie dell'AFD negli ambiti software e applicazioni di spedizione. L'Amministrazione federale delle dogane ha posticipato l'attuazione di un portale doganale via web a seguito di altre priorità.

¹⁴⁹ Hüsemann (2012)

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.21	Flessibilità del luogo di passaggio del confine: abolizione dell'obbligo di indicare in via preliminare il luogo di passaggio del confine.	AFD	31.12.2018

Il luogo di passaggio del confine deve essere obbligatoriamente indicato in via preliminare all'AFC, in modo da evitare che nel breve termine si ripieghi su valichi di confine meno trafficati. Ne conseguono code e lunghe attese alla dogana o costi doganali supplementari nel momento in cui non è possibile modificare il luogo di passaggio del confine.

L'obbligo attualmente in essere di indicare il passaggio del confine in via preliminare deve essere abolito¹⁵⁰ in modo da consentire di scegliere in autonomia il luogo in cui attraversare il confine. Ciò consentirà di ridurre i tempi di attesa alla dogana e di risparmiare sui costi.

N.	Descrizione delle misure avviate e pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.22	Rapporto sul potenziale di semplificazione nella riscossione dell'IVA applicata all'importazione di merci.	AFD	31.03.2016

Il postulato 14.3015 della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale un rapporto in cui venga proposta una riscossione semplificata dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione di merci. In particolare, tale rapporto deve esporre le semplificazioni nell'ipotesi che in futuro l'imposta sul valore aggiunto applicata alle merci importate non venga più riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane bensì direttamente dall'Amministrazione federale delle contribuzioni nel quadro del rendiconto trimestrale, un metodo semplice e diretto già applicato con successo in Danimarca.

Già nel suo messaggio del 25 giugno 2008 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto 08.053¹⁵¹, il Consiglio federale aveva suggerito l'idea che gli importatori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto non versassero più l'imposta sull'importazione all'amministrazione doganale bensì direttamente a quella delle contribuzioni nel quadro del rendiconto trimestrale (commenti all'art. 62 D-LIVA). La procedura venne respinta adducendo tra l'altro l'argomentazione che avrebbe comportato elevati rischi fiscali e notevoli distorsioni della concorrenza a scapito delle cifre d'affari sul mercato interno svizzero. Da un'analisi attuale dei sistemi di riscossione dell'imposta sull'importazione nella UE risulta che alcuni Stati UE propongono tale procedura ai propri importatori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, ma a condizioni diverse. Nel quadro della risposta al postulato occorre pertanto analizzare i sistemi degli Stati UE, in particolare quello danese, e illustrare possibili misure migliorative per il sistema svizzero.

¹⁵⁰ cfr. mozione 14.3012

¹⁵¹ FF 2008 6033

5.9 Diritto ambientale

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 579 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 42 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto elevato) - il 46 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	IMD World Competitiveness Yearbook 2013 (60 Paesi): <i>Environmental laws</i> , posizione 4

Gli interventi statali nel settore dell'ambiente sono giustificati dal fatto che, senza regolamentazione, le attività sociali e imprenditoriali causerebbero danni eccessivi all'uomo e alla natura. Poiché il mercato non è in grado di evitare autonomamente questi danni, noti come disfunzioni di mercato, la regolamentazione da parte dello Stato è indispensabile.

Per le imprese il carico maggiore deriva dalla pluralità di regolamentazioni e dai corrispondenti obblighi di legge (diritto ambientale, diritto sociale, diritto edilizio ecc.) più che dalle singole normative ambientali. La regolamentazione ambientale risulta eccessiva principalmente per le piccole imprese e le microimprese come pure per determinati rami e imprese (ad es. imprese di pittura, garage e imprese metallurgiche).

b) Misure verificate e respinte

Estensione dell'intervallo di verifica per strumenti di misura dei gas di scarico

Nel 2015, nel quadro della revisione¹⁵² dell'Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione,¹⁵³ si è proceduto a una verifica dell'estensione dell'intervallo di verifica per gli strumenti di misura con lo scopo di introdurre semplificazioni amministrative per l'uso di tali apparecchi. Di conseguenza sono stati aboliti gli obblighi di manutenzione fin qui prescritti (manutenzione e regolazione) per queste categorie di strumenti di misura. È stato mantenuto soltanto l'obbligo di verifica successiva per garantire che nel tempo gli strumenti possano eseguire misurazioni corrette. L'estensione del termine di verifica ha dovuto essere respinta nell'interesse dell'affidabilità delle misurazioni. Anche il rapporto annuale 2014 sull'esecuzione della legge sulla metrologia¹⁵⁴ osserva relativamente ai reclami che il problema principale riguarda gli strumenti di misura dei gas di scarico.

Abolizione del catalogo dei consumi degli autoveicoli

Ogni anno, in collaborazione con il TCS, la Confederazione redige un catalogo che riporta i dati relativi ai consumi medi di carburante nonché le emissioni di CO₂ per tutti gli autoveicoli nuovi. Poiché sia la redazione che la stampa e l'invio agli importatori generali sono pagati e organizzati dalla Confederazione, il catalogo dei consumi non comporta oneri amministrativi per i venditori di autoveicoli. Gli importatori hanno unicamente l'obbligo di esporre il catalogo. L'abolizione non porta dunque alcuna riduzione a livello di burocrazia per le imprese, per contro ridurrebbe la trasparenza. Ma, in linea di principio, la Confederazione intende mettere a disposizione un numero sempre maggiore di informazioni per via elettronica, così da ridurre i costi.

¹⁵² RU 2014 4551

¹⁵³ RS 941.242

¹⁵⁴ RS 941.20

Rinuncia alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) o riduzione dell'aliquota

La tassa d'incentivazione sui COV è stata introdotta nel 2000 (Ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili, OCOV)¹⁵⁵. Rappresenta uno stimolo concreto ed efficace in termini di costi per contenere ovvero sostituire l'impiego dei COV nonché per ottimizzare i processi di produzione ai fini delle emissioni di COV. In qualità di strumento per l'economia di mercato, la tassa d'incentivazione contribuisce a evitare emissioni laddove ciò risulti più conveniente. La tassa sui COV non compromette la competitività delle imprese interessate. Se i prodotti contenenti COV vengono esportati all'estero, la tassa viene rimborsata. Inoltre, adottando le misure di riduzione delle emissioni COV ai sensi dell'articolo 9 OCOV, le imprese possono essere esonerate dalla tassa sui COV. Tale possibilità di esonero valida sino a fine 2012 è stata convertita in una soluzione a lungo termine di esonero delle imprese, promossa dalle associazioni economiche interessate nonché dai Cantoni (adeguamento OCOV del 27 giugno 2012¹⁵⁶). Il rapporto costi-benefici della tassa sui COV viene dunque valutato positivamente. All'elevata efficacia della tassa corrisponde un onere amministrativo proporzionato, che grava sulle imprese soprattutto laddove sono state consentite delle deroghe (rimborsi ed esoneri). Per contenere al massimo tale onere amministrativo, sin dall'introduzione della tassa sui COV si sono costantemente ricercate e attuate opportune semplificazioni. Con l'introduzione della tassa d'incentivazione, il Consiglio federale ha istituito una commissione composta da rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni e dei settori interessati, la quale funge da consulente per la Confederazione per tutte le questioni che riguardano la tassa sui COV come pure recepisce le richieste di ulteriori semplificazioni e miglioramenti.

c) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.30	Protezione dell'aria: controlli differenziati o regolati da bonus degli impianti a combustione (revisione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico)	UFAM, Cantoni, associazioni di categoria	31.12.2017

Rispetto a oggi, i controlli differenziati permetterebbero di fissare intervalli di controllo più lunghi o più brevi in funzione della rilevanza ambientale del tipo di impianto. A loro volta, con i controlli regolati da bonus verrebbero riconosciuti intervalli di controllo più lunghi agli impianti che non superano di un determinato valore il limite previsto. Occorre verificare se con queste misure sia possibile ridurre i costi e quali sarebbero le ripercussioni sui vantaggi per l'ambiente.

L'attuazione dei controlli differenziati e regolati da bonus degli impianti a combustione è prevista nel quadro della revisione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA)¹⁵⁷ previsto. Per effetto della prioritizzazione, non è possibile rispettare la scadenza originale fissata nel rapporto sui costi della regolamentazione. La misura sarà verificata nel 2016 ed entrerà in vigore soltanto nel corso del 2017.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Scadenza
2013.31	Protezione delle acque: miglioramento dell'informazione.	Cantoni / Associazioni di categoria	31.12.2016

Autorità e associazioni riceveranno sempre più informazioni sui diversi provvedimenti possibili in materia di protezione delle acque, sia per quanto concerne la consulenza alle imprese

¹⁵⁵ RS 814.018

¹⁵⁶ RU 2012 3785

¹⁵⁷ RS 814.318.142.1

che la formazione e il perfezionamento dei collaboratori dei rami interessati. Alle imprese sarà spiegato che misure ottimizzate di protezione delle acque permettono di ridurre il consumo di risorse e pertanto di contenere i costi (anche le tasse sulle acque di scarico).

5.10 Primo pilastro (AVS / AI / IPG)

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 453,8 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 26 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 22 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

L'utilità della regolamentazione nell'ambito del 1° pilastro consiste nel garantire un reddito sostitutivo alle persone attive e non attive in caso di cessazione dell'attività lucrativa o di incapacità lavorativa in seguito a vecchiaia (AVS), invalidità (AI), servizio militare e civile così come maternità (IPG). L'intervento statale inteso come regolamentazione nel 1° pilastro (AVS / AI / IPG) è necessario, in quanto la maggior parte degli interessati non è in grado di provvedere a sufficienza, su base esclusivamente privata, al proprio sostentamento nei periodi citati, in cui non si percepisce alcun reddito da lavoro.

b) Misure realizzate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2013.03	Accorpamento dei controlli dei datori di lavoro («revisione LAINF» e «revisione AVS»)	UFAS con UFSP e SECO	2014

Nel 2014 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno elaborato delle raccomandazioni per tutte le casse di compensazione e tutti gli assicuratori LAINF, esortando per il futuro a discutere e coordinare i controlli salariali AVS e AINF al fine di poterli eseguire congiuntamente. In merito al coordinamento dei controlli AVS e AINF, le associazioni del mondo economico (economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Unione svizzera delle arti e mestieri) sono state informate dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Per il coordinamento dei controlli dei datori di lavoro tramite altre assicurazioni sociali, la lettera circolare alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro prevede che tali casse siano autorizzate a trasmettere i risultati dei controlli dei datori di lavoro ad altre casse di compensazione o altre opere sociali, consentendo loro di evitare i propri controlli. Di conseguenza, il coordinamento dei controlli dei datori di lavoro va oltre il primo pilastro e l'assicurazione infortuni.

Contemporaneamente, gli sforzi di coordinamento tra gli organi d'esecuzione dell'AVS e gli assicuratori LAINF si sono concretizzati in un corso di formazione congiunta che consenta ai relativi diplomati di verificare l'applicazione del diritto secondo la LAVS¹⁵⁸ e la LAINF¹⁵⁹, l'organizzazione di seminari comuni per lo scambio di esperienze tra le persone incaricate dei controlli come pure l'elaborazione di un contratto quadro che disciplini l'esecuzione di mandati congiunti

Il richiamo al consolidamento di tale dinamica dovrebbe concretizzarsi nei prossimi anni attraverso un sensibile incremento dei controlli congiunti.

¹⁵⁸ RS 831.10

¹⁵⁹ RS 832.20

c) *Misure non realizzate*

N.	Descrizione delle misure non realizzate	Responsabilità
2013.04	Abolizione dell'obbligo di iscrizione dei nuovi dipendenti nel corso dell'anno e del certificato di assicurazione AVS – AI.	UFAS

La misura prevede che i datori di lavoro non dovranno più iscrivere i nuovi dipendenti presso la cassa di compensazione nel corso dell'anno. Iscrizioni e cancellazioni andranno effettuate nell'ambito delle dichiarazioni dei salari. L'iscrizione nel corso dell'anno, compreso il certificato di assicurazione, avverrà solo su esplicita richiesta del lavoratore. Non dovrà più essere rilasciato nemmeno il certificato di assicurazione AVS-AI.

Con decisione del 20 agosto 2014, il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) è stato incaricato dal Consiglio federale di presentare un progetto di consultazione sulla revisione della Legge federale contro il lavoro nero (LLN) entro fine marzo 2015¹⁶⁰. In tale contesto si è verificato tra l'altro se autorizzare gli organi di controllo a emettere direttamente sanzioni in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, se la fattispecie non è rilevante. Il Consiglio federale ha provveduto così a riconsiderare la sua posizione originaria, prescindendo da considerazioni puramente tecniche legate all'AVS.

Fondamentale per il ritorno alla decisione preliminare del 13 dicembre 2013 e dunque all'accantonamento della prospettata abrogazione degli articoli 135^{bis} e 136 OAVS¹⁶¹ è stata anche l'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale¹⁶² il 9 febbraio 2014. La crescente mobilità dei lavoratori pone le autorità di fronte a nuove sfide. Attività transfrontaliere legate alla Svizzera devono poter essere rilevate in maniera sistematica per vari motivi. Nell'attuazione della LLN esiste da parte degli organi cantonali di controllo un'esigenza di regole chiare sul piano formale. Nell'ambito dell'esecuzione dei controlli va infatti verificato il rispetto delle speciali disposizioni di legge. Regole e termini di iscrizione precisi sono semplici da verificare e consentono di eseguire controlli efficaci, generando altresì trasparenza e contribuendo alla lotta contro il lavoro nero. Per valutare l'assoggettamento alla legislazione sulle assicurazioni sociali, l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 136 OAVS non ha un'utilità diretta, dal momento che solo coloro che sono tenuti a versare i contributi, e dunque i lavoratori assicurati, vanno iscritti.

Per le ragioni summenzionate, il Consiglio federale ha ritenuto necessario ritornare all'originaria decisione preliminare, decidendo di rinunciare alla prospettata abrogazione degli articoli 135^{bis} e 136 OAVS. Il Consiglio federale ha rafforzato la propria posizione respingendo entrambe le mozioni 14.3728 e 14.3879. Contrariamente alla richiesta del Consiglio federale, il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione 14.3728, la quale sarà ora oggetto di trattazione da parte della Seconda Camera.

d) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.05	Studio di fattibilità di una soluzione online per il questionario IPG «Servizio militare / civile» e «Maternità».	DDPS con DFI / UFAS	31.12.2015

I datori di lavoro e i lavoratori indipendenti devono poter compilare i moduli IPG interamente per via elettronica. A tal fine sono necessarie diverse modifiche di legge. I soggetti maggiormente interessati sono il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e più precisamente il Sistema di gestione del personale dell'esercito (PISA), per il quale dovrebbe essere garantita l'esportazione dei dati

¹⁶⁰ RS **822.41**

¹⁶¹ RS **831.101**

¹⁶² RS **101**

Sono previsti costi d'investimento e maggiori risorse per lo sviluppo della soluzione online, la cui entità non ha ancora potuto essere determinata. Tuttavia, il rapporto costi-benefici a medio-lungo termine è da considerarsi molto vantaggioso. Questa proposta di miglioramento è stata raccomandata dal Controllo federale delle finanze (CDF) nel suo rapporto della primavera 2013 sulla verifica della vigilanza dell'UFAS nel settore IPG ed è stata accolta dall'UFAS¹⁶³. Uno studio esterno dovrà dimostrare la fattibilità di una simile soluzione online. Il mandato dello studio di fattibilità sarà conferito non prima della seconda metà del 2015, quindi la misura sarà attuata in ritardo.

5.11 Secondo pilastro (LPP)

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 120 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 24 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto elevato) - il 22 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

La regolamentazione statale nell'ambito del 2° pilastro ha lo scopo di contribuire alla sicurezza dei lavoratori tramite prestazioni della previdenza professionale (LPP) a integrazione del primo pilastro¹⁶⁴. Il legislatore ha creato la LPP per garantire prestazioni minime di previdenza professionale in caso di decesso, invalidità e vecchiaia. Ogni datore di lavoro è tenuto ad assicurare i propri dipendenti nella previdenza professionale a partire da un determinato reddito minimo.

b) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.06	Riduzione delle notifiche di modifica salariale nel corso dell'anno nel quadro del messaggio sulla Previdenza per la vecchiaia 2020.	UFAS	31.12.2020

L'obbligo del datore di lavoro di informare (art. 10 OPP 221¹⁶⁵) l'istituto di previdenza in merito alle modifiche salariali genera ogni anno costi di regolamentazione pari a 13 milioni di franchi. Tenendo conto di una stima pari a 4,4 milioni di notifiche di modifica salariale per 3,6 milioni di assicurati attivi, si può ipotizzare che le modifiche nel corso dell'anno arrivino a 800 000. Si può ottenere uno sgravio amministrativo nel momento in cui i datori di lavoro notificano anticipatamente i salari annui una sola volta all'anno. Fanno eccezione gli eventi di cui all'articolo 10 OPP 2 e all'articolo 1 capoverso 1 OLP¹⁶⁶, che devono sempre essere notificati nel corso dell'anno. La misura dovrà essere attuata nel quadro della revisione delle ordinanze concernenti la riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.07	Riduzione dei casi di lieve entità nell'ambito di una liquidazione parziale nel quadro del messaggio sulla Previdenza per la vecchiaia 2020.	Parlamento	31.12.2016

Secondo uno studio¹⁶⁷, si registrano ogni anno 3000 casi di liquidazione parziale, i quali generano costi per circa 26 milioni di franchi. La stima deriva dall'ipotesi che una liquidazione

¹⁶³ CDF (2013)

¹⁶⁴ RS **831.40**

¹⁶⁵ RS **831.441**

¹⁶⁶ RS **831.425**

¹⁶⁷ Hornung, D. et al (2011)

parziale comporta in media un carico di lavoro di 15 giorni. Ridurre i casi di lieve entità sarebbe auspicabile poiché generano un onere eccessivamente elevato per le imprese. Tuttavia, non è possibile stimare con precisione il risparmio per mancanza di dati. In ogni caso, la misura ha l'obiettivo di ridurre l'onere per le imprese, abolendo l'obbligo di sottoporre i casi di lieve entità alla liquidazione parziale.

Nel quadro della riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, l'articolo 53d capoverso 1 LPP deve essere integrato con una competenza di delega al Consiglio federale, che gli consenta di emanare disposizioni in deroga per i casi in cui si può rinunciare a una liquidazione parziale a causa dell'onere eccessivo che ciò comporterebbe. Il 19 novembre 2014 il Consiglio federale ha trasmesso il messaggio concernente la riforma della previdenza per la vecchiaia al Parlamento¹⁶⁸.

5.12 Assegni familiari

a) *Situazione iniziale*

Gli assegni familiari sono regolamentati in due leggi federali:

- legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 (Legge sugli assegni familiari, LAFam)¹⁶⁹;
- legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura del 20 giugno 1952 (LAF)¹⁷⁰.

Oltre alle regolamentazioni federali, ogni Cantone ha una propria legislazione sugli assegni familiari. Gli assegni familiari sono anche oggetto di contratti statali mentre nel rapporto con gli Stati UE ed EFTA si applicano le norme di coordinamento UE.

Un aspetto particolare della LAFam sta nel fatto che la competenza per l'emanazione delle disposizioni esecutive e la vigilanza sono separate tra Confederazione e Cantoni. La Confederazione regola i dettagli riguardanti i presupposti di diritto, oltre a emanare le disposizioni esecutive e le direttive laddove si rendano necessari interventi di delimitazione e coordinamento tra i singoli Cantoni o i vari gruppi d'interesse. I Cantoni possono introdurre prestazioni maggiori di quanto non previsto dalla LAFam, regolamentando a loro volta organizzazione e finanziamento degli assegni familiari.

In ogni Cantone esiste una cassa di compensazione familiare, gestita dalla cassa di compensazione AVS cantonale. Esistono poi altre casse di compensazione familiare, professionali e interprofessionali, gestite dalle casse di compensazione AVS ovvero riconosciute dai Cantoni. La Svizzera conta un totale di 234 casse di compensazione familiare, la cui vigilanza spetta ai Cantoni.

In ogni Cantone in cui hanno la loro sede ovvero succursali in cui occupano dipendenti, i datori di lavoro devono aderire a una cassa di compensazione familiare locale. Le succursali sono assoggettate al Cantone in cui si trovano e non a quello dove si trova la sede dell'impresa. Le imprese con succursali in più Cantoni devono dunque sopportare un maggiore carico, almeno in parte.

¹⁶⁸ FF **2015 1**

¹⁶⁹ RS **836.2**

¹⁷⁰ RS **836.1**

b) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.23	Check-up della regolamentazione nell'ambito degli assegni familiari	UFAS	31.12.2016

L'attuale sistema degli assegni familiari è molto complesso. Un check-up della regolamentazione mira a stimare i costi generati dalla legislazione nell'ambito degli assegni familiari nonché a individuare potenziali di semplificazione e riduzione dei costi. Lo studio viene eseguito conformemente al manuale della SECO «Regulierungs-Checkup»¹⁷¹ (disponibile solo in tedesco). Le soluzioni proposte devono tenere conto anche di eventuali modifiche di legge.

5.13 **Informazioni e acquisti nel settore pubblico**a) *Situazione iniziale*

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	Non incluso nella misurazione dei costi di regolamentazione 2013.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 45 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto elevato) - il 38 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

Nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), in data 15 aprile 1994 la Svizzera ha sottoscritto l'Accordo sugli appalti pubblici (*Government Procurement Agreement*, GPA o Accordo di Marrakech)¹⁷². Secondo il GPA, determinati appalti pubblici degli Stati firmatari sono soggetti ai principi del trattamento nazionale (i fornitori degli Stati firmatari ricevono un trattamento pari a quello dei fornitori nazionali) e della non discriminazione. Questo accordo è stato recepito sia nel diritto federale sia nel diritto intercantonale per quel che riguarda appalti pubblici di Cantoni e Comuni.

L'aggiudicazione di appalti pubblici da parte della Confederazione è disciplinata nella Legge federale sugli appalti pubblici (LAPub) del 16 dicembre 1994¹⁷³ e nell'Ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub) del 1° dicembre 1995¹⁷⁴.

Il GPA è stato revisionato nel 2012 e sottoscritto dalla Svizzera il 30 marzo 2012, ma non è ancora stato ratificato. La Svizzera non si è limitata ad avviare una procedura di consultazione per recepire le disposizioni GPA nel diritto nazionale, ma ha deciso con l'occasione di armonizzare anche la normativa sugli acquisti pubblici. La consultazione sulla revisione di questa normativa si è svolta dal 1° aprile al 1° luglio 2015.

Il 1° marzo 2009 è entrata in funzione la nuova piattaforma simap.ch, utilizzata dalla Confederazione e da tutti i Cantoni, che consente un accesso centralizzato a tutti i bandi di concorso. Ciò crea maggior trasparenza, riduce i costi amministrativi e aumenta la certezza del diritto.

b) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.14	Realizzazione dell'inoltro delle offerte per via elettronica.	SECO	31.12.2016

Affinché l'intero processo degli acquisti possa essere svolto in forma elettronica (*eProcurement*) dal bando di concorso sino all'aggiudicazione, la piattaforma Internet simap.ch viene

¹⁷¹ SECO (2011)

¹⁷² RS **0.632.231.422**

¹⁷³ RS **172.056.1**

¹⁷⁴ RS **172.056.11**

integrata con l'inoltro delle offerte per via elettronica. Ciò porterà a un'ulteriore notevole riduzione dei costi amministrativi per gli offerenti e i servizi d'acquisto. Inoltre, la piattaforma e le sue banche dati saranno strutturate in modo che siano possibili anche le rilevazioni statistiche automatizzate sugli acquisti in Svizzera.

Poiché la portata dell'intero progetto è notevolmente aumentata a seguito di importanti indicazioni provenienti dall'economia privata, il progetto è stato suddiviso in due fasi di realizzazione. Il profilo fornitore è stato attuato il 1° marzo 2014. L'inoltro delle offerte per via elettronica dovrà essere realizzato entro la fine del 2016. In futuro, la piattaforma di acquisto si-map.ch terrà conto delle esigenze degli offerenti e in particolare delle PMI.

5.14 Ammissione di stranieri sul mercato del lavoro

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 20 mio.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 37 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 35 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

Negli ultimi anni è aumentata la percentuale di stranieri sul totale della popolazione residente mentre, a causa del ridotto numero di nascite, la popolazione svizzera rimane stabile. Circa due terzi di tale aumento sono riconducibili a cittadini di Paesi dell'Unione europea (UE) e dell'AELS, un terzo a cittadini di Stati terzi. Una delle principali ragioni di questo incremento è il forte bisogno di specialisti dell'economia svizzera poiché in molti settori si registra una carenza di personale qualificato. Il reclutamento di stranieri permette dunque all'economia di sfruttare potenziali di crescita. Gli obiettivi principali della regolamentazione, e quindi i vantaggi economici a questa connessi, consistono pertanto in un'attuazione controllata della politica migratoria

Nell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale si considera anche l'aspetto dell'onere amministrativo.

b) Misure realizzate

In passato, l'ambito delle autorizzazioni per lavoratori stranieri è stato regolarmente sottoposto a revisione e adeguato alle esigenze dell'economia.

Lo sgravio amministrativo più importante è andato di pari passo con l'introduzione avviata il 1° giugno 2002 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone e della sua progressiva estensione ai nuovi Stati membri dell'UE. Con questo accordo è stato concesso ai cittadini UE il diritto di scegliere liberamente la propria residenza e la sede di lavoro (sia come lavoratore dipendente che autonomo). Ciò ha notevolmente semplificato le procedure di autorizzazione per i cittadini dell'Unione.

Ulteriori semplificazioni sono state ottenute con le modifiche apportate alla Legge federale sugli stranieri (LStr)¹⁷⁵, tra cui l'abolizione delle condizioni in materia di qualifiche per lavoratori transfrontalieri e quella dell'obbligo di autorizzazione per i dimoranti in caso di nuovo lavoro o trasferimento in altro Cantone, la possibilità di esercitare un'attività lucrativa senza autorizzazione per i familiari dei dimoranti, la maggiore mobilità dei titolari di permessi B sul mercato del lavoro, l'ammissione semplificata dei diplomati delle scuole universitarie nonché l'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente, indipendentemente dalla situazione lavorativa ed economica.

¹⁷⁵ RS 142.20

Nel quadro della revisione dell'Ordinanza sui termini ordinatori¹⁷⁶, dall'autunno 2014 la Confederazione è inoltre tenuta a evadere le domande entro dieci giorni.

Le misure di semplificazione non avvengono solo a livello federale bensì anche i Cantoni contribuiscono allo sgravio amministrativo con i loro provvedimenti. Negli anni passati, vari Cantoni hanno ampliato la loro offerta di servizi di e-government.

Buona parte delle misure summenzionate, legate alla libera circolazione delle persone all'interno dell'UE e dell'AELS è fortemente limitata dall'adozione dell'articolo 121a Cost. per via dell'obbligo di reintrodurre un sistema di contingenti e tetti massimi come pure un regime di preferenza nazionale.

c) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.09	Armonizzazione dei moduli di domanda cantonali e uniformazione della documentazione da presentare per l'ammissione di stranieri sul mercato del lavoro.	SEM / Cantoni	31.12.2016

Stando alle affermazioni delle imprese, nell'ambito dell'ammissione di stranieri sul mercato del lavoro, le difficoltà maggiori si incontrano a causa delle differenze cantonali a livello di esecuzione, sia per le procedure sia per l'interpretazione delle basi giuridiche, e anche a causa delle scarse possibilità di utilizzare i moderni sistemi tecnologici di comunicazione con l'Amministrazione. Da qui deriva l'esigenza di armonizzare i moduli di domanda cantonali nonché di uniformare la documentazione da presentare.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.10	Realizzazione di un portale dei permessi online (centrale / cantonale) per la comunicazione elettronica tra le imprese e le autorità cantonali per l'ammissione di stranieri sul mercato del lavoro	SEM / Cantoni	31.12.2018

La Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) mira a creare un portale informatico centralizzato che permetta ai richiedenti di trasmettere elettronicamente la documentazione dei dossier. Anche l'intera corrispondenza durante la procedura amministrativa dovrebbe avvenire unicamente online. Il progetto eGOV/eARB, attualmente in fase di sviluppo presso la SEM, prevede la trasmissione elettronica dei dossier tra autorità cantonali e federali.

Entro la fine del 2016 sarà realizzato uno studio di fattibilità. La realizzazione del portale è prevista per il 2018, l'introduzione a partire dal 2019.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2013.11	Guida sulla prima pagina del sistema di notifica online per lavoratori stranieri	SEM	31.12.2015

La guida, già esistente, è attualmente pubblicata solo sul sito della SEM. Secondo alcuni feedback forniti dalle imprese, sarebbe utile anche una guida sulla pagina iniziale dello strumento, specie per le procedure di notifica, al fine di essere informati in via preliminare su tutti i dati e i documenti necessari.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.24	Verifica della necessità di rielaborare una formulazione più vicina alla pratica del concetto di «colloqui d'affari che non sono considerati attività lucrativa».	SEM	31.12.2016

¹⁷⁶ RS 172.010.14

Per un soggiorno in Svizzera di tre mesi al massimo senza attività lucrativa, gli stranieri non necessitano di alcun permesso (art. 10 LStr). La distinzione tra lavoratori stranieri che necessitano di un permesso ai sensi dell'articolo 5 **e segg.** OASA¹⁷⁷ e stranieri che si trovano in viaggio d'affari e non esercitano attività lucrativa riveste dunque grande importanza. Fra le istruzioni del settore stranieri della Segreteria di Stato per la migrazione (SEM) figurano degli esempi pratici, in particolare sulle modalità di regolamentazione dei viaggi d'affari¹⁷⁸. Tuttavia, per le imprese la distinzione non è sempre chiarissima.

La SEM, in stretta collaborazione con le imprese, precisa la questione di una formulazione più vicina alla pratica del concetto di «colloqui d'affari che non sono considerati attività lucrativa». In caso di comprovata necessità, l'allegato al punto 4.1.1 delle istruzioni e spiegazioni del settore stranieri viene adeguato di conseguenza. In tal modo vengono rafforzate la distinzione tra persone che esercitano un'attività lucrativa e persone che non la esercitano come pure la necessità o meno del permesso di soggiorno e infine la certezza del diritto e la prevedibilità.

5.15 Statistica

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	CHF 9,3 mio. (CHF 7,3 mio. solo rilevazioni obbligatorie)
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 39 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto elevato) - il 41 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato

La statistica federale, nello specifico la statistica economica e quella delle imprese, rileva dati e fornisce informazioni mirate, coerenti, attendibili e raffrontabili a livello internazionale sullo stato e l'andamento dell'economia svizzera (ad es. struttura e demografia delle imprese, dati contabili, valore aggiunto, livello e andamento di prezzi e salari, occupazione, produzione e fatturato, consumo di energia). Tali dati fungono da un lato da informazioni statistiche di base nei rispettivi settori tematici, dall'altro vengono usati per stilare sintesi e analisi macroeconomiche (ad.es. conto economico nazionale, calcolo del PIL).

I risultati statistici sono utili alla politica, all'amministrazione, all'economia e alla società, in particolare come base per la formazione delle opinioni e l'adozione di decisioni nei settori più disparati, come la politica economica, la perequazione finanziaria, la politica monetaria, la compensazione al rincaro, la pianificazione, la politica aziendale, il posizionamento internazionale, la politica energetica, senza dimenticare la loro importanza per la formazione e la ricerca.

¹⁷⁷ RS 142.201

¹⁷⁸ www.sem.admin.ch >Pubblicazioni & servizi > Istruzioni e circolari > I. Settore degli stranieri > Punto 4 Soggiorno con attività lucrativa, Allegato 4.1.1

b) *Misure realizzate*

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.13	Attuazione di semplificazioni nel quadro del Programma generale di statistica delle imprese (GUS): <ul style="list-style-type: none"> • censimento delle aziende basato sui registri; • ulteriore pubblicazione di dati amministrativi già disponibili; • diverse revisioni di statistiche esistenti; • creazione di un registro centralizzato di campionamento per migliorare la ripartizione dell'onere tra le imprese interpellate; • ulteriore sviluppo dello Standard salari CH. 	UST	2012
2013.01	Miglioramento continuo della statistica federale: <ul style="list-style-type: none"> • verifica costante di scopi, idoneità, proporzionalità, disponibilità dei dati nonché rilevanza e accettazione al momento dell'introduzione o della revisione di statistiche • miglioramento della comunicazione e della trasparenza • rafforzamento della collaborazione con le imprese e le associazioni e promozione dell'impiego di sistemi elettronici. 	UST	in corso

L'ampliamento delle informazioni statistiche richiede misure mirate per impedire che l'onere delle imprese e delle persone interpellate cresca nella stessa proporzione. L'Ufficio federale di statistica (UST) lavora intensivamente a progetti di ammodernamento affinché vi sia una migliore utilizzazione dei dati amministrativi disponibili nei registri ufficiali. L'UST ha già attuato una serie di misure, tra cui:

- i. censimento delle aziende basato sui registri; finora veniva effettuata una rilevazione diretta presso circa 500 000 aziende e imprese; ora si ottengono informazioni relative alla struttura e all'occupazione dai registri della cassa di compensazione AVS, completate da dati provenienti da altre fonti (ad. es. imposta sul valore aggiunto per le cifre d'affari o amministrazione delle dogane per import / export);
- ii. pubblicazione di dati amministrativi già disponibili;
- iii. revisione di diverse statistiche per ottimizzare la rilevazione e l'utilizzazione dei dati;
- iv. creazione di un registro centralizzato di campionamento per migliorare la ripartizione dell'onere tra le imprese interpellate;
- v. ulteriore sviluppo e incremento dell'utilizzazione del programma Standard salari CH.

Un altro degli obiettivi dell'UST consiste inoltre nel continuare a migliorare la statistica federale, ad esempio verificando scopi, idoneità, proporzionalità, disponibilità dei dati nonché rilevanza e accettazione al momento dell'introduzione o della revisione di statistiche. Migliorando la comunicazione e la trasparenza nonché rafforzando la collaborazione con le imprese e le associazioni, l'UST mira anche a migliorare il livello di accettazione.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Realizzazione
2013.02	Misure mirate di sgravio per singole statistiche <ul style="list-style-type: none"> • Statistica dell'impiego: sgravio per imprese singole • Rilevazione di aggiornamento del registro delle aziende e delle imprese: maggiore utilizzo di dati amministrativi • Statistica delle cifre d'affari nel commercio al dettaglio: sgravio per le piccole imprese. 	UST	30.06.2015

Sono state attuate ulteriori misure di sgravio a livello di singole statistiche, ad es. nell'ambito della statistica dell'impiego per le imprese singole. Nella rilevazione di aggiornamento del registro delle aziende e delle imprese, inoltre, vengono utilizzati più dati amministrativi nel quadro del processo in corso. Infine, riguardo alla statistica delle cifre d'affari nel commercio al dettaglio sono state attuate misure di sgravio per le piccole imprese.

c) *Misure avviate e pianificate*

L'Ufficio federale di statistica (UST), in collaborazione con altri organi che rilevano dati statistici a livello federale, in passato ha implementato attivamente numerosi miglioramenti per ridurre gli oneri per le imprese e continua a perseguire l'ammodernamento delle statistiche sulle imprese in un'ottica di miglioramento continuo. In primo piano figurano rilevazioni pure dal punto di vista metodologico, senza per questo escludere il senso e lo scopo delle relative indagini.

Sebbene le imprese lamentino spesso un carico derivato dalle statistiche, risulta perlopiù difficile anche per quelle interpellate formulare proposte di miglioramento concrete e realistiche, che non mettano in discussione lo scopo delle diverse statistiche.

Con le seguenti misure l'UST intende continuare a migliorare la statistica delle imprese anche in futuro:

- domande test alle PMI in fase di elaborazione
- miglioramento della comunicazione e della trasparenza
- rafforzamento della collaborazione tra partner e incentivazione all'impiego di sistemi elettronici
- ricerca di misure concrete a livello di singole rilevazioni (rinuncia a variabili, adeguamento degli intervalli di rilevazione o riduzione della misura del campione).

5.16 Costituzione d'impresa (adempimento del postulato Schmid 12.3842)

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	Non incluso nella misurazione dei costi di regolamentazione 2013.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 39 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 27 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	<i>Ease of Doing Business 2014:</i> <i>Starting a Business</i> posizione 104 <i>WIPO Global Innovation Index 2014</i> (143 Paesi): <i>Ease of starting a business</i> , posizione 67 <i>WEF Global Competitiveness Report 2013/14</i> (148 Paesi): <i>No. procedures to start a business</i> , posizione 47 <i>No. days to start a business</i> , posizione 78 <i>IMD World Competitiveness Yearbook 2013</i> (60 Paesi): <i>Creation of firms (hindered or supported by legislation)</i> , posizione 13 <i>Start-up days</i> , posizione 38 <i>Start-up procedures</i> , posizione 28

Nel 2014 sono state iscritte 41 634 imprese nel Registro di commercio. Comparato al numero di nuove iscrizioni del 1990, il numero è aumentato di oltre il 50 per cento. Per creare un'impresa è necessario effettuare diverse pratiche amministrative che comportano procedure di notificazione e di autorizzazione, le quali generano a loro volta un onere amministrativo.

b) Misure realizzate

Nel 2004 la SECO ha lanciato lo sportello online per la creazione d'impresa (StartBiz) allo scopo di ridurre l'onere amministrativo per le piccole e medie imprese e incrementare così la loro produttività. Nel 2011 la piattaforma della Confederazione è stata completamente rinnovata.

Il portale della Confederazione consente di effettuare direttamente sul medesimo sito le procedure di costituzione e notificazione relative a registro di commercio, imposta sul valore aggiunto, AVS e assicurazione contro gli infortuni. Gli utenti beneficiano di assistenza durante tutto il processo di compilazione dei moduli. Secondo uno studio del 2005 della Zürcher Hochschule di Winterthur, i fondatori di imprese risparmiano così il 50 per cento del tempo altrimenti necessario.

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.19	Gli uffici cantonali del registro di commercio devono accettare le notificazioni e la relativa documentazione in forma elettronica.	UFRC	2012

Ai sensi dell'articolo 175 dell'Ordinanza sul registro delle imprese (ORC)¹⁷⁹, dalla fine del 2012 gli uffici del registro di commercio devono essere in grado di accettare le notificazioni e i documenti giustificativi in forma elettronica. Attraverso il portale juspace.ch, studi di notai,

¹⁷⁹ RS 221.411

avvocati, ma anche imprese e privati possono predisporre i propri dati e trasmetterli alle autorità. Alcuni Cantoni hanno inoltre creato un proprio portale (ad es. www.services.zh.ch).

c) Postulato 12.3842 Creare un'impresa in cinque giorni con una procedura one-stop-shop

Con il Postulato Schmid 12.3842, il Consiglio federale, insieme agli uffici federali competenti in materia (imposta sul valore aggiunto, AVS, protezione dei marchi, Registro di commercio) e in collaborazione con i Cantoni, è stato incaricato di creare le condizioni affinché la pubblica amministrazione consentisse ai cittadini di creare un'impresa in cinque giorni lavorativi attraverso sportelli centralizzati. L'obiettivo di questa misura era agevolare e accelerare la creazione d'impresa e realizzare soluzioni favorevoli alle imprese grazie al coordinamento e alla semplificazione del quadro normativo.

Dall'aprile 2015 l'iscrizione elettronica nel Registro di commercio tramite StartBiz è possibile anche per le società di capitali. In questo modo è stata concretizzata la misura relativa alla creazione d'impresa attraverso uno sportello centralizzato ed è stato possibile ridurre i tempi di trattamento. Con la prevista rinuncia al requisito di atto pubblico per le società a struttura semplice nel quadro della riforma del Codice delle obbligazioni, verrebbero gettate le basi per la costituzione di una società di capitali entro un giorno lavorativo. Tuttavia, in base ai risultati della consultazione, tale modifica è stata nuovamente cancellata dal progetto (cfr. d) in basso), per cui non è stato possibile adempiere questa indicazione del postulato.

Per la «procedura one-stop-shop» lungo l'intero ciclo di vita di un'impresa, il Consiglio federale getterà le basi giuridiche nella prossima legislatura. Lo scopo è un progressivo ampliamento di StartBiz in uno «one-stop-shop» che possa comprendere le diverse pratiche amministrative a livello federale, cantonale e comunale da sbrigare con una procedura interamente elettronica. Questo sportello deve essere disponibile per le imprese 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, ed essere dotato di un sistema elettronico d'identificazione o corrispondenti autorizzazioni di accesso. È indispensabile che un tale approccio si fondi sui servizi elettronici proposti dalle singole autorità, collegandoli tra loro tramite uno sportello virtuale unico. In tal modo, la ripartizione di competenze tra le autorità da un lato e i diversi livelli federali dall'altro rimane invariata.

Con decisione relativa al presente rapporto, il Consiglio federale affida al Parlamento lo stralcio del Postulato Schmid 12.3842.

d) Misure verificate e respinte

Rinuncia al requisito di atto pubblico per le società a struttura semplice

Nel progetto di consultazione riguardante la modifica del Codice delle obbligazioni del 19 dicembre 2012, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha proposto delle semplificazioni per la costituzione e lo scioglimento di società di capitali. Lo scopo era consentire la costituzione, lo scioglimento e la liquidazione di società di capitali a struttura semplice senza l'intervento di terzi. Di conseguenza, deve essere possibile rinunciare all'atto pubblico se gli Statuti di una società anonima ovvero di una Sagl prevedono esclusivamente il contenuto previsto per legge e i versamenti possono avvenire in denaro. Parallelamente all'ammodernamento del Registro di commercio, dovrebbero essere creati i presupposti per poter costituire una tale società di capitali in un solo giorno lavorativo.

A seguito dell'atteggiamento contrario emerso durante la consultazione, in particolar da una maggioranza dei Cantoni e da tutte le associazioni notarili, la proposta di abolire l'obbligo di atto pubblico per le società a struttura semplice è stata accantonata. Per la costituzione di società di capitali continuerà dunque a essere necessaria la presenza di un notaio, come finora avvenuto. Di conseguenza, non è possibile dare seguito alle richieste contenute in vari interventi parlamentari (po. Noser 11.3430, interrogazione Noser 12.1092 e po. Schmid 12.3842) e riguardanti alcune semplificazioni per la costituzione d'impresa nonché sgravi amministrativi per le imprese.

Riduzione del capitale iniziale per le Sagl

Per la costituzione di una Sagl, il capitale iniziale deve essere pari ad almeno 20 000 franchi ed essere interamente versato (liberazione totale). Il requisito dei 20 000 franchi può costituire un ostacolo e impedire la costituzione di nuove imprese. In altri Paesi il capitale minimo non è definito o è notevolmente inferiore (ad es. Danimarca, Germania, Francia, UK, Nuova Zelanda o USA). Ma non è solo il capitale iniziale a dover rappresentare un criterio di comparazione internazionale. All'estero, per esempio, la trasparenza è maggiore e la revisione più rigorosa rispetto alla Svizzera. Se il capitale iniziale fosse ridotto, per garantire la tutela dei creditori si dovrebbe compensare con un incremento di trasparenza o dei requisiti di revisione. Poiché ciò non è nell'interesse dell'economia, si rinuncia a una riduzione del capitale iniziale delle Sagl.

Nuova forma giuridica (mini Sagl)

In alternativa alla riduzione del capitale iniziale delle Sagl, si potrebbe integrare le attuali forme societarie con una nuova forma giuridica, la «mini Sagl», sul modello tedesco della *Unternehmergesellschaft*, così da agevolare la costituzione di microimprese. Il postulato 09.4119 Promuovere l'auto-impresa chiedeva anche una nuova forma giuridica per le microimprese secondo il modello francese dell'«auto-impresa». Il Consiglio federale ha respinto questo postulato perché tale forma giuridica potrebbe comportare un notevole svantaggio delle altre forme giuridiche, in quanto la responsabilità del socio sarebbe limitata, senza alcun obbligo per lo stesso di fornire capitali a copertura di tale responsabilità. Le forme giuridiche previste dal diritto attuale rispondono alle diverse esigenze delle imprese, tutelando gli interessi dei soggetti coinvolti. Non si ravvede quindi alcuna necessità di una nuova forma giuridica.

Termini inglesi nel Registro di commercio

Il Registro di commercio serve a costituire e identificare gli enti giuridici. Ha lo scopo di registrare e pubblicare fatti giuridicamente rilevanti e garantisce la certezza del diritto (art. 1 ORC)¹⁸⁰. Nel caso di una SA, vengono iscritte nel Registro di commercio le seguenti persone: consiglieri di amministrazione, persone con poteri di rappresentanza (direttori, amministratori, procuratori, ecc.) e l'ufficio di revisione. Tuttavia, le persone con poteri di rappresentanza possono, ma non devono per forza, essere iscritte nel Registro di commercio con la loro qualifica funzionale (direttore, amministratore, ecc.), è sufficiente definire il tipo di firma. Le notificazioni devono avvenire in una lingua ufficiale del Cantone nel quale è effettuata l'iscrizione (art. 16 cpv. 4 ORC). Se vengono presentati documenti giustificativi in una lingua non ufficiale del Cantone, l'ufficio del Registro di commercio può richiedere una traduzione nella misura in cui questa sia necessaria per la verifica o la consultazione da parte di terzi. Conformemente, per l'iscrizione nel Registro di commercio, le funzioni dei membri della direzione espresse in lingua inglese (ad es. CFO, COO, CIO) devono essere tradotte in una lingua ufficiale. La traduzione dei termini inglesi da parte di un traduttore designato ufficialmente di volta in volta rappresenta un onere per le imprese. Ma essendo l'iscrizione della qualifica funzionale facoltativa, ciò non costituisce un ostacolo per le imprese e dunque non comporta necessità di intervento.

e) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.25	Modifica del Codice delle obbligazioni (diritto delle società).	Parlamento	31.12.2015

¹⁸⁰ RS 221.411

In data 19 novembre 2014, il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto delle società)¹⁸¹. La modifica proposta va ricondotta alle mozioni 12.3727 Agevolare la successione d'impresa e 12.3769 Modernizzare il diritto delle ditte commerciali. Entrambe le mozioni criticano il fatto che le disposizioni vigenti sul nome della ditta per società individuali, società collettive, in accomandita e in accomandita per azioni siano troppo restrittive e ostacolino il processo di successione.

La modifica proposta del Codice delle obbligazioni persegue l'obiettivo di mantenere a tempo indeterminato il nome della ditta prescelto. Specie nel caso delle società di persone, deve essere possibile un mutamento dei soci mantenendo il nome della ditta e, idealmente, anche la trasformazione in un'altra forma giuridica deve riguardare il nome della ditta soltanto per l'integrazione di tale forma. Questo consente di mantenere il valore raggiunto e coltivato riguardo al nome di una ditta. In futuro dal nome della ditta sarà inoltre possibile evincere direttamente la sua forma giuridica, evitando incertezze in merito alla riconoscibilità del nome o malintesi sulla sua forma giuridica.

Sulla formazione del nome della ditta, saranno applicate le stesse disposizioni a tutte le società. Eccetto nel caso delle società individuali, il nome della ditta è formato da un nucleo liberamente scelto, completato dall'indicazione della pertinente forma giuridica. Infine, la modifica del CO deve consentire di uniformare anche il diritto esclusivo del nome della ditta. Secondo il diritto vigente, i nomi delle ditte di società di persone e società in accomandita per azioni devono distinguersi soltanto da altre società della stessa forma nello stesso luogo, mentre il diritto esclusivo del nome della ditta di società anonime, società a garanzia limitata e società cooperative è applicato a tutta la Svizzera. Il diritto esclusivo del nome della ditta deve essere esteso a tutte le società sull'intero territorio svizzero, tenendo così conto del fatto che il raggio d'azione di molte società non si limita più al comune in cui hanno sede.

5.17 Regolamentazione per banche e intermediari finanziari

a) Situazione iniziale

i)	Misurazione dei costi di regolamentazione	Non incluso nella misurazione dei costi di regolamentazione 2013.
ii)	Barometro della burocrazia 2014	- il 47 % delle imprese percepisce un onere (piuttosto) elevato - il 49 % delle imprese ritiene che l'onere sia aumentato
iii)	Indicatori internazionali	WEF Global Competitiveness Report 2013/14 (148 Paesi): <i>Regulations of securities exchanges</i> , posizione 15 IMD World Competitiveness Yearbook 2013 (60 Paesi): <i>Finance and banking regulation</i> , posizione 17

La regolamentazione delle banche serve anzitutto a tutelare i clienti delle banche stesse nonché a garantire la sicurezza e la stabilità del sistema finanziario. Dopo la crisi finanziaria del 2008 sono state proposte e attuate diverse misure di inasprimento della regolamentazione bancaria, dirette a stabilizzare il settore e a contenere al massimo i costi per la collettività in caso di fallimento. Le norme e i requisiti più rigorosi hanno portato anche a un incremento dell'onere amministrativo per le banche.

b) Misure realizzate

Gli istituti di piccole e medie dimensioni vengono regolarmente esonerati dalle disposizioni normative ovvero non soddisfano i criteri necessari per l'applicazione della regolamentazione, il che equivale a uno sgravio amministrativo per gli istituti interessati.

¹⁸¹ FF 2014 8057

Con la revisione della Legge sugli investimenti collettivi (LICol)¹⁸² e dell’Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol)¹⁸³ del 2013, si è proceduto a un adeguamento dell’art. 26 LICol e all’introduzione dell’articolo 35a OICol, secondo cui il Consiglio federale stabilisce il contenuto minimo del contratto del fondo. Contemporaneamente, l’articolo 35a capoverso 2 OICol ha stabilito che la FINMA verifichi esclusivamente determinati contenuti minimi per l’approvazione del contratto del fondo.

Si sono così gettate le basi per semplificare e standardizzare l’approvazione di contratti del fondo per i fondi d’investimento contrattuali. Su questa base, la FINMA ha adeguato il proprio piano delle autorizzazioni, semplificando l’autorizzazione di fondi d’investimento contrattuali. Inoltre, dal 2013 sono stati elaborati e messi a disposizione delle direzioni dei fondi nuovi modelli di richieste per altri fondi relativi a investimenti tradizionali e fondi in valori mobiliari ai sensi della LICol. Grazie a questa standardizzazione, il trattamento delle richieste è stato strutturato in maniera più efficiente, sia per il richiedente sia per la FINMA.

Per quanto riguarda l’autorizzazione di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, per gli Start-up Asset Manager, ossia per le società di gestione di nuova costituzione che necessitano di un’autorizzazione temporanea FINMA per l’esercizio della loro attività, la FINMA ha introdotto nuove procedure volte a ridurre la durata dell’autorizzazione.

Inoltre, dal 2014 i rapporti annuali e semestrali di investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri possono essere trasmessi per via elettronica. Ciò significa che circa 16 000 rapporti non devono più essere presentati fisicamente presso la FINMA.

c) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.26	Creazione dei presupposti giuridici, tecnici e organizzativi per la comunicazione elettronica delle procedure amministrative della FINMA.	FINMA	01.01.2017

Entro il 2017, la FINMA creerà i presupposti giuridici, tecnici e organizzativi per la comunicazione elettronica delle procedure amministrative.

Una volta creati tali presupposti, possono essere messe a disposizione online procedure selezionate di autorizzazione e notifica. Per tale scopo sarà messa in funzione un’apposita piattaforma.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.27	Adeguamento del reporting di vigilanza per le società d’assicurazione	FINMA	31.12.2017

Con il progetto «Reporting di vigilanza per le società d’assicurazione», la FINMA persegue tra l’altro l’obiettivo di adeguare i requisiti del reporting di vigilanza alle diverse categorie di rischio delle imprese. Il progetto comprende la verifica e l’adeguamento della struttura e del contenuto del reporting di vigilanza sulla base della chiusura singola statutaria nonché la verifica dei compiti statistici di reporting e la valutazione di opzioni di trasferimento di questo settore. Il nuovo reporting di vigilanza alleggerirà anche le procedure di rendicontazione dei soggetti sottoposti a vigilanza. A medio termine i processi e i sistemi di vigilanza saranno strutturati in maniera più efficiente.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.28	Semplificazioni nel settore dei piani d’esercizio per le società d’assicurazione	FINMA	01.01.2017

¹⁸² RS 951.31

¹⁸³ RS 651.311

Nell'ambito dei piani d'esercizio delle società d'assicurazione sono previste notevoli semplificazioni che saranno realizzate dal 2017. Il progetto deve elaborare *de lege lata* una modalità più trasparente, semplificata e aggiornata, cioè ridotta all'essenziale, di redazione dei piani d'esercizio della FINMA, mettendo a disposizione la documentazione corrispondente (formulari, punti di verifica, circolari). Il piano d'esercizio deve essere uno strumento di vigilanza preventiva mentre il vero e proprio controllo economico deve avvenire solo attraverso la vigilanza costante.

Poiché il contenuto e la verifica dei piani economici sono disciplinati dalla legge (art. 4 e 5 della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)¹⁸⁴, la FINMA non può ridurre il contenuto dei piani economici bensì limitarsi a semplificare la prassi fin qui applicata, precisando i requisiti riguardanti le singole posizioni dei piani d'esercizio ed eliminando le ridondanze. Le società d'assicurazione chiedono informazioni più concrete. Si rinuncia ampiamente a documentazioni complete e alla presentazione di documenti contrattuali.

È previsto, inoltre, che in futuro le informazioni sui piani d'esercizio possano essere presentate attraverso una piattaforma IT. Sono in corso lavori e chiarimenti preliminari in merito mentre il calendario delle scadenze fino all'attuazione non è ancora stato definito.

5.18 Esecuzione e fallimento

a) Situazione iniziale

I crediti pecuniari e le prestazioni di garanzie sono fatti valere in via di esecuzione. La relativa procedura è disciplinata in dettaglio nella Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)¹⁸⁵. Con l'entrata in vigore della revisione parziale di questa legge¹⁸⁶ in data 1° gennaio 2014, il risanamento delle imprese è stato agevolato.

b) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Scadenza
2011.15	Rapporto sulla creazione di una base giuridica per un estratto del registro esecuzioni e fallimenti elettronico a livello nazionale.	UFG	31.12.2015

I debitori che non adempiono o adempiono con ritardo i loro obblighi creano considerevoli problemi all'insieme dell'economia e alle PMI in particolare. Per i creditori l'attuale estratto del registro esecuzioni e fallimenti è solo parzialmente esaustivo poiché contiene unicamente una sintesi delle esecuzioni fatte valere dall'ufficio interpellato. Dal 1° gennaio 2011 tutti gli uffici d'esecuzione della Svizzera sono collegati tra loro tramite il gruppo e-LEF. Ciò rende tecnicamente possibile istituire un estratto del registro esecuzioni e fallimenti a livello nazionale. Il presupposto, tuttavia, è una corrispondente base giuridica e un progetto che analizzi come riunire i registri locali esistenti. Per effetto di altre priorità e della mancanza di risorse, il previsto termine di attuazione del 2012 non ha potuto essere rispettato. L'approvazione del rapporto sulla fattibilità e le basi giuridiche da creare in adempimento del postulato Candinas (12.3957) sono previste per fine 2015. La misura viene adeguata e inizialmente limitata alla redazione di un rapporto.

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.29	Entrata in vigore della revisione sulla rappresentanza professionale dei creditori	UFG	31.12.2016

¹⁸⁴ RS 961.01

¹⁸⁵ RS 281.1

¹⁸⁶ FF 2010 5667

Secondo il diritto vigente, i Cantoni hanno la facoltà di stabilire le condizioni alle quali una persona può rappresentare a titolo professionale terzi nel quadro di un procedimento esecutivo, ossia dinanzi agli uffici di esecuzione e fallimento. Solo pochi Cantoni, tuttavia, hanno emanato norme corrispondenti. Attualmente chi esercita la professione di rappresentante in un Cantone che non prevede alcuna condizione per l'autorizzazione non può avviare un'attività nei Cantoni che ne prevedono.

La presente modifica di legge mira ad abrogare la competenza cantonale in materia di regolamentazione della professione di rappresentante dei creditori. Secondo la nuova normativa, tutte le persone aventi l'esercizio dei diritti civili, comprese le persone giuridiche (uffici d'incasso, assicurazioni per la protezione giuridica, ecc.), devono poter rappresentare le parti nel procedimento esecutivo. Lo stesso vale per i procedimenti giudiziari direttamente connessi all'esecuzione. In questo modo è garantito il libero accesso al mercato. Questa normativa corrisponde alla prassi già attualmente diffusa nella maggioranza dei Cantoni.

Ogni anno in Svizzera vengono avviate oltre 2,5 milioni di esecuzioni, dunque il procedimento esecutivo è una pratica molto diffusa. L'unificazione del procedimento esecutivo su scala nazionale con norme identiche in tutto il territorio genera un notevole potenziale di risparmio. La possibilità di farsi rappresentare nella procedura di rigetto da un ufficio d'incasso, e non più necessariamente da un avvocato, in tutti i Cantoni, consentirà un notevole risparmio sui costi, specie per le piccole e medie imprese.

5.19 Orari di apertura dei negozi

a) *Situazione iniziale*

Rispetto agli altri Paesi OCSE, la Svizzera risulta essere uno dei più restrittivi in materia di orari di apertura dei negozi, con regolamentazioni fortemente differenziate a livello cantonale e comunale. La liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi è un tema che torna regolarmente alla ribalta della scena politica svizzera. Si tratta di una reazione ai cambiamenti sociali, tra cui una maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro, strutture familiari che cambiano e orari di lavoro sempre più flessibili. Dalla liberalizzazione degli orari di apertura dei negozi ci si attende un innalzamento del livello di benessere dei consumatori come pure ripercussioni positive su cifre d'affari e occupazione¹⁸⁷.

Il 15 giugno 2012, il Consigliere agli Stati Filippo Lombardi ha presentato la mozione 12.3637 Franco forte. Parziale armonizzazione degli orari d'apertura dei negozi. Tale mozione chiede di istituire a livello nazionale uno standard minimo per gli orari di apertura dei negozi dal lunedì al sabato. Origine e motivazione della mozione vanno ricercate nelle difficoltà che il commercio al dettaglio svizzero si trova ad affrontare a seguito dell'apprezzamento del franco e del conseguente rafforzamento del turismo degli acquisti. La mozione è stata trasmessa al Consiglio federale il 17 giugno 2013.

b) *Misure avviate e pianificate*

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.30	Varare la Legge federale sugli orari di apertura dei negozi.	Parlamento	31.12.2016

Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di elaborare una legge che, in relazione agli orari di apertura dei negozi consentiti, crei un quadro unitario per tutto il commercio al dettaglio svizzero. L'attuazione della regolamentazione proposta deve avvenire attraverso una nuova legge speciale, la Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg). Gli esercizi contemplati in questa legge possono quindi rimanere aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 e il sabato dalle 6 alle 19. La domenica non è prevista. Le festività cantonali e le relative vigilie sono escluse dalla LANeg. Nel rispetto delle disposizioni della legge sul lavoro, i

¹⁸⁷ Econcept (2005)

Cantoni possono definire orari di apertura più lunghi e autorizzare aperture serali infrasettimanali come pure aperture domenicali. I Cantoni che non prevedono disposizioni di legge proprie sugli orari di apertura dei negozi non devono creare alcuna base giuridica speciale.

L'armonizzazione parziale proposta permetterà di ridurre le distorsioni della concorrenza dovute ai diversi orari di apertura dei negozi svizzeri e di quelli oltreconfine e, in particolare, mira ad accrescere la competitività degli esercizi nazionali nei confronti degli esercizi commerciali dei Paesi limitrofi. Il moderato prolungamento degli orari di apertura permette anche di rispondere ai mutati bisogni della società.

Il Consiglio federale ha approvato e presentato in Parlamento il messaggio concernente la Legge federale sugli orari di apertura dei negozi (LANeg)¹⁸⁸ il 28 novembre 2014.

5.20 Disposizioni di etichettatura

a) *Situazione iniziale*

In Svizzera vi sono molteplici disposizioni di etichettatura, disciplinate nelle seguenti leggi e ordinanze:

- legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr)¹⁸⁹,
- ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr)¹⁹⁰,
- legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI)¹⁹¹,
- ordinanza sulle indicazioni di quantità (OIQ)¹⁹²,
- ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)¹⁹³,
- ordinanza sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno¹⁹⁴.

Questo moltiplicarsi di prescrizioni rappresenta un onere per le imprese. Disposizioni e requisiti sono molto diversificati, a seconda del settore. Spetta dunque alle associazioni di categoria informare i loro membri sulle specifiche disposizioni di etichettatura. Gli uffici federali sono comunque disponibili a supportare i vari settori nell'elaborazione delle informazioni, ad esempio mediante il controllo sui contenuti dei manuali dei settori.

b) *Misure verificate e respinte*

Ordinanza sull'indicazione dei prezzi

Nell'ambito della digitalizzazione e dell'ampio accesso via Internet ai prezzi di qualunque tipo, si pone la domanda se l'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP)¹⁹⁵ sia ancora necessaria. Attraverso la comparabilità dei prezzi e la lotta alle indicazioni assenti o errate, l'OIP persegue l'aumento della trasparenza di prezzi e mercato e dunque un consolidamento della competitività. Nonostante l'avvento dell'era digitale, la gran parte degli acquisti non avviene in Internet. Inoltre, la digitalizzazione non può sostituire l'indicazione dei prezzi in vetrina o all'interno del negozio, ma si è fatta comunque strada grazie alla possibilità concessa dall'OIP di indicare il prezzo sullo scaffale, il che permette l'adeguamento elettronico delle variazioni di prezzo e riduce l'onere amministrativo. L'abolizione dell'OIP non comporterebbe alcuno sgravio amministrativo. Inoltre, la trasparenza dei prezzi e del mercato ne risulterebbe notevolmente diminuita mentre aumenterebbero in misura sproporzionata i costi di ricerca dei consumatori.

Ordinanza sulle indicazioni di quantità

¹⁸⁸ FF 2015 689

¹⁸⁹ RS 817.0

¹⁹⁰ RS 817.02

¹⁹¹ RS 241

¹⁹² RS 941.204

¹⁹³ RS 942.211

¹⁹⁴ RS 944.021

¹⁹⁵ RS 942.211

La determinazione del peso avviene in modo diverso in fase di sdoganamento (incl. tara) e di vendita di merce sfusa (escl. tara). Come ha osservato il Consiglio federale nella sua interpellanza 13.3116, tale disparità nella legislazione doganale e nell'Ordinanza sulle indicazioni di quantità è dovuta ai diversi contesti materiali e normativi. In ambito doganale si tratta di tassare correttamente tutte le merci commerciali e, nel determinare le aliquote di dazio, si è tenuto conto del fatto che l'imballaggio è compreso nel peso d'imposizione. L'imposizione secondo il peso lordo è stata scelta perché per gli importatori e l'amministrazione è molto più semplice determinare e verificare il peso lordo. Nell'ambito della metrologia legale si tratta invece di proteggere il commercio onesto e i consumatori, garantendo inoltre che le indicazioni di quantità siano corrette e affidabili. L'Ordinanza sulle indicazioni di quantità disciplina come misurare e indicare la quantità del contenuto di merci preimballate e di quelle vendute sfuse. In questo caso si applica il principio del peso netto (senza la tara). I vari ambiti sono disciplinati secondo le prassi in uso su scala internazionale. Trattare nello stesso modo situazioni diverse equivarrebbe piuttosto ad applicare un trattamento giuridico disuguale.

c) Misure avviate e pianificate

N.	Descrizione delle misure avviate o pianificate	Responsabilità	Scadenza
2015.31	Informazioni unitarie sulle disposizioni di etichettatura attraverso una nuova rubrica sul portale PMI.	SECO	31.12.2016

Sul portale PMI (www.pmi.admin.ch) vengono raccolte tutte le informazioni statali e non rilevanti per le imprese. Fino a oggi le informazioni sulle disposizioni di etichettatura non erano disponibili, ma ora, con una propria rubrica sul tema, la lacuna viene colmata.

6 Bilancio e nuove misure

6.1 Bilancio 2012 – 2015

6.1.1 Pacchetto di misure 2011 - Rapporto sullo sgravio amministrativo

Nel rapporto «Sgravio amministrativo delle imprese», in data 24 agosto 2011 il Consiglio federale ha varato 20 misure per sollevare le imprese da oneri amministrativi superflui. Quattro anni dopo l'approvazione del pacchetto di misure, l'80 per cento di queste è stato attuato o è in via di attuazione (cfr. **Tabella 3**).

Tabella 3: Stato di attuazione delle misure derivate dal rapporto 2011

<i>Totale di tutte le nuove misure</i>	20	di cui prioritarie
<i>realizzate</i>	15	3
<i>posticipate</i>	3	1
<i>non realizzate</i>	2	2

Delle sei misure classificate come prioritarie dal Consiglio federale, tre sono state attuate. Due misure non sono state realizzate mentre una lo sarà in ritardo:

- *2011.06 Introduzione di un'aliquota unica e abolizione della gran parte delle esclusioni relative all'imposta sul valore aggiunto (cfr. capitolo 5.1.1):*
questa misura non ha ottenuto la maggioranza in Parlamento. Il successivo sviluppo è aperto e per ora si mantiene l'attuale modello a tre aliquote con numerose esclusioni e un pesante onere amministrativo per le imprese.
- *2011.09 Conteggio completamente elettronico dell'imposta sull'utile (cfr. capitolo 5.1.2):*
la riscossione dell'imposta sull'utile delle persone giuridiche è di competenza dei Cantoni, l'organizzazione responsabile è la Conferenza svizzera delle imposte (CSI). Nonostante la misura figuri nel catalogo dei progetti prioritari di e-government Svizzera, nel febbraio 2014 il Comitato della CSI ha deciso di accantonare temporaneamente l'idea progettuale riguardante lo sviluppo di uno standard per la dichiarazione elettronica delle imposte delle persone giuridiche.

Altre tre misure non sono state finora realizzate e appaiono in ritardo rispetto alla programmazione originaria:

- *2011.07 Conteggio completamente elettronico dell'imposta sul valore aggiunto (cfr. capitolo 5.1.1):*
l'attuazione è stata posticipata a causa dell'interruzione del progetto INSIEME.
- *2011.14 Realizzazione dell'inoltro delle offerte per via elettronica. (cfr. capitolo 5.13):*
poiché la portata dell'intero progetto è notevolmente aumentata a seguito di importanti indicazioni provenienti dall'economia privata, il progetto è stato suddiviso in due fasi di realizzazione. Il profilo fornitore è stato attuato il 1° marzo 2014. L'inoltro delle offerte per via elettronica dovrà essere realizzato entro la fine del 2016. In futuro, la piattaforma di acquisto simap.ch terrà conto delle esigenze degli offerenti e in particolare delle PMI.
- *2011.15 Creazione di una base giuridica per un estratto del registro esecuzioni e fallimenti elettronico a livello nazionale (cfr. capitolo 5.18):*
il DFGP ha classificato questo progetto come relativamente prioritario. Per un'attua-

zione entro i termini di tale misura sono dunque mancate le risorse necessarie. L'approvazione del rapporto sulla fattibilità e le basi giuridiche da creare sono previste per fine 2015.

6.1.2 Pacchetto di misure 2013 – Misurazione dei costi di regolamentazione

Nel Rapporto sui costi della regolamentazione, in data 13 dicembre 2013 il Consiglio federale ha varato 32 misure per sollevare le imprese da costi di regolamentazione superflui. A un anno e mezzo di distanza dall'approvazione del pacchetto di misure, si osserva che l'84 per cento di queste sono state attuate o sono in via di attuazione (cfr. **Tabella 3**).

Tabella 4: Stato di attuazione delle misure derivate dal rapporto sui costi della regolamentazione 2013

<i>Totale di tutte le nuove misure</i>	32
<i>realizzate</i>	9
<i>previste</i>	18
<i>posticipate</i>	3
<i>non realizzate</i>	2

Due misure non sono state realizzate:

- *2013.04 Abolizione dell'obbligo di iscrizione dei nuovi dipendenti nel corso dell'anno e del certificato di assicurazione AVS – AI (cfr. capitolo 5.10):*
il Consiglio federale ha provveduto a riconsiderare la sua posizione originaria, prescindendo da considerazioni puramente tecniche legate all'AVS, e ha deciso di rinunciare all'abrogazione degli articoli 135bis e 136 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)¹⁹⁶. Il Consiglio federale ha rafforzato la propria posizione respingendo entrambe le mozioni 14.3728 e 14.3879. Contrariamente alla richiesta del Consiglio federale, il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione 14.3728, la quale sarà ora oggetto di trattazione da parte della Seconda Camera.
- *2013.14 Introduzione di un'aliquota unica e abolizione della gran parte delle esclusioni relative all'imposta sul valore aggiunto (cfr. capitolo 5.1.1):*
questa misura non ha ottenuto la maggioranza in Parlamento. Il successivo sviluppo è aperto e per ora si mantiene l'attuale modello a 3 aliquote con numerose esclusioni e un pesante onere amministrativo per le imprese.

Altre tre misure non sono state finora realizzate e appaiono in ritardo rispetto alla programmazione originaria:

- *2013.05 Studio di fattibilità di una soluzione online per il questionario IPG «Servizio militare / civile» e «Maternità» (cfr. 5.10):*
il mandato dello studio di fattibilità sarà conferito non prima della seconda metà del 2015.
- *2013.23 Revisione del programma sanitario:*
la revisione sarà realizzata entro la fine del 2015.
- *2013.25 Eliminazione delle ridondanze LL / prescrizioni di protezione antincendio (cfr. capitolo 5.6):*
la programmazione originaria prevedeva l'attuazione di questa misura entro la fine del 2014, ma l'implementazione con le parti interessate ha richiesto più tempo del previsto. La revisione dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4)¹⁹⁷ entrerà ora in vigore il 1° gennaio 2016.

¹⁹⁶ RS 831.101

¹⁹⁷ RS 822.114

6.2 Misure 2016–2019

Lo sgravio amministrativo è un compito permanente. Pertanto, con il presente rapporto, il Consiglio federale ha varato 31 misure ulteriori dirette a ridurre i costi della regolamentazione per le imprese. Di queste 31 misure: cinque riguardano l'ambito dell'e-government; tre puntano a migliorare gli strumenti o i processi legislativi; per le procedure doganali, la regolamentazione di banche e intermediari finanziari e l'imposta sul valore aggiunto sono state messe a punto 3 misure di sgravio per ciascun ambito; negli ambiti diritto edilizio e pianificazione e igiene delle derrate alimentari sono state varate due misure per ciascun ambito. Le 10 misure residue riguardano ulteriori ambiti di regolamentazione come le imposte per le imprese, l'allestimento dei conti e la revisione, le assicurazioni sociali, la costituzione d'impresa e le disposizioni di etichettatura.

Inoltre, sono state verificate altre 23 misure, respinte però per i motivi più disparati dopo un'analisi approfondita.

Delle 32 misure summenzionate, sono considerate prioritarie quelle di seguito riportate, che vanno a beneficio della gran parte delle imprese:

1. Imposta sul valore aggiunto
 - revisione parziale della legge sull'IVA (2015.09)
 - pagamento dell'IVA con una procedura interamente elettronica (2015.10)
2. Dogane: attuazione *Redesign Fracht* (2015.20 / 2015.21)
3. Istituzione di uno *One-Stop-Shop* federale per le imprese (2015.02)
4. Incremento del numero di utenti a 35 000 clienti per la trasmissione elettronica dei dati salariali attraverso lo Standard salari CH (ELM) (2015.04)
5. Entrata in vigore della revisione sulla rappresentanza professionale dei creditori (2015.29)

6.3 Sondaggio delle associazioni economiche sullo sgravio amministrativo

Nel quadro della consultazione sull'apprezzamento del franco del 10 febbraio 2015, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha espresso il desiderio che il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) svolgesse un sondaggio presso le associazioni economiche relativo a proposte di riduzione dei costi di regolamentazione. Con lettera del 4 marzo 2015, alle associazioni sono state poste le seguenti due domande, cui bisognava rispondere entro il 27 marzo 2015:

1. proposte concrete a livello di articoli di legge, prescrizioni normative, istruzioni o circolari, che comportano una riduzione diretta dei costi di regolamentazione, senza mettere in discussione l'utilità della regolamentazione stessa (no deregolamentazione);
2. indicazione di leggi, ordinanze o istruzioni specifiche in cui la regolamentazione svizzera è maggiore rispetto ad altri Paesi esteri (cosiddetto «Swiss Finish») e per le quali si deve prendere in considerazione una riduzione dei costi di regolamentazione.

Sono pervenute in tutto 24 prese di posizione da 27 associazioni e organizzazioni, raccolte in un rapporto sui risultati¹⁹⁸ destinato alla CET. Il Consiglio federale ha preso visione del rapporto sui risultati nel mese di giugno 2015, il che non ne ha reso possibile la trattazione nell'ambito del rapporto sullo sgravio amministrativo per motivi di tempo.

Oltre a numerose osservazioni di fondo, sono state formulate anche 7 proposte di modifiche istituzionali per arginare i costi della regolamentazione. Riguardo a regolamentazioni concrete sono pervenute in tutto 258 risposte su 25 ambiti di regolamentazione, di cui 135 relative a regolamentazioni esistenti e 115 a nuove o previste regolamentazioni. 8 risposte hanno riguardato lo Swiss Finish in ambiti concreti di regolamentazione.

¹⁹⁸ DEFR (2015a)

Per le risposte sulle nuove regolamentazioni non sono previste ulteriori misure. Tali risposte possono confluire nell'ambito dei normali processi e soprattutto nelle consultazioni parlamentari.

Nel complesso, circa 59 risposte delle associazioni riguardano temi e misure trattati nel presente rapporto. Per altre risposte su regolamentazioni esistenti, il Consiglio federale ha fatto una prima selezione sulle proposte ritenute prioritarie da sottoporre a un'analisi approfondita. Si tratta dei seguenti ambiti di regolamentazione e feedback, che devono essere verificati:

DFF:

- RS 631.0 Legge sulle dogane / Ordinanze sulle dogane:
 - abolizione della fideiussione doganale;
 - aumento della tassa minima, attualmente pari a 5 franchi (RS 631.013); se il Parlamento respingerà la mozione 15.3551, si rinuncerà a verificare questa misura;
 - flessibilizzazione del sistema di traffico di perfezionamento (RS 631.016).

DFGP:

- RS 231.1 Legge sul diritto d'autore: semplificazioni del sistema tariffario.

DATEC:

- statistica DATEC sulle energie impiegate e consumate: evitare rilevazioni doppie;
- RS 641.711 Ordinanza sul CO₂: semplificazioni relative alla tassa sul CO₂;
- RS 734.71 Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico: semplificazione della procedura per il rimborso dei costi relativi ai potenziamenti di rete derivati da alimentazione di energia prodotta.

DEFR:

- liberalizzazione del notariato (libera circolazione dei servizi).

Per i settori menzionati, entro la fine del 2016 le misure vanno verificate in dettaglio, se necessario varate e inserite nel rapporto intermedio 2017 di attuazione del presente rapporto.

6.4 Fonti accertate e prevedibili di aumento dei costi della regolamentazione

6.4.1 Oneri supplementari decisi tra il 2012 e il 2015

L'onere amministrativo e i requisiti normativi vanno sempre valutati contestualmente rispetto all'utilità di una regolamentazione e agli obiettivi di protezione auspicati. Tra il 2012 e il 2015 sono state varate nuove regolamentazioni che comportano un onere amministrativo aggiuntivo per le imprese, di cui il legislatore ha tenuto conto per raggiungere determinati obiettivi di protezione.

Questo ulteriore carico normativo per le imprese significa che, nonostante le numerose misure, discusse anche nel presente rapporto, l'onere netto può aumentare e anche le imprese percepiscono tale aumento, come ha evidenziato il barometro della burocrazia¹⁹⁹.

Per spiegare la situazione, si riportano un paio di esempi.

i. Misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone

Al fine di tutelare i lavoratori contro il mancato rispetto delle condizioni salariali e lavorative vigenti in Svizzera, che può intervenire a seguito dell'introduzione della libera circolazione delle persone, il 1° giugno 2004 sono state introdotte misure dirette al mercato del lavoro che

¹⁹⁹ cfr. GfK (2014)

hanno portato a un'intensa attività di controllo e di conseguenza a un aumento dell'onere amministrativo per le imprese²⁰⁰.

In data 1° gennaio 2013 il Consiglio federale ha varato un adeguamento delle misure di accompagnamento. Le nuove disposizioni migliorano la lotta al fenomeno della pseudo-indipendenza come pure il sistema sanzionatorio di violazioni delle condizioni obbligatorie in materia di salario e lavoro, ma comportano anche un aumento dell'onere amministrativo.

I risultati dell'attività di controllo delle commissioni paritetiche e delle commissioni tripartite esercitata su persone impiegate presso datori di lavoro svizzeri nonché su prestatori di servizi soggetti a notifica (distaccati e indipendenti) evidenziano che nel 2013 si è proceduto a una verifica dell'osservanza delle condizioni salariali e lavorative in oltre 40 000 aziende (33 000 imprese e 7000 lavoratori indipendenti soggetti a notifica) e su 158 000 persone. Rispetto al 2012, il numero di controlli effettuati è aumentato ed è ancora significativamente superiore allo standard di controllo previsto dall'Ordinanza sui lavoratori distaccati (RS 823.201)²⁰¹.

ii. Responsabilità solidale

Come parte delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone, in data 15 luglio 2013 il Consiglio federale ha posto in vigore il rafforzamento della responsabilità solidale²⁰². La responsabilità solidale rafforzata consente di rendere l'appaltatore primario responsabile in caso di inosservanza delle condizioni salariali e lavorative da parte dei suoi subappaltatori. Il rafforzamento della responsabilità solidale sancito dalla legge sui lavoratori distaccati si applica alle imprese nazionali ed estere del settore dell'edilizia e ai rami accessori dell'edilizia. Sebbene in fase di attuazione sia stato possibile individuare soluzioni praticabili per il settore edile, i nuovi requisiti generano ulteriori oneri amministrativi.

iii. Swissness

A seguito della revisione della Legge sulla protezione dei marchi (progetto Swissness)²⁰³, si è rafforzata la tutela nazionale e internazionale sia per l'indicazione di provenienza «Svizzera» sia per la croce svizzera. Tale regolamentazione ha l'obiettivo di mantenere nel tempo il valore del «marchio Svizzera». Ma per determinate categorie di PMI l'attuazione dei nuovi requisiti di protezione del marchio comporta per contro un onere amministrativo supplementare e maggiori costi. Va osservato che l'uso dell'indicazione di provenienza «Svizzera» è sempre facoltativo. A ciò si aggiunge che le imprese già oggi devono verificare se soddisfano i requisiti attuali per l'uso di tale indicazione di provenienza.

6.4.2 Fonti prevedibili di aumento dei costi della regolamentazione

Oltre alle varie regolamentazioni adottate, ve ne sono altre in prospettiva che continueranno ad aumentare l'onere amministrativo e i costi della regolamentazione delle imprese, come dimostrano gli esempi seguenti.

i. Strategia energetica 2050

Nel 2011, il Consiglio federale e il Parlamento hanno preso una decisione di principio a favore dell'abbandono graduale dell'energia nucleare. Questa decisione, come pure altri cambiamenti radicali in atto da anni, in particolare nel contesto energetico internazionale, comporta la progressiva trasformazione del sistema energetico svizzero entro il 2050. A tal fine, il Consiglio federale ha elaborato la Strategia energetica 2050, la quale prevede da un lato nuove regolamentazioni e con esse costi più elevati, ma dall'altro offre anche alle imprese possibilità di nuovi settori di attività ed entrate. Inoltre, le regolamentazioni in vigore devono orientarsi maggiormente al mercato, come il sistema di promozione delle energie rinnovabili.

²⁰⁰ RS 823.20

²⁰¹ SECO (2014)

²⁰² Modifica del 14.12.2012 (RU 2013 2121)

²⁰³ RS 232.11

Il sistema di incentivazione nel settore del clima e dell'energia prevede a medio termine un'abolizione del sistema di promozione e l'introduzione di tasse d'incentivazione.

ii. Attuazione dell'art. 121a Cost. (immigrazione di massa)

Indipendentemente dalla concreta attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale, il necessario sistema di contingentamento comporterà un onere amministrativo supplementare sia per le imprese che intendono reclutare manodopera straniera sia per l'amministrazione. Nonostante le misure avviate e pianificate²⁰⁴, si deve mettere in conto un aumento dell'onere amministrativo netto.

iii. Regolamentazione dei mercati finanziari

In risposta alla crisi finanziaria ed economica, la regolamentazione dei mercati finanziari è stata inasprita a livello internazionale, il che ha comportato un aumento dei costi della regolamentazione per il settore. La Legge sugli istituti finanziari (LIFin) e la Legge sui servizi finanziari (LSF) rafforzano i diritti della clientela, ma per il settore della finanza significano maggiori costi per le imprese interessate.

iv. «Economia verde» - Revisione della Legge sulla protezione dell'ambiente

Il Consiglio federale intende mantenere le basi naturali della vita e dunque fare un uso razionale e più efficiente delle risorse nonché ridurre l'impatto ambientale. Per questo propone un'integrazione della Legge sulla protezione dell'ambiente (LPA²⁰⁵). Con questa revisione, intende in particolare radicare gli obiettivi, strutturare i consumi in maniera più ecologica (ad es. tramite accordi), recuperare materiali e sostanze utili (ad es. plastica, fosforo) nonché mettere a disposizione informazioni sull'impiego razionale ed efficiente delle risorse. Nell'ottica dell'attuazione, le imprese temono i costi supplementari e le ripercussioni negative sull'attrattività economica, soprattutto se i requisiti normativi sono più rigorosi rispetto ad altri Paesi. La revisione si basa fortemente su principi di sussidiarietà e volontarietà. I timori delle imprese relativi a requisiti normativi più rigorosi di quelli di altri Paesi sono stati presi in considerazione dopo la consultazione. Allo stato attuale del dibattito parlamentare, è previsto ad es. che i requisiti per l'immissione in commercio di prodotti debbano essere conformi agli standard internazionali.

v. Revisione del diritto della società anonima (Codice delle obbligazioni)

Con la revisione del diritto della società anonima, il Consiglio federale intende ammodernare il diritto societario e adeguarlo alle esigenze dell'economia. Inoltre, intende attuare a livello di legge l'Ordinanza contro le retribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa (OReSA)²⁰⁶ entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e introdurre ulteriori novità. Propone anche disposizioni per incentivare la trasparenza nel settore svizzero delle materie prime.

vi. Parità salariale

Il Consiglio federale propone che i datori di lavoro con 50 e più dipendenti siano obbligati a effettuare periodicamente un'analisi interna dei salari sotto la supervisione di terzi.

²⁰⁴ cfr. capitolo 5.14

²⁰⁵ RS **814.01**

²⁰⁶ RS **221.331**

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
AELS	Associazione europea di libero scambio (inglese: <i>European Free Trade Association</i>)
AERT	<i>Accord Européen sur les Transports Routiers</i>
AI	Assicurazione invalidità
AICAA	Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio
AIR	Analisi d'impatto della regolamentazione
ARE	Ufficio federale dello sviluppo territoriale
AVS	Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
CaF	Cancelleria federale
CdEN	Conferenza dei direttori cantonali dell'energia
CDF	Controllo federale delle finanze
CdG-N	Commissione di gestione del Consiglio nazionale
CET-N	Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale
CET-S	Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati
CF	Consiglio federale
CFSL	Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
CPA	Controllo parlamentare dell'amministrazione
CSFO	Centro svizzero di servizio formazione professionale
CSFP	Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale
CSI	Conferenza svizzera delle imposte
DAE	Direzione degli affari europei
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DDPS	Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
DFGP	Dipartimento federale di giustizia e polizia
DFI	Dipartimento federale dell'interno
eID	Prova elettronica dell'identità
ELM	Notifica del salario per via elettronica
ERP	<i>Enterprise-Resource-Planning</i>
FINMA	Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
GAFI	<i>Groupe d'action financière</i>
GUS	Programma generale di statistica delle imprese
IMD	International Institute for Management Development
IPG	Indennità per perdita di guadagno
IPI	Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAINF	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
LDerr	Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso
LParl	Legge sul Parlamento
LPI	Lavoro pratico individuale
LPP	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
LSPro	Legge federale sulla sicurezza dei prodotti

MoPEC	Modello di prescrizioni energetiche dei cantoni
n.a.	non disponibile (not available)
OCPMI	Organo di coordinamento della politica della Confederazione in favore delle PMI
OCSE	Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (inglese: <i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>)
OIAt	Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
OLL	Ordinanza concernente la legge sul lavoro
OLOGA	Ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione
OLR	Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore
OML	Organizzazioni del mondo del lavoro
Oparl	Ordinanza sull'amministrazione parlamentare
OPI	Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni
OTR	Ordinanza tecnica sui rifiuti
PMI	Piccole e medie imprese
PMR	<i>Product Market Regulation</i>
PQ	Procedura di qualificazione
RC	Registro di commercio
RCM	Misurazione dei costi di regolamentazione
REFIT	<i>Regulation Fitness and Performance Programme</i>
RI Imprese	Riforma dell'imposizione delle imprese
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
SECO	Segreteria di Stato dell'economia
SEFRI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
SEM	Segreteria di Stato della migrazione
Suva	Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
TBTF	<i>Too Big To Fail</i>
TFA	Tribunale federale delle assicurazioni
TIC	Tecnologie dell'informazione e della comunicazione
UE	Unione Europea
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFAM	Ufficio federale dell'ambiente
UFG	Ufficio federale di giustizia
UFIT	Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione
UFRC	Ufficio federale del registro di commercio
USAV	Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
UFSP	Ufficio federale della sanità pubblica
UST	Ufficio federale di statistica
USTRA	Ufficio federale delle strade
WEF	World Economic Forum
XBRL	<i>eXtensible Business Reporting Language</i>

Allegati

I. Panoramica delle misure realizzate dal 2011

a) Misure realizzate previste nel rapporto sullo sgravio amministrativo 2012–2015

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2011.01	Il Forum PMI assume un ruolo attivo nel quadro della misurazione dei costi della regolamentazione in 15 settori.	Forum PMI	2011–2013
2011.02	Relativamente ai progetti di regolamentazione, il Forum verifica se gli uffici hanno effettuato le analisi e le misurazioni dei costi per la compatibilità delle PMI e per i costi di regolamentazione e ne valuta i risultati.	Forum PMI	dal 2012
2011.03	Miglioramento delle basi metodologiche (nuovo manuale AIR).	SECO	2013
2011.04	Analisi di 15 settori nel quadro dei postulati Fournier e Zuppiger e identificazione delle possibilità di semplificazione.	Uffici / (coordinamento SECO)	2013
2011.05	Verifica e introduzione di un barometro della burocrazia che misura regolarmente la percezione nel tempo dell'onere amministrativo da parte delle imprese e indica i settori dove l'onere amministrativo è maggiormente avvertito.	SECO	2012
2011.08	Abolizione della tassa d'emissione sul capitale di terzi.	AFC	2012
2011.10	Esenzione delle imprese soggette a revisione limitata dall'obbligo di fornire indicazioni sull'esecuzione di una valutazione dei rischi, nel quadro del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.	Parlamento	2013
2011.11	Aumento dei valori soglia per l'obbligo di effettuare una revisione ordinaria, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni, a: - somma di bilancio, 20 milioni di franchi; - cifra d'affari, 40 milioni di franchi; - 250 posti di lavoro a tempo pieno.	Consiglio federale	1.1.2012
2011.12	Esenzione delle società individuali e delle società di persone dall'obbligo di tenere una contabilità semplice se registrano una cifra d'affari inferiore a 500 000 franchi, nel quadro delle consultazioni del messaggio concernente la revisione del Codice delle obbligazioni.	Parlamento	1.1.2013
2011.13	Attuazione di semplificazioni nel quadro del Programma generale di statistica delle imprese (GUS): <ul style="list-style-type: none"> • censimento delle aziende basato sui registri; • ulteriore pubblicazione di dati amministrativi già disponibili; • diverse revisioni di statistiche esistenti; • creazione di un registro centralizzato di campionamento per migliorare la ripartizione dell'onere tra le imprese interpellate; • ulteriore sviluppo dello Standard salari CH. 	UST	2012
2011.16	Ai Cantoni è trasmessa una raccomandazione che comprende: (a) un'ulteriore armonizzazione delle leggi cantonali sull'edilizia e sulla pianificazione del territorio, (b) l'armonizzazione delle procedure e dei processi, (c) la durata	ARE	2013

	più breve delle procedure mediante riduzione e/o raggruppamento dei documenti necessari per la pratica del permesso di costruzione e (d) la promozione di soluzioni e-government.		
2011.17	Studio sulle ripercussioni economiche del diritto di opposizione e di ricorso.	SECO	25.06.2015
2011.18	Verifica e adeguamento di 19 importanti procedure di autorizzazione ai nuovi principi di procedure di autorizzazioni «snelle».	Uffici /	2014
2011.19	Gli uffici cantonali del registro di commercio devono accettare le notificazioni e la relativa documentazione in forma elettronica.	UFRC	2012
2011.20	Estensione della trasmissione elettronica dei dati salariali alla LPP, conteggio dell'imposta alla fonte, AVS/CAF, conteggio del diritto alle prestazioni e dell'imposta sul valore aggiunto.	swissdec	2015

(15 misure realizzate in totale)

b) Misure realizzate previste nel rapporto sui costi della regolamentazione 2013

N.	Descrizione delle misure realizzate	Responsabilità	Realizzazione
2013.01	Miglioramento continuo della statistica federale: <ul style="list-style-type: none"> • verifica costante di scopi, idoneità, proporzionalità, disponibilità dei dati nonché rilevanza e accettazione al momento dell'introduzione o della revisione di statistiche • miglioramento della comunicazione e della trasparenza • rafforzamento della collaborazione con le imprese e le associazioni e promozione dell'impiego di sistemi elettronici. 	UST	in corso
2013.02	Misure mirate di sgravio per singole statistiche <ul style="list-style-type: none"> • Statistica dell'impiego: sgravio per imprese singole • Rilevazione di aggiornamento del registro delle aziende e delle imprese: maggiore utilizzo di dati amministrativi • Statistica delle cifre d'affari nel commercio al dettaglio: sgravio per le piccole imprese. 	UST	30.06.2015
2013.03	Accorpamento dei controlli dei datori di lavoro («revisione LAINF» e «revisione AVS»).	UFAS con UFSP e SECO	2014
2013.08	Verifica del consolidamento al valore contabile per società più grandi non quotate in Borsa nel quadro della revisione del diritto della società anonima in corso.	DFGP	28.11.2014
2013.13	Approvazione del messaggio concernente la riforma III dell'imposizione delle imprese con abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio.	Consiglio federale	05.06.2015
2013.15	Miglioramento della comunicazione nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (compresa la formazione del personale).	AFC	31.12.2014
2013.16	Miglioramento della documentazione nell'ambito dell'imposta sul valore aggiunto (compreso il sistema d'informazione online).	AFC	30.06.2015

2013.19	Archiviazione delle decisioni d'imposizione unicamente presso l'AFD.	AFD	31.12.2016
2013.28	Congelamento del piano di protezione antincendio nei permessi di costruzione.	Cantoni / AI-CAA	2015

(9 misure realizzate in totale)

II. Panoramica delle misure non realizzate dal 2011

a) Misure non realizzate previste nel rapporto sullo sgravio amministrativo 2012–2015

N.	Descrizione delle misure non realizzate	Responsabilità
2011.06	Introduzione dell'aliquota unica e soppressione della gran parte delle esclusioni (parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto).	Parlamento
2011.09	Disbrigo dell'imposta sull'utile in forma completamente elettronica nel settore della fiscalità delle imprese.	CSI

(2 misure non realizzate in totale)

b) Misure non realizzate previste nel rapporto sui costi della regolamentazione 2013

N.	Descrizione delle misure non realizzate	Responsabilità
2013.04	Abolizione dell'obbligo di iscrizione dei nuovi dipendenti nel corso dell'anno e del certificato di assicurazione AVS – AI.	UFAS
2013.14	Introduzione dell'aliquota unica e soppressione della gran parte delle esclusioni (parte B della revisione dell'imposta sul valore aggiunto).	Parlamento

(2 misure non realizzate in totale)

III. Panoramica delle misure avviate e pianificate

a) Misure posticipate o non ancora realizzate previste nel rapporto sullo sgravio amministrativo 2012-2015

N.	Descrizione della misura	Responsabilità	Scadenza
2011.07	Conteggio completamente elettronico dell'imposta sul valore aggiunto. Miglioramento graduale della funzionalità e incremento progressivo del numero di utenti del portale. Elaborazione di una soluzione di interfaccia online per i sistemi ERP delle imprese.	AFC	31.03.2016
2011.14	Realizzazione dell'inoltro delle offerte per via elettronica.	SECO	31.12.2016
2011.15	Rapporto sulla creazione di una base giuridica per un estratto del registro esecuzioni e fallimenti elettronico a livello nazionale.	UFG	31.12.2015

(3 misure posticipate o non ancora realizzate in totale)

b) Misure in fase di attuazione secondo le previsioni o posticipate, previste nel rapporto sui costi della regolamentazione 2013

N.	Descrizione della misura	Responsabilità	Scadenza
2013.05	Studio di fattibilità di una soluzione online per il questionario IPG «Servizio militare / civile» e «Maternità».	DDPS con DFI / UFAS	31.12.2015
2013.06	Riduzione delle notifiche di modifica salariale nel corso dell'anno all'istituto di previdenza.	UFAS	31.12.2020
2013.07	Riduzione dei casi di lieve entità nel quadro di una liquidazione parziale per ridurre i costi amministrativi connessi al 2° pilastro.	Parlamento	31.12.2016
2013.09	Armonizzazione dei moduli di domanda cantonali e uniformazione della documentazione da presentare per l'ammissione di stranieri sul mercato del lavoro.	SEM / Cantoni	31.12.2016
2013.10	Realizzazione di un portale dei permessi online (centrale / cantonale) per la comunicazione elettronica tra le imprese e le autorità cantonali per l'ammissione di stranieri sul mercato del lavoro.	SEM / Cantoni	31.12.2018
2013.11	Miglioramento della guida sulla prima pagina del sistema di notifica online per lavoratori stranieri.	SEM	31.12.2015
2013.12	Maggiore coordinamento delle procedure intercantonali attraverso l'armonizzazione fiscale formale relativa ai termini e agli intervalli di pagamento.	AFC / Cantoni	31.12.2016

N.	Descrizione della misura	Responsabilità	Scadenza
2013.17	<p>Procedure doganali elettroniche, sottoprogetti all'interno del progetto <i>Redesign Fracht</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • trasmissione elettronica dei documenti di accompagnamento all'AFD • correzione (parziale) della dichiarazione doganale tramite il vettore della merce • informatizzazione completa della procedura di transito nazionale. 	AFD	<p>31.12.2018</p> <p>31.12.2018</p> <p>31.12.2022</p>
2013.18	<p>Informazione delle imprese: pubblicazione delle prescrizioni di servizio dell'AFD relative alle procedure d'imposizione doganale, alla classificazione tariffale delle merci e alle disposizioni in materia di origine a condizione che facilitino l'interpretazione delle disposizioni di legge e la comprensione della prassi dell'AFD.</p>	AFD	31.12.2015
2013.20	Semplificazione della procedura di qualificazione PQ (modalità d'esame «lavoro pratico individuale», LPI).	SEFRI, Cantoni	31.12.2017
2013.21	Impiego di servizi online per corsi per formatori e corsi interaziendali.	Cantoni	31.12.2016
2013.22	Migliore coordinamento tra aziende formatrici e scuole professionali.	Cantoni	31.12.2016
2013.23	Revisione del programma sanitario.	SECO	31.12.2015
2013.24	Rinuncia (parziale) all'obbligo di documentazione degli orari di lavoro.	SECO	01.01.2016
2013.25	Eliminazione delle ridondanze tra la legge federale sul lavoro e le altre prescrizioni di protezione antincendio (Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio AICAA).	SECO, Cantoni	01.01.2016
2013.26	Armonizzazione della legislazione edilizia: progetto «Struttura modello per una legge sull'edilizia».	ARE	31.12.2015
2013.27	Energia: coinvolgimento della fase operativa (misurare anziché regolamentare). Focalizzando l'attenzione sull'efficienza energetica generale di un complesso di edifici, i mezzi confluiscono nei settori / nelle misure che il committente ritiene più efficienti per raggiungere lo scopo.	Cantoni	31.12.2016
2013.29	Automatizzazione della procedura di rilascio del permesso di costruzione (e-government).	Cantoni / Comuni	31.12.2016
2013.30	Protezione dell'aria: controlli differenziati o regolati da bonus degli impianti a combustione (intervalli di controllo stabiliti in funzione della rilevanza ambientale del tipo di impianto).	UFAM, Cantoni, associazioni di categoria	31.12.2017

N.	Descrizione della misura	Responsabilità	Scadenza
2013.31	Protezione delle acque: miglioramento dell'informazione.	Cantoni / associazioni di categoria	31.12.2016
2013.32	Formazione nelle imprese: le associazioni di categoria, congiuntamente e con il sostegno dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e degli organi d'esecuzione cantonali, elaborano materiale didattico adatto alle imprese e facilmente comprensibile.	Associazioni di categoria, USAV e Cantoni	31.12.2016

(21 misure in fase di attuazione secondo le previsioni o posticipate in totale)

c) Misure avviate e nuove misure previste nel presente rapporto

N.	Descrizione della misura	Responsabilità	Scadenza
2015.01	Verifica della metodologia del test PMI e pubblicazione per gli uffici federali.	SECO	31.12.2016
2015.02	<i>Istituzione di uno One-Stop-Shop federale per le imprese.</i>	SECO	31.06.2019
2015.03	Analisi delle possibilità di e-government nell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) con misure di attuazione.	SECO	31.12.2015
2015.04	<i>Incremento del numero di utenti a 35 000 clienti per la trasmissione elettronica dei dati salariali attraverso lo Standard salari CH (ELM).</i>	swissdec	31.12.2015
2015.05	I dati necessari per BESTA e il Profiling dell'Ufficio federale di statistica vengono registrati nello standard ELM per poterli integrare nel software e consentire la trasmissione elettronica.	swissdec	31.12.2016
2015.06	Introduzione di un sistema per la domanda di brevetto elettronica.	IPI	31.12.2017
2015.07	Studio sulle ripercussioni dell'assenza di clausole di opting-out sulle imprese.	SECO	31.12.2017
2015.08	Ampliamento del sito Internet del diritto federale nel quadro del progetto di ammodernamento dei sistemi IT del Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU).	CaF	31.12.2018
2015.09	<i>Revisione parziale della legge concernente l'imposta sul valore aggiunto (attuazione della mozione CET-N 13.3362).</i>	Parlamento	31.12.2018
2015.10	<i>Introduzione del pagamento dell'imposta sul valore aggiunto con una procedura interamente elettronica.</i>	AFC	31.12.2018
2015.11	Definizione della frequenza di verifica delle aliquote saldo nell'Ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività (RS 641.202.62).	AFC	31.12.2017
2015.12	Elaborazione di una best practice relativamente alla riscossione delle imposte con il minor onere amministrativo possibile per le imprese, in collaborazione con l'AFC, la CSI e la SECO.	AFC / Cantoni	31.12.2017

N.	Descrizione della misura	Responsabilità	Scadenza
2015.13	Approvazione della riforma III dell'imposizione delle imprese con abolizione della tassa d'emissione sul capitale proprio.	Parlamento	31.12.2018
2015.14	Adeguamento delle indicazioni relative all'Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), il quale prescrive gabinetti, guardaroba e lavabi separati solo a partire da 10 dipendenti.	SECO	31.12.2015
2015.15	Istituzione di un forum di dialogo per la verifica delle misure prioritarie e delle relative modalità di attuazione nell'ambito delle procedure di pianificazione e rilascio del permesso di costruzione per i progetti di infrastrutture turistiche, in particolare per impianti di risalita.	UFT (con ARE e UFAM)	31.12.2016
2015.16	Funzione del principio positivo nel campo della legislazione sulle derrate alimentari.	USAV	01.07.2016
2015.17	Autocontrollo agevolato e documentazione scritta semplificata per le microimprese nella legislazione alimentare.	USAV	01.07.2016
2015.18	Rapporto in adempimento del postulato 15.3463 con possibili misure di riduzione dell'onere connesso alla statistica SOMED.	UST	31.12.2017
2015.19	I permessi di lavoro vengono ora pubblicati nel FUSC e non più nel Foglio federale.	SECO	31.12.2015
2015.20	<i>Attuazione di un portale di sdoganamento via web.</i>	AFD	31.12.2018
2015.21	<i>Flessibilità del luogo di passaggio del confine: abolizione dell'obbligo di indicare in via preliminare il luogo di passaggio del confine.</i>	AFD	31.12.2018
2015.22	Rapporto sul potenziale di semplificazione nella riscossione dell'IVA applicata all'importazione di merci.	AFD	31.03.2016
2015.23	Check-up della regolamentazione nell'ambito degli assegni familiari.	UFAS	31.12.2016
2015.24	Verifica della necessità di rielaborare una formulazione più vicina alla pratica del concetto di «colloqui d'affari che non sono considerati attività lucrativa».	SEM	31.12.2016
2015.25	Modifica del Codice delle obbligazioni (diritto delle società).	Parlamento	31.12.2015
2015.26	Creazione dei presupposti giuridici, tecnici e organizzativi per la comunicazione elettronica delle procedure amministrative della FINMA.	FINMA	01.01.2017
2015.27	Adeguamento del reporting di vigilanza per le società d'assicurazione.	FINMA	31.12.2017
2015.28	Semplificazioni nel settore dei piani d'esercizio per le società d'assicurazione.	FINMA	01.01.2017
2015.29	<i>Entrata in vigore della revisione sulla rappresentanza professionale dei creditori.</i>	UFG	31.12.2016

N.	Descrizione della misura	Responsabilità	Scadenza
2015.30	Approvazione della legge federale sugli orari di apertura dei negozi.	Parlamento	01.01.2016
2015.31	Informazioni unitarie sulle disposizioni di etichettatura attraverso una nuova rubrica sul portale PMI.	SECO	31.12.2016

(31 misure in totale)

Misure prioritarie in corsivo.



IV. Considerazione delle raccomandazioni del Forum PMI

Periodo 2012–2015 (aggiornamento al 30.6.2015)

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Modifica dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (RS 822.111): registrazione dell'orario di lavoro	08.06.2015	7	in corso	-	non trattato in Parlamento	-	-
Revisione parziale della Legge federale sugli stranieri (RS 142.20): progetto di attuazione delle nuove disposizioni costituzionali in materia di immigrazione	28.05.2015	13	in corso	-	trattazione posticipata	-	-
Revisione del Codice delle obbligazioni (RS 220): diritto della società anonima	15.03.2015	11	in corso	-	trattazione posticipata	-	-
Progetto di legge federale relativa a misure fiscali dirette a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera: riforma III dell'imposizione delle imprese	30.01.2015	10	7	7/10	non ancora trattato nella Camera prioritaria	-	-
Progetto di legge federale per ottimizzare le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone	19.12.2014	4 (di cui 2 a lungo termine) ²⁰⁷	4 ²⁰⁸	2/2 ²⁰⁷	trattazione posticipata	-	-
Progetti di leggi sui servizi finanziari e sugli istituti finanziari	17.10.2014	4	in corso	-	trattazione posticipata	-	-
Ordinanze di esecuzione per la nuova legislazione «Swissness»	17.10.2014	5	in corso	-	non trattato in Parlamento	-	-

²⁰⁷ Le relative decisioni saranno adottate in un secondo momento.

²⁰⁸ In conformità al decreto del Consiglio federale del 1° aprile 2015 sulle modalità di ulteriore procedura. Un progetto rielaborato sarà sottoposto al Consiglio federale nel mese di ottobre 2015.

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Modifica dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (RS 822.114)	14.09.2014	3 (di cui 1 a lungo termine) ²⁰⁹	2	2/2	non trattato in Parlamento	-	-
Istruzioni sulle ordinanze relative alle indicazioni di quantità	30.05.2014	6 (di cui 2 a lungo termine)	3	3/4	non trattato in Parlamento	-	-
Legge federale sugli orari di apertura dei negozi	30.05.2014	1	1	1/1	non ancora trattato nella Camera prioritaria	-	-
Modifica del Codice delle obbligazioni (RS 220): Diritto delle società	29.04.2014	1	1	1/1	in corso (trattato dal Consiglio degli Stati)	¹ 210	1/1 ²⁰⁸ Fehler! Textmarke nicht definiert.
Revisione dell'Ordinanza sul CO ₂ (RS 641.711)	28.03.2014	2	1	1/2	non trattato in Parlamento	-	-
Progetto di introduzione dell'obbligo di emissione di una fattura elettronica per i fornitori dell'Amministrazione federale	26.03.2014	5 (di cui 1 a lungo termine) ²¹¹	4	4/4	non trattato in Parlamento	-	-
Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020	26.03.2014	15	4	4/15	non ancora trattato nella Camera prioritaria	-	-
Revisione parziale della legge federale e dell'Ordinanza sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni (RS 946.10 e RS 946.101)	23.01.2014	1	1	1/1	concluso	1	1/1
Modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1): rappresentanza professionale dei creditori	18.12.2013	1	1	1/1	in corso (trattato dal Consiglio nazionale)	¹ 208	1/1

²⁰⁹ La presente tabella sarà integrata e aggiornata il prossimo dicembre 2015 nel quadro della redazione del rapporto di attività del Forum PMI per il periodo amministrativo 2012–2015.

²¹⁰ Provvisorio.

²¹¹ Le relative decisioni saranno adottate in un secondo momento.

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Revisione della legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.0) quale controproposta indiretta all'iniziativa popolare «Economia verde»	30.09.2013	6 (di cui 1 a lungo termine) ²¹⁰	4	4/5	in corso (trattato dal Consiglio degli Stati)	4/5	4/5
Attuazione delle raccomandazioni riviste nel 2012 del <i>Groupe d'action financière</i>	12.07.2013	8 (di cui 1 a lungo termine)	2	2/7	concluso	3/7	3/7
Revisione della legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0): maggiori obblighi di diligenza per evitare l'accettazione di averi non tassati	12.07.2013	2	1	1/2	non ancora trattato nella Camera prioritaria	-	-
Modifica della legge sulla consultazione (RS 172.061)	08.04.2013	1	1	1/1	concluso	1/1	1/1
Modifica del Codice delle obbligazioni (RS 220): diritto del registro di commercio e adeguamenti del diritto della società anonima, della società a garanzia limitata e della società cooperativa; modifica del diritto sulla sorveglianza della revisione	05.04.2013	5	1	1/5	non ancora trattato nella Camera prioritaria	-	-
Strategia energetica 2050	31.01.2013	8	4	4/8	in corso (trattato dal Consiglio nazionale)	4/8 ²¹²	4/8
Modifica dell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (RS 822.111): rinuncia alla registrazione dell'orario di lavoro	30.11.2012	4	in corso	4/4 ²¹³	non trattato in Parlamento	-	-
Ordinanze concernenti la ricerca sull'essere umano	31.10.2012	15	7	7/15	non trattato in Parlamento	-	-
Ordinanza sul CO ₂ (RS 641.711)	03.08.2012	16	6	6/16	non trattato in Parlamento	-	-
Rapporto sul futuro del 2° pilastro	30.04.2012	24	20 ²¹⁴	20/24	non trattato in Parlamento	-	-

²¹² Questo risultato è definitivo poiché le quattro raccomandazioni della Commissione hanno riguardato l'analisi d'impatto della regolamentazione.

²¹³ Provvisorio.

²¹⁴ Raccomandazioni considerate nel messaggio del 19 novembre 2014 sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020.

Regolamentazioni esaminate	Data della presa di posizione	Numero di raccomandazioni	Considerazione delle raccomandazioni				
			In fase pre-parlamentare		In fase parlamentare		In fase finale
Legge federale sulla formazione continua (RS 412.10)	13.04.2012	5	3	3/5	concluso	3/5	3/5
Modifica dell'Ordinanza concernente la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (RS 814.018)	30.03.2012	3	1	1/3	non trattato in Parlamento	-	-
Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (RS 642.115.325.1)	02.03.2012	2	2	2/2	non trattato in Parlamento	-	-
<u>Totale:</u> 29 progetti di regolamentazione verificati		<u>Totale:</u> 188 raccomandazioni formulate		<u>Media:</u> 83/140 = 59 % di raccomandazioni considerate			<u>Media:</u> 84/140 = 60 % di raccomandazioni considerate

V. Situazione degli adeguamenti relativi alle 19 procedure di autorizzazione di cui all'art. 2 dell'Ordinanza sui termini ordinatori

Procedura	Organo competente	Numero di procedure per anno (approssimativo)	Procedure semplici, e-government	Termini ordinatori (in giorni)	Indicazione esplicita dei documenti necessari	Formulari chiari e accessibili	Commento	
1	Approvazione dell'iscrizione nel registro di commercio (ORC, RS 221.411)	UFG	300 000	✓		✓		Il termine ordinatorio sarà inserito nella futura revisione dell'ORC.
2	Procedura di autorizzazione per stranieri che esercitano un'attività lucrativa (Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa, art. 17, RS 142.201)	SEM	2500 B 4000 L	✓	✓	✓	✓	Nei 10 Cantoni che ancora non dispongono di una soluzione e-government, l'implementazione di tale soluzione è prevista per il 2016.
3	Autorizzazione per il traffico di perfezionamento (Ordinanza sul traffico di perfezionamento, RS 631.016)	AFD	1000	✓	✓	✓	✓	Formulario non memorizzabile, dunque breve
4	Autorizzazione per il rilascio di prove di origine nella procedura semplificata da parte di esportatori svizzeri (Ordinanza sul rilascio di prove dell'origine, art. 6, RS 946.32)	AFD	100	✓	✓		✓	- Nessuna indicazione esplicita dei documenti necessari - Formulario lungo, ma necessario per lo scopo
5	Semplificazione del trattamento doganale delle importazioni e delle esportazioni (autorizzazione o accordo) (Convenzione internazionale del 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalità doganali, RS 0.631.121.1)	AFD	100	✓	✓			- Nessuna indicazione esplicita dei documenti necessari - Per l'autorizzazione relativa a spedizione e ricezione è disponibile unicamente un modello di formulario in formato PDF - Per la dichiarazione collettiva periodica non è disponibile alcun formulario
6	Importazione di merci fruenti di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, RS 631.012)	AFD	200	✓	✓	✓	✓	
7	Autorizzazione per ottenere la qualifica di operatore economico (basata sul nuovo accordo del 25 giugno 2009 dell'UE concernente l'approvazione e l'attuazione dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulle agevolazioni doganali e sulla sicurezza doganale) (OD; RS 631.01);	AFD	20	✓	✓	✓	✓	

Procedura		Organo competente	Numero di procedure per anno (approssimativo)	Procedure semplici, e-government	Termini ordinatori (in giorni)	Indicazione esplicita dei documenti necessari	Formulari chiari e accessibili	Commento
8	Richiesta di assistenza doganale nell'ambito della protezione IP (ODes, RS 232.121; OPM, RS 232.111; OBI, RS 232.141; ODAu, RS 231.11)	AFD	35	✓	✓	✓	✓	
9	Autorizzazione dell'orario di lavoro (OLL 1, RS 822.111)	SECO	Confederazione 2000 Cantoni 8000			✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Sono necessarie sempre 2 pubblicazioni delle domande e delle disposizioni di autorizzazione, il che ritarda il processo di circa 10 giorni - A livello federale non esiste alcun termine ordinario - Il progetto riguardante la semplificazione delle domande e delle disposizioni di autorizzazione è in corso, ma non è ancora definita la sua data di conclusione
10	Autorizzazione per collocamento privato di personale (Legge federale sul collocamento e il personale a prestito, art. 2, RS 823.11)	SECO	500	✓	✓	✓	✓	
11	Autorizzazione per personale a prestito (Legge federale sul collocamento e il personale a prestito, art. 12, RS 823.11)	SECO	200	✓	✓	✓	✓	
12	Permesso d'esercizio della Confederazione secondo l'art. 42 e segg. dell'Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro, RS 822.114	SECO	Autorizzazioni cantonali 800; permessi d'esercizio in procedura federale coordinata 50; permessi d'esercizio provvisori 0			✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - La procedura di opposizione e il termine ordinario di 40 giorni per le autorità cantonali sarà inserito nella revisione dell'OLL 4 Entrata in vigore prevista per il 01.01.2016
13	Procedura di registrazione per denominazioni di origine e indicazioni geografiche: per prodotti agricoli (Ordinanza DOP/IGP, art. 5 e segg. e art. 14, RS 910.12)	UFAG	circa 5-10			✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Procedura necessariamente dispendiosa; riguarda solo pochi casi l'anno; poiché la procedura comporta la concessione di diritti sulla proprietà intellettuale, l'UFAG auspica un'esclusione analoga all'art. 1 cpv. 4 OTO

Procedura	Organo competente	Numero di procedure per anno (approssimativo)	Procedure semplici, e-government	Termini ordinatori (in giorni)	Indicazione esplicita dei documenti necessari	Formulari chiari e accessibili	Commento	
14	Autorizzazione di contratti di tirocinio (Legge federale sulla formazione professionale, art. 14 [RS 412.10])	SEFRI	>60 000	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Le procedure sono di competenza dei Cantoni, dunque diverse - Non esiste un termine ordinatorio per l'autorizzazione di contratti di tirocinio né viene ritenuto praticabile dai Cantoni (CSFP)
15	Autorizzazioni speciali nel settore dell'ambiente secondo l'art. 7 e segg. ORRPChim [RS: 814.81] e l'art. 29 LPA [RS 814.01]	UFAM	1500	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - L'art. 12 ORRPChim stabilisce che siano i competenti dipartimenti federali (DATEC e DFI) a definire le procedure di autorizzazione; - nelle rispettive ordinanze (OASEF, RS 814.812.36; OASL, RS 814.812.37; OASPR, RS 814.812.38; OALPar, 814.812.32; OADAP, 814.812.31; OLAFum, 814.812.33) non sono presenti termini ordinatori
16	Autorizzazione d'importazione ed esportazione per il traffico di stupefacenti, sostanze psicotrope e/o precursori (Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope, art. 5 [RS 812.121])	Swissmedic	7000	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Ogni importazione / esportazione deve essere autorizzata, come stabilito mediante convenzioni ONU e dal diritto svizzero; - nonostante non siano previsti per legge termini ordinatori, Swissmedic ha fissato un termine di 10 giorni lavorativi
17	Autorizzazione d'esercizio per la fabbricazione e la mediazione di medicinali (commercio all'ingrosso, importazione, esportazione, commercio all'estero) e prelievo di sangue; (OAM, RS 812.212.1)	Swissmedic	900		✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Previsto passaggio da supporto cartaceo (formulari) a portale e-government
18	Autorizzazione per medicinali pronti per l'uso (Legge federale sui medicinali e i dispositivi medici, art. 9, RS 812.21)	Swissmedic	300-400	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - A seconda del tipo di domanda, i termini vanno da 30 a 300 giorni, ma non sono fissati termini ordinatori (cfr. OOMed, RS: 812.212.22) - Esiste una parziale soluzione di e-government, che sarà ulteriormente sviluppata
19	Approvazione del tipo di veicoli stradali (Legge federale sulla circolazione stradale, art. 12 [RS 741.01])	USTRA	5000	✓		✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> - La revisione dell'Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (RS 741.511) è prevista nella seconda metà del 2015.

VI. Interventi politici sullo sgravio amministrativo e i costi di regolamentazione²¹⁵

- 15.5154 Attuazione dell'iniziativa contro l'immigrazione di massa. Costi amministrativi (interrogazione Markwalder)
- 15.5019 Riduzione della burocrazia per Swissmedic. Indicazioni di modifica dei medicinali (interrogazione Cassis)
- 15.3787 Attuazione del rapporto sui costi della regolamentazione e misure di ottimizzazione (postulato Föhn)
- 15.3720 Attuazione del rapporto sui costi della regolamentazione e misure di ottimizzazione (postulato Gössi)
- 15.3679 Ridurre la burocrazia semplificando e modernizzando il diritto del lavoro (postulato Herzog)
- 15.3672 Riduzione della burocrazia: accelerare la digitalizzazione dell'amministrazione pubblica (mozione Noser)
- 15.3580 Snellimento della burocrazia in ambito di imposta sul valore aggiunto: riconoscimento delle fatture elettroniche (mozione Landolt)
- 15.3551 Snellimento della burocrazia: innalzamento del dazio minimo (mozione Noser)
- 15.3545 Per uno snellimento della burocrazia: permettere a tutte le imprese di essere esonerate dalla tassa sul CO2 (mozione Gruppo liberale radicale)
- 15.3544 Per uno snellimento della burocrazia: partecipazione al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE) solo su base volontaria (mozione Gruppo liberale radicale)
- 15.3543 Riduzione della burocrazia: un quadro uniforme per l'esecuzione delle convenzioni sugli obiettivi (mozione Gruppo liberale radicale)
- 15.3513 Snellimento della burocrazia. Creare uno sportello unico per le imprese (mozione Wasserfallen)
- 15.3469 Ridurre l'onere burocratico relativo alle persone in formazione (mozione Röstli)
- 15.3463 Snellimento burocratico. Meno oneri per la rilevazione dei dati della statistica degli stabilimenti medico-sociali (postulato Cassis)
- 15.3445 Riduzione della burocrazia. Analisi indipendente dell'impatto della regolamentazione (mozione Gruppo liberale radicale)
- 15.3439 Sgravare le aziende dall'onere statistico (mozione Schibli)
- 15.3433 Sgravare le aziende dall'onere statistico (mozione Giezendanner)
- 15.3421 Introdurre un freno alla regolamentazione (postulato Caroni)
- 15.3400 Evitare la burocrazia inutile mediante analisi efficaci del fabbisogno e dell'impatto della regolamentazione (mozione Vogler)
- 15.3386 Finalmente un'aliquota unica equa per l'imposta sul valore aggiunto (mozione Gruppo liberale radicale)

²¹⁵ Periodo 2010 – 2015; nessuna pretesa di completezza

- 15.3355 Revisione limitata. Trovare una soluzione adeguata per le PMI (mozione Schneberger)
- 15.3333 Fermare la proliferazione delle ordinanze e ridurre il numero (mozione Gruppo BD)
- 15.3267 Ridurre la burocrazia armonizzando i registri delle esecuzioni (interpellanza Maier Thomas)
- 15.3227 Introduzione di un'aliquota unitaria per il settore della ristorazione (mozione Gruppo BD)
- 15.3225 Introduzione di un'aliquota IVA unica (mozione Gruppo BD)
- 15.3210 Riduzione dei costi amministrativi inutili. Attuazione immediata (mozione Fournier)
- 15.3124 Riduzione dei costi della regolamentazione. Incrementare l'efficienza coordinando i controlli dei datori di lavoro (mozione de Courten)
- 15.3123 Riduzione dei costi della regolamentazione. Abrogare le notifiche di modifiche salariali nel corso dell'anno (mozione de Courten)
- 15.3122 Riduzione dei costi della regolamentazione. Allentare gli obblighi delle imprese in materia di documentazione e archiviazione (postulato de Courten)
- 15.3121 Riduzione dei costi della regolamentazione. Sopprimere l'obbligo di iscrivere i nuovi dipendenti all'AVS/AI nel corso dell'anno (mozione de Courten)
- 15.3120 Riduzione dei costi della regolamentazione. Sgravare le imprese dalle rilevazioni statistiche statali (postulato de Courten)
- 15.3119 Riduzione dei costi della regolamentazione. Priorità assoluta all'offensiva informatica dell'Amministrazione federale delle dogane (mozione de Courten)
- 15.3118 Riduzione dei costi della regolamentazione. Armonizzazione formale di procedure, scadenze e periodicità dei pagamenti nell'ambito dell'imposizione delle imprese (postulato de Courten)
- 15.3117 Riduzione dei costi della regolamentazione. Prolungare l'intervallo dei controlli per le imprese in regola (postulato de Courten)
- 15.3071 Attuazione pragmatica del progetto Swissness (interpellanza Eichenberger-Rathenau)
- 15.3028 Pacchetto di deregolamentazione e di riduzione dei costi (interpellanza urgente Gruppo UDC)
- 15.3027 Rinviare e semplificare il progetto Swissness (interpellanza Geissbühler)
- 15.3022 Franco forte, bilancio negativo. Urge rafforzare l'attrattiva della Svizzera (interpellanza urgente Gruppo liberale radicale)
- 15.3018 Franco forte. Rafforzare l'economia svizzera e garantire i posti di lavoro (interpellanza urgente Gruppo PPD-PEV)
- 15.1018 Riduzione dei costi della regolamentazione. Rettifica della dichiarazione doganale a tenore dell'articolo 34 capoverso 3 della legge sulle dogane (interrogazione de Courten)

- 15.1017 Riduzione dei costi della regolamentazione. Eliminare le decisioni d'imposizione in forma cartacea (ad es. per la riscossione del dazio o dell'IVA) (interrogazione de Courten)
- 15.1015 Riduzione dei costi della regolamentazione. Estendere la procedura d'imposizione doganale per speditori e destinatari autorizzati (interrogazione de Courten)
- 15.1014 Riduzione dei costi della regolamentazione. Rinuncia al ritiro e alla conservazione della decisione d'imposizione elettronica da parte della persona soggetta all'obbligo doganale (interrogazione de Courten)
- 15.1013 Riduzione dei costi della regolamentazione. Rinuncia alla presentazione dei documenti di scorta cartacei per le dichiarazioni doganali (interrogazione de Courten)
- 14.5142 Passaggio allo scambio di informazioni automatico. Contenerne i costi della regolamentazione (interrogazione Leutenegger-Oberholzer)
- 14.5036 Revisione delle prescrizioni antincendio vigenti in Svizzera. L'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio genera un eccesso di regolamentazione (interrogazione Schilliger)
- 14.4134 Assegni di formazione. Miglioramenti, non burocrazia (mozione Pezzatti)
- 14.3879 Costi della regolamentazione a carico dell'economia. Eliminare le attività amministrative inutili nell'ambito dell'AVS (mozione Gmür)
- 14.3778 Onere crescente per le fiduciarie. Il controllo non può sostituire la fiducia (postulato Schneeberger)
- 14.3728 Costi della regolamentazione a carico dell'economia. Eliminare le attività amministrative inutili nell'ambito dell'AVS (mozione Niederberger)
- 14.3577 Recepimento del diritto dell'UE. Evitare eccesso di zelo e servilismo (postulato Fournier)
- 14.3015 Riscossione semplificata dell'IVA all'importazione di merci. Sistema danese (postulato CET-N)
- 14.3014 Semplificazione delle formalità doganali e promozione delle importazioni parallele grazie al riconoscimento di altri documenti attestanti l'origine di un prodotto (postulato CET-N)
- 14.3013 Calcolo del dazio. Vantaggi e svantaggi del passaggio al sistema ad valorem per i prodotti industriali finiti (postulato CET-N)
- 14.3012 Riduzione dei costi grazie alla flessibilità nel passaggio del confine (mozione CET-N)
- 14.3011 Riduzione dei costi grazie alla procedura elettronica per le dichiarazioni doganali (mozione CET-N)
- 14.3010 Riduzione dei costi grazie all'introduzione di termini legali (mozione CET-N)
- 13.5179 Costi della regolamentazione (interrogazione Flückiger-Bäni)
- 13.5009 Ufficio federale di statistica, incarnazione della burocrazia (interrogazione Hurter)
- 13.3858 Regolamentazioni della piazza finanziaria fino al 2020 (postulato Kaufmann)
- 13.3648 Meno ostacoli burocratici in relazione alla legge sul CO2 (mozione Brunner)

- 13.3595 Sgravare amministrativamente le persone in viaggio d'affari (mozione Schneider-Schneiter)
- 13.3235 Creazione di uno Small Business Act svizzero (mozione de Buman)
- 12.5513 Stop alla burocrazia. Nuova burocrazia per la registrazione dell'orario di lavoro (interrogazione Markwalder)
- 12.5294 Disbrigo elettronico dell'imposta sul valore aggiunto (interrogazione Rime)
- 12.4195 Pratiche notarili. Ridurre la burocrazia e i costi (postulato Rossini)
- 12.4122 Basta con la burocrazia della FINMA. Per una FINMA forte ed efficace (postulato Schneeberger)
- 12.3842 Creare un'impresa in cinque giorni con una procedura one-stop-shop (postulato Schmid)
- 12.3789 Modifiche di medicinali soggette all'obbligo di autorizzazione o notificazione. Snellimento della burocrazia (mozione Eder)
- 12.1117 Stato d'attuazione di diversi progetti di governo elettronico (interrogazione Noser)
- 11.4122 Amministrazione federale. Sgravio amministrativo, ottimizzazione dei processi e riduzione dei costi mediante la gestione dei processi lavorativi (mozione Graf-Litscher)
- 11.3877 Sgravio amministrativo delle PMI grazie agli "one-stop-shop" (interpellanza Hochreutener)
- 11.3780 Introdurre clausole di temporaneità per ridurre la burocrazia (postulato Gruppo liberale radicale)
- 11.3762 Un piano di rilancio per l'economia svizzera (mozione Commissione delle finanze-CS)
- 11.3761 Un piano di rilancio per l'economia svizzera (mozione Commissione delle finanze-CN)
- 11.3577 Ridurre la burocrazia inutile semplificando la procedura di conteggio per i micro salari (mozione Heim)
- 11.1010 Sfoltire il diritto federale e semplificare la legislazione (interrogazione Gruppo liberale radicale)
- 10.3948 Ridurre la burocrazia nell'amministrazione dei salari (mozione Gruppo liberale radicale)
- 10.3947 Statistica ufficiale. Meno oneri per le PMI (mozione Gruppo liberale radicale)
- 10.3946 Risparmi nell'ordine di milioni per le PMI grazie al potenziamento di governo elettronico (mozione Gruppo liberale radicale)
- 10.3592 Misurazione dei costi della regolamentazione (postulato Zuppiger)
- 10.3429 Misurazione dei costi della regolamentazione (postulato Fournier)
- 07.3681 Semplificare le regolamentazioni in tutti i dipartimenti
- 07.3615 Sfoltimento materiale del diritto federale

VII. Bibliografia

- Agenda Moderner Regulierung (2005): Wirksamkeit von «Sunset Legislation» und Evaluationsklauseln, Gutachten der Bertelsmann Stiftung.* Ottobre 2005
- Allio, Lorenzo (2011): *Évaluation des analyses d'impact approfondies et des études Standard Cost Model effectuées par la Confédération entre 2007 et 2009, Rapport final, Etude mandatée par le Secrétariat d'Etat à l'économie.* Berna, 24.08.2011.
- Banca Mondiale (2014): *Doing Business 2015.* Washington 2014.
- BASS (2013): *Regulierungs-Checkup im Bereich der 1. Säule (AHV/IV/EO), Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen.* Berna, 17 settembre 2013.
- BASS, HORNUNG, IC Infraconsult (2011): *Verwaltungskosten der 2. Säule in Vorsorgeeinrichtungen und Unternehmen; Studie im Auftrag von Bundesamt für Sozialversicherungen und Staatssekretariat für Wirtschaft.* Berna, settembre 2011.
- BHP – Hanser und Partner AG (2013): *Regulierungskosten Baurecht, Schätzung der Kosten von Regulierungen und Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion im Baurecht. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Raumentwicklung.* Zurigo, 24 ottobre 2013.
- BNS (2014): *Quartalsheft 1/2014, marzo, annata 32.*
- B,S,S. *Volkswirtschaftliche Beratung (2013): Schätzung der Kosten und Vereinfachung der Regulierungen im Bereich der Zulassung von ausländischen Erwerbstätigen zum schweizerischen Arbeitsmarkt. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Migration.* Basilea, 31 agosto 2013.
- B,S,S. *Volkswirtschaftliche Beratung (2013): Schätzung der Kosten von Regulierungen und Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion im Bereich Zollverfahren. Studie im Auftrag der Eidgenössischen Zollverwaltung.* Basilea, 20 settembre 2013.
- B,S,S. *Volkswirtschaftliche Beratung AG (2013): Schätzung der Kosten und Vereinfachung der Regulierungen im Bereich der beruflichen Grundbildung.* Studio commissionato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione. Basilea, 30 luglio 2013.
- Cancelleria federale 2014: *Obiettivi del Consiglio federale 2015 – Parte I.* A cura di: Cancelleria federale. Berna 2014.
- CDF (2011): *Angemessenheit der Saldosteuerätze. Beurteilung des Verfahrens zur Ermittlung von Saldosteuerätzen bei der Hauptabteilung Mehrwertsteuer. Prüfbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK.* Berna, gennaio 2011.
- CDF (2013): *Procédure d'annonce et mesures de surveillance dans le domaine des allocations pour perte de gain. Office fédéral des assurances sociales. Prüfbericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle EFK.* Berna, 4 marzo 2013.
- COM(2006) 691: *Misurazione dei costi amministrativi e riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.* Bruxelles, 14 novembre 2006.
- COM(2007) 23: *Programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea.* Bruxelles, 24 gennaio 2007.

- COM (2011) 803 definitivo: Ridurre al minimo indispensabile gli oneri normativi che gravano sulle PMI - Adeguare la normativa dell'UE alle esigenze delle microimprese. Bruxelles, 23 novembre 2011.
- COM(2012) 746 definitivo: Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea. Strasburgo, 12 dicembre 2012.
- COM(2013) 685 definitivo: Adeguatezza ed efficacia della regolamentazione (REFIT): Risultati e prossime tappe. Bruxelles, 2 ottobre 2013.
- Commissione europea (2013a): *Standard-Eurobarometer 80. Die öffentliche Meinung in der Europäischen Union*, novembre 2013.
- Commissione europea (2013b): *Public Services Online. Assessing User Centric eGovernment performance in Europe – eGovernment Benchmark 2012*. 2013.
- Commissione europea (2015): *Future-proofing eGovernment for a Digital Single Market – eGovernment Benchmark 2014*. 2015.
- Consiglio federale (1997): *Administrative Entlastung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Zwischenbericht des Bundesrates*. Berna, 22 gennaio 1997.
- Consiglio federale (1999a): Rapporto del Consiglio federale sull'inventario e la valutazione delle procedure del diritto federale dell'economia. Berna, 17 febbraio 1999.
- Consiglio federale (1999b): *Massnahmen zur Deregulierung und administrativen Entlastung. Bericht des Bundesrates*. Berna, 3 novembre 1999.
- Consiglio federale (2003): *Massnahmen des Bundes zur administrativen Entlastung von Unternehmen. Bericht des Bundesrates*. Berna, 16 giugno 2003.
- Consiglio federale (2005): *Bewilligungspflichten des Bundesrechts bei wirtschaftlichen Betätigungen: Heutiger Stand und Entwicklungen 1998-2004. Bericht des Bundesrates*. Berna, 2 febbraio 2005.
- Consiglio federale (2006a): Semplificare la vita delle imprese. Provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire le regolamentazioni. Rapporto del Consiglio federale. Berna, 18 gennaio 2006.
- Consiglio federale (2006b): Messaggio concernente la legge federale sulla soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione («Semplificare la vita delle imprese»). Berna, 8 dicembre 2006.
- Consiglio federale (2011): Sgravio amministrativo delle imprese: bilancio 2007 – 2011 e prospettive 2012 -2015. Rapporto del Consiglio federale. Berna, agosto 2011.
- Consiglio federale (2012): *Wachstumspolitik 2012 – 2015. Bericht des Bundesrates*. Berna 2012.
- Consiglio federale (2013): *Bericht über die Regulierungskosten: Schätzung der Kosten von Regulierungen sowie Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion. Bericht des Bundesrates in Erfüllung der Postulate Fournier (10.3429) und Zuppiger (10.3592)*. Berna, dicembre 2013.
- DEFR (2013): *Handbuch Regulierungsfolgenabschätzung*. Berna, marzo 2013.

- DEFR (2015a): *Befragung der Wirtschaftsverbände zur administrativen Entlastung. Bericht über die Ergebnisse der Umfrage*. Berna, giugno 2015.
- DEFR (2015b): *Grundlagen für die Neue Wachstumspolitik. Analyse der bisherigen und Ausblick auf die zukünftige Strategie. Bericht in Erfüllung des Postulates 13.3907 Leutenegger Oberholzer*. Berna, gennaio 2015.
- DFF (2014): *Schuldner- und Zahlstellenprinzip im Steuerrecht. Bericht der gemischten Arbeitsgruppe zu Handen des Bundesrates*. Berna, 14 febbraio 2014.
- Econcept (2005): *Volkswirtschaftliche Auswirkungen flexibler Ladenöffnungszeiten. Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO*. Zurigo, 14 giugno 2005.
- Econcept (2015): *Effizienz von Planungs- und Bauverfahren sowie den damit einhergehenden Rechtsmitteln*. Zurigo 2015.
- Ecoplan (2013): *Regulierungs-Checkup Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Unfallversicherung, Schätzung der Kosten und Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion. Studie im Auftrag von Bundesamt für Gesundheit und Staatssekretariat für Wirtschaft*. Berna, 15 maggio 2013.
- Ecosens (2013): *Regulierungskosten im Bereich Umweltrecht. Studie im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt*. Zurigo/Wallisellen, 21 agosto 2013.
- GfK (2012): *Monitoraggio della burocrazia 2012. Onere amministrativo da prescrizioni a carico delle imprese svizzere. Studio commissionato dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO*. Hergiswil, 7 dicembre 2012.
- GfK (2014): *Monitoraggio della burocrazia 2014. Studio commissionato dalla Segreteria di Stato dell'economia SECO*. Hergiswil, dicembre 2014.
- Hornung, D. et al. (2011): *Verwaltungskosten der 2. Säule in Vorsorgeeinrichtungen und Unternehmen, Beiträge zur Sozialen Sicherheit, Studie im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen und des Staatssekretariats für Wirtschaft*. Berna, 2011.
- Hüsemann, St. (2012): *Zollverfahren: Machbarkeitsabklärung Internet-Schnittstelle zweiter Generation*, Berna, luglio 2012.
- IMD (2014): *World Competitiveness Online. Executive Survey*, 2014.
- Interface (2013): *Regulierungen zur Wahrung der Lebensmittelhygiene: Befragung von betroffenen Betrieben. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Gesundheit*. Lucerna, 12 luglio 2013.
- Interface (2015): *Evaluation des Bürokratiemonitors. Studie im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft*. Lucerna, marzo 2015.
- Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (2013): *Regulierungskosten in der beruflichen Grundbildung. Begleitbericht im Auftrag des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation*. Zollikofen, 20 agosto 2013.
- Kägi, W. / Meier, H. (2011): *Indikatoren der administrativen Belastung: Die Position der Schweiz im internationalen Vergleich, in: Die Volkswirtschaft 09-2011*. Berna, settembre 2011.

- KMU-HSG (2013): *Schätzung der Kosten von Regulierungen und Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion im Bereich Statistik. Forschungsbericht im Auftrag des Bundesamtes für Statistik*. San Gallo, 22 ottobre 2013.
- KPMG (2009): *Handbuch zur Messung von Regulierungskosten. Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung*. Berlino 2009.
- Kucera, Jacqueline (2013): *Werkstattbericht zu den Regulierungskosten der 2. Säule bei Unternehmen. Bericht des Bundesamtes für Sozialversicherungen*. Berna, novembre 2013.
- Müller, Christoph. A.: *Administrative Belastung von KMU. Studie des Schweizerischen Instituts für gewerbliche Wirtschaft an der Universität St. Gallen im Auftrag des Bundesamtes für Wirtschaft und Arbeit (SECO)*. Berna, luglio 1998.
- NNR (2009): *Regulation Indicator 2008. Better Regulation for Business in Sweden: an evaluation of government initiatives*. Stoccolma, giugno 2009.
- OCSE (1995): *Recommendation of the council of the OECD on improving the quality of government regulation*. Parigi 1995.
- OCSE (2006): *OECD Reviews of Regulatory Reform: Switzerland. Seizing the opportunities for growth*. Parigi 2006
- OCSE (2010): *Cutting Red Tape: Why Is Administrative Simplification So Complicated?* Parigi, 2010.
- OCSE (2012): *Empfehlungen des Rates zu Regulierungspolitik und Governance*. Parigi, 2012.
- ONU (2014): *United Nations E-Government Survey 2014*. New York 2014.
- PricewaterhouseCoopers (2013): *Messung der Regulierungskosten im Bereich Steuern. Studie im Auftrag der Eidgenössischen Steuerverwaltung*. Berna, 26 settembre 2013.
- Schlegel, Tobias (2015): *Qualität der Regulierungsfolgenabschätzung. Evaluation 2014*. Berna, 22 gennaio 2015.
- SECO (1995): *Indicazioni relative alle ordinanze 3 e 4 concernenti la legge sul lavoro*. Berna 1995.
- SECO (2011): *Regulierungs-Checkup. Handbuch zur Schätzung der Kosten von Regulierungen sowie zur Identifizierung von Potenzialen für die Vereinfachung und Kostenreduktion*. Berna, 21 dicembre 2011.
- SECO (2013): *Zwischenbericht über die administrative Entlastung 2012 – 2015*. Berna, dicembre 2013.
- SECO (2014): *Umsetzung der flankierenden Massnahmen zum freien Personenverkehr Schweiz – Europäische Union. 1. Januar – 31. Dezember 2013. FlaM-Bericht vom 5. Mai 2014*. Berna 2014.
- SECO (2015): *Auftrag WAK-N: Befragung der Wirtschaftsverbände zur administrativen Entlastung. Bericht über die Ergebnisse der Umfrage*. Berna, giugno 2015.

Statistik der Parlamentsdienste: Nationalrat/Ständerat: eingereichte Vorstösse, parlamentarische Initiativen sowie Fragestunden im Nationalrat ab 1995. www.parlament.ch > Documentazione > Fatti e cifre.

SWD (2012) 423 definitivo: *Action Programme for Reducing Administrative Burdens in the EU Final Report.* Strasburgo, 12 dicembre 2012.

UFFT/CTI (1998): *Programm Effizienzpotentiale der Schweizer Bauwirtschaft (Effi-Bau BFK/KTI), Kostensenkungen bei Planungs-, Erschliessungs- und Bewilligungsverfahren,* 10 agosto 1998.

Ufficio federale di giustizia (2007): *Gesetzgebungsleitfaden, Leitfaden für die Ausarbeitung von Erlassen des Bundes.* Pubblicato dall'Ufficio federale di giustizia. 3a edizione rivista, Berna 2007.

WEF (2015): *The Global Information Technology Report 2015.* Studio a cura di World Economic Forum e INSEAD. Ginevra, 2015.

WEF (2014): *The Global Competitiveness Report 2014-2015.* Ginevra, 2014.

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (2013): *Regulierungskostenanalyse des Rechnungslegungs- und Revisions(aufsichts)rechts.* Zurigo, agosto 2013.